

PAGHE

CU 2025
Prelievo dati PAGHE

(Rif. rilascio vers. UNICA 2025.0.0 e PAGHE 2025.0.4)

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Certificazione Unica 2025 | 5 |
| Generalità | 5 |
| Introduzione | 5 |
| Composizione del flusso telematico | 6 |
| Gestione Certificazione Unica da applicativo PAGHE | 7 |
| Sequenza di elaborazione delle certificazioni | 8 |
| Novità CU 2025..... | 9 |
| Dati anagrafici..... | 9 |
| Dati anagrafici percipiente | 9 |
| Percipienti esteri | 10 |
| Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale..... | 10 |
| Altri dati..... | 10 |
| Somme erogate per premi di risultato..... | 11 |
| Somme assoggettate ad imposta sostitutiva..... | 11 |
| Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir | 11 |
| Indennità tredicesima mensilità..... | 12 |
| Particolari tipologie reddituali..... | 14 |
| Dati previdenziali ed assistenziali | 16 |
| Dati assicurativi INAIL..... | 16 |
| Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi | 17 |
| Dati previdenziali | 17 |
| Annotazioni..... | 17 |
| Gestione Certificazione Unica | 18 |
| GESCU | 18 |
| Gestione modello CU | 18 |
| Tabelle..... | 19 |
| Enti assistenziali | 19 |
| Personalizzazioni ed annotazioni..... | 19 |
| Operazioni straordinarie | 22 |
| Correlazione modelli in stampa..... | 22 |
| Varia anno | 23 |
| Gestione | 23 |
| Prelievo certificazioni | 23 |
| Gestione certificazioni..... | 24 |
| Stampa | 25 |
| Stampa Certificazioni..... | 25 |
| Stampa utility | 32 |
| Istruzioni Modello CU | 34 |
| Guida alla compilazione..... | 35 |
| Dati anagrafici..... | 35 |
| Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta | 35 |
| Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme | 36 |
| Certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale | 37 |
| Sezione DATI FISCALI | 37 |
| Sezione ASSISTENZA FISCALE 730/2024..... | 43 |
| Sezione ONERI DETRAIBILI | 47 |
| Sezione DETRAZIONI E CREDITI | 48 |
| Sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 52 |
| Sezione ONERI DEDUCIBILI | 56 |
| Sezione COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI | 59 |
| Sezione DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI..... | 60 |
| Sezione SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO | 61 |
| Sezione SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA..... | 66 |
| Sezione DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO | 68 |
| Sezione RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE – ART. 51 TUIR..... | 69 |
| Sezione PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI | 71 |

| | |
|---|-----------|
| Sezione DATI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI..... | 74 |
| Lavoratori iscritti al "FPLS" e "FPSP" (settore spettacolo e sport) | 78 |
| Sezione DATI ASSICURATIVI INAIL..... | 79 |
| Trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti | 80 |
| Somme corrisposte agli eredi | 80 |
| Collaboratori coordinati e continuativi | 80 |
| Più corresponsioni TFR per lo stesso percipiente..... | 80 |
| Incentivo all'esodo agevolato..... | 81 |
| Operazioni straordinarie e compilazione della sezione TFR e altre indennità | 81 |
| Erogazioni TFR totalmente o parzialmente esenti | 83 |
| Dettaglio dei campi TFR | 84 |
| Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi | 95 |
| Associati in partecipazione / Lavoratori autonomi occasionali | 95 |
| Lavoratori autonomi gestione ex ENPALS..... | 97 |
| Lavoratori autonomi occasionali iscritti all' ENPAPI | 97 |
| Direttori artistici e Collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettant..... | 98 |
| Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi | 100 |
| Destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF | 101 |

Compilazione CU: casistiche particolari **102**

| | |
|--|-----|
| Dipendente deceduto | 102 |
| Elaborazione CU in caso di più rapporti con lo stesso percipiente | 102 |
| Operazioni straordinarie | 103 |
| Annullamento/sostituzione di una CU precedentemente inviata dal soggetto estinto | 106 |
| Erogazioni in natura..... | 107 |
| Esposizione redditi esenti..... | 108 |
| Certificazione Unica per assegni al coniuge | 111 |
| Lavoratori settore sportivo..... | 112 |
| Collaboratori sportivi e collaboratori amministrativo-gestionali nel settore dilettantistico..... | 112 |
| Sportivi subordinati di società dilettantistiche e subordinati under 23 di società professionistiche | 114 |

Dettaglio campi **116**

| | |
|---|------------|
| DATI RELATIVI AL DIPENDENTE..... | 116 |
| DATI FISCALI..... | 118 |
| REDDITI | 118 |
| RITENUTE..... | 120 |
| ASSISTENZA FISCALE 730/2024..... | 125 |
| ONERI DETRAIBILI..... | 127 |
| DETRAZIONI E CREDITI | 127 |
| PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 127 |
| ONERI DEDUCIBILI | 129 |
| ALTRI DATI | 130 |
| REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA..... | 133 |
| COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI | 134 |
| DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI..... | 135 |
| SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO | 135 |
| SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA | 135 |
| CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE | 135 |
| DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO | 136 |
| RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE – ART. 51 TUIR..... | 136 |
| INDENNITA' TREDICESIMA MENSILITA' | 136 |
| PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI | 136 |
| COMPENSO LORDO CAMPIONE D'ITALIA..... | 136 |
| REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5 AL NETTO DEI COMPENSI DI CAMPIONE D'ITALIA | 137 |
| REDDITI LAVORO SPORTIVO | 137 |
| DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI..... | 138 |
| SEZIONE 1 – INPS LAVORATORI SUBORDINATI | 138 |
| SEZIONE 2 – INPS LAVORATORI SUBORDINATI GESTIONE PUBBLICA | 139 |
| SEZIONE 3 – INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI..... | 143 |
| SEZIONE 3-BIS – INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI..... | 144 |
| SEZIONE 3-TER – INPS GEST. SEPARATA MAGISTRATI ONORARI CONFERMATI NON ESCL. | 144 |
| SEZIONE 4 – INPS SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE..... | 144 |
| SEZIONE 5 – ALTRI ENTI..... | 144 |
| DATI ASSICURATIVI INAIL..... | 144 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, IND. EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA..... | 145 |

| | |
|--|-----|
| CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI..... | 145 |
| ANNOTAZIONI..... | 146 |



Certificazione Unica 2025

Generalità

Introduzione

Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi, entro il **16 marzo 2025** (scadendo di domenica, il termine è prorogato al **17 marzo**).

Per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale la trasmissione telematica può avvenire entro il 31 marzo mentre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025.

La Certificazione Unica deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d'imposta entro il **16 marzo** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai suddetti redditi erogati nell'anno 2024 prima dell'approvazione della Certificazione Unica, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2025 comprensiva dei dati già certificati.

Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere inviate all'Agenzia delle entrate, anche qualora attestino tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Sono previsti due schemi di Certificazione Unica denominati "Certificazione Unica Sintetica" e "Certificazione Unica Ordinaria".

La "Certificazione Unica Sintetica" rappresenta la certificazione da rilasciare al contribuente entro il 16 marzo 2025, contenente solo le informazioni da comunicare a quest'ultimo.

La "Certificazione Unica Ordinaria", oltre alle informazioni contenute nel modello sintetico, contiene anche le ulteriori informazioni richieste nella dichiarazione da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2025, anche ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.

I campi comuni da comunicare sia al contribuente che all'Agenzia delle Entrate, sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Le informazioni da trasmettere esclusivamente all'Agenzia sono riportate nelle caselle non tratteggiate.

Composizione del flusso telematico

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone di:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730/4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate;
- **Certificazione Unica** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e soltanto in seguito, fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione.

Frontespizio

Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: tipo comunicazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

Tipo comunicazione (Annullamento / Sostituzione)

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, annullare e/o sostituire una certificazione già presentata (validamente accolta), deve compilare una nuova certificazione barrando la casella "Annullamento" e/o "Sostituzione" posta nel frontespizio.

In tal caso, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Nel Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2025, viene precisato che:

- Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2014 non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista.
- Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine previsto, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario (non di sostituzione o annullamento) entro i cinque giorni successivi allo stesso termine.
- Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il termine previsto, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

Quadro CT

La Comunicazione per ricezione telematica mod. 730/4 deve essere compilata da:

- sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730/4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente; in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, la comunicazione in oggetto dovrà essere compilata in ciascuna fornitura.

NON deve essere compilata da:

- sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730/4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

In ogni caso, il quadro CT non deve essere presente in una fornitura di annullamento o sostituzione o nelle forniture che contengono solo certificazioni di redditi di lavoro autonomo.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica si compone delle seguenti sezioni: dati anagrafici, certificazione lavoro dipendente, certificazione lavoro autonomo e certificazione redditi – locazioni brevi.

Gestione Certificazione Unica da applicativo PAGHE


La Certificazione Unica viene elaborata mediante la procedura **UNICA**.

Il comando **GESCUD** della procedura **PAGHE** consente di interfacciarsi direttamente con la procedura **UNICA** per:

- effettuare il prelievo dei dati dalla procedura **PAGHE**;
- gestire le certificazioni elaborate;
- effettuare la stampa delle certificazioni da rilasciare ai percipienti.

Per procedere alla generazione della Comunicazione telematica delle certificazioni è necessario utilizzare le apposite funzioni disponibili all'interno della procedura **UNICA** (v. manuale di gestione **UNICA**).

All'interno del comando **GESCUD** sono presenti le seguenti scelte:



Nella sezione "Tabelle" è possibile impostare alcuni parametri utili ai fini del prelievo di determinate informazioni ("Enti assistenziali", "Personalizzazioni ed annotazioni" e "Operazioni straordinarie").

Le successive scelte consentono di procedere all'elaborazione delle Certificazioni, da effettuare in base alla sequenza operativa di seguito descritta.

Sequenza di elaborazione delle certificazioni

Le fasi di elaborazione delle certificazioni mediante il comando **GESCUD** possono essere sintetizzate come di seguito indicato:

1. Funzione “*Prelievo certificazioni*”

Consente di procedere al prelievo dei dati dalla procedura PAGHE e alla compilazione delle certificazioni relative all'azienda selezionata (codice azienda di PAGHE), con riferimento alle certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (quest'ultime relativamente agli associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, compensi per attività sportive dilettantistiche e somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi).

Tale funzione provvede alla creazione, se non già presente, della relativa anagrafica azienda all'interno della procedura **UNICA**; a tal fine, se disponibile, il programma assegna lo stesso codice azienda utilizzato in PAGHE.

All'interno dell'anagrafica azienda in **PAGHE**, il corrispondente codice assegnato nell'anagrafica di **UNICA** viene memorizzato nel campo “*Codice UNICA*” inserito nella scheda “*Dati contributivi*” di **AZIE**.

Contestualmente, con riferimento a ciascun soggetto per il quale viene generata la Certificazione Unica, verrà creata la relativa “*Anagrafica percipienti*” (tabella **ANAPERC** in **UNICA**).

Selezionando la funzione “*Prelievo certificazioni*”, viene richiesta la modalità di prelievo al campo “**Tipo prelievo**”, con possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni: 1-*Prelievo*, 2-*Prelievo e Chiusura* e 3-*Apertura, Prelievo e Chiusura*.

Con l'opzione di chiusura (scelte 2 e 3) il programma imposta la chiusura della sezione “*Lavoro dipendente*” della gestione comunicazione di **UNICA** (compilazione del campo “*Blocco prelievo lavoro dipendente*” presente nella sezione “*Completamento dati*”).

La chiusura consente di evitare il ricalcolo delle certificazioni effettuato automaticamente dal programma in fase di stampa (“*Stampa certificazioni*” di **GESCUD**) velocizzando di conseguenza il processo di elaborazione.

Con la chiusura, inoltre, le dichiarazioni dei dipendenti non verranno rielaborate in caso di successivo prelievo (salvo il caso di prelievo effettuato con l'apposita opzione di “*Apertura, prelievo e chiusura*”, codice 3).

2. Funzione “*Gestione certificazioni*”

Consente di accedere direttamente alla gestione dell'intera Comunicazione aziendale all'interno della procedura **UNICA** (sezione **QUACER** di **UNICA**), selezionando il codice azienda utilizzato nell'anagrafica **PAGHE**. In tale sede è possibile accedere e gestire le singole certificazioni elaborate nonché le ulteriori informazioni richieste ai fini della comunicazione telematica.

Tutte le certificazioni create mediante la funzione di prelievo possono essere modificate dall'utente contrassegnando il campo “*Certificazione manuale*” presente nella sezione “*Dati percipiente*” della specifica certificazione lavoro dipendente.

Le certificazioni manuali non vengono ricalcolate eseguendo nuovamente la funzione di prelievo o di stampa.

Anche la funzione di stampa eseguita da **GESCUD** provvede alla creazione dell'anagrafica ditta in **UNICA** se non presente. Inoltre, per le dichiarazioni che non risultano chiuse, provvede ad eseguire il prelievo dei dati.

3. Funzione “*Stampa certificazioni*”

Consente di procedere alla stampa delle certificazioni di lavoro dipendente e delle certificazioni di lavoro autonomo degli associati in partecipazione e lavoratori autonomi occasionali.

In tale sede la stampa può essere effettuata con le consuete possibilità di suddivisione e ordinamento (per filiale, qualifica, Cdc, ecc.).

Con riferimento alle certificazioni stampate con tale funzione, il programma provvederà a impostare lo stato di “stampata”, contrassegnando il campo “*Certificazione stampata da procedura PAGHE*” della sezione “*Dati percipiente*” in gestione della certificazione.

In tal caso, in fase di successiva stampa effettuata indicando “N” al campo “*Ristampa*”, verranno stampate solo le certificazioni che non risultano stampate.

Per il dettaglio delle funzionalità di stampa, invio e-mail e pubblicazione su portale si rinvia al paragrafo “*Stampa*” della sezione “*GESCUD – Gestione Certificazione Unica*” (vedi pag. 25).

Novità CU 2025

Con il Provvedimento N. 9454/2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2025", da **trasmettere in via telematica all'Agenzia entro il 16 marzo 2025** (cd. Certificazione Unica Ordinaria) e la Certificazione Unica "CU 2025" (c.d. modello Sintetico), **da rilasciare al contribuente entro lo stesso 16 marzo** (scadendo nella giornata di domenica, il termine è posticipato al 17 marzo).

Da quest'anno, è stato introdotto uno specifico termine per la trasmissione telematica delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, che può avvenire entro il 31 marzo.

Come già previsto, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025.

Di seguito si riporta il dettaglio delle novità introdotte e delle implementazioni apportate al programma di prelievo dei dati dalla procedura **PAGHE**.

Dati anagrafici

Dati anagrafici percipiente

➤ **Punto 8 – “Categorie particolari”**

Dai valori previsti per la compilazione di tale campo sono stati eliminati i codici relativi a diverse categorie di soggetti (per i quali, nella CU 2025, è stata prevista distinta esposizione all'interno della sezione "Particolari tipologie reddituali"; vedi pag. 14).

In funzione di quanto sopra, in fase di prelievo dati, il valore indicato al campo "Categorie particolari" della scheda "Altro" di **DIPE** verrà riportato nel punto 8 solo se compreso fra i codici ammessi in tale punto, specificati nella relativa tabella G delle istruzioni di compilazione CU.

Per il dettaglio di compilazione di tale punto si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 36).

➤ **Punti 23 / 27 “Fusione comuni”**

Per i seguenti comuni, nati per fusione di precedenti comuni, non risulta pubblicata alcuna delibera in merito all'applicazione dell'addizionale comunale e non risultano compresi nell'elenco dei comuni per i quali è prevista la compilazione dell'ex comune di riferimento nel campo "Fusione comuni" (punti 23 e 27):

- **Treppo Ligosullo** (UD), codice M399;
- **Sen Jan di Fassa** (TN), codice M390;
- **Valle Cannobina** (VB), codice M404;
- **Terre d'Adige** (TN), codice M407;
- **Borgo d'Anaunia** (TN), codice M429;
- **Novella** (TN), codice M430;
- **San Michele all'Adige** (TN), codice I042;
- **Ville di Fiemme** (TN), codice M431.

Per tali comuni di residenza, pertanto, il programma non compilerà il campo "Fusione comuni", anche in presenza del codice del comune di origine nel relativo campo "Ex comune per saldo" (sez. "Progressivi > Irpef e detrazioni > Addizionali" di **DIPE**).

Percipienti esteri

Nella sezione “*Riservato ai percipienti esteri*” dei “Dati anagrafici” del percipiente sono state inserite le caselle “*Luogo di attinenza*” (punto **42**) e “*Frontaliere*” (punto **46**), utili in caso di lavoratore frontaliere residente in Svizzera.

Tali caselle vengono valorizzate in funzione della compilazione, a cura dell'utente, dei corrispondenti campi inseriti nell'anagrafica percipiente (comando **ANAPERC** di **UNICA**).

Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Altri dati

Nella sezione in oggetto è stato eliminato il punto 476 (relativo al bonus carburante, non più previsto) e sono state introdotte le novità di seguito descritte.

➤ **Punti da 451 a 454 – “Frontalieri svizzeri”**

Nella CU 2025 sono stati inseriti i punti da **451** a **454**, richiesti in caso di valorizzazione del punto 46 (“*Frontaliere*”) nella sezione relativa ai dati anagrafici dei percipienti esteri.

Tali campi sono a gestione manuale.

➤ **Punti da 462 a 465 –Redditi esenti**

Fra i redditi esenti da esporre ai punti **462** e **463**, le istruzioni CU 2025 hanno previsto quelli relativi ai lavoratori impatriati nel 2024, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 209/2023.

Per l'identificazione di tali redditi, fra i codici ammessi al punto 462 sono stati introdotti i seguenti valori:

- codice **16** in caso di somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50% dell'ammontare erogato (entro il limite annuo di 600.000 euro), relativi a lavoratori impatriati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 209/2023;
- codice **17** in caso di somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 60% dell'ammontare erogato (entro il limite annuo di 600.000 euro), relativi a lavoratori impatriati ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.lgs n. 209/2023.

Con riferimento a tali lavoratori, inoltre, è previsto che qualora il sostituto non abbia effettuato l'abbattimento dell'imponibile (50% o 60%), tali somme esenti non dovranno essere evidenziate nei punti 462 e 463 bensì nelle annotazioni (rispettivamente con codice **GA** o **GB**) al fine di consentire al percipiente la possibilità di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

I suddetti codici 16 e 17 sono stati introdotti anche ai fini della compilazione del corrispondente punto 551 relativo all'esposizione dei redditi esenti erogati da altri soggetti e conguagliati nella Certificazione Unica.

Come già previsto per le ulteriori tipologie di redditi esenti, il programma provvede all'inserimento del codice 16 o 17 nel punto 462 in presenza dei corrispondenti codici nel campo “*Somme esenti*” della sezione “*Altri dati > Oneri*” di **DIPE**, riportando nel punto 463 l'importo memorizzato in corrispondenza del medesimo campo.

Si ricorda che, nel corso del 2024, l'esenzione prevista per suddette tipologie di lavoratori impatriati poteva essere gestita nella procedura PAGHE, mediante i rispettivi codici 56 e 57 temporaneamente implementati al campo “*Somme esenti*” con la versione **PAGHE 2024.0.5**.

In funzione di quanto sopra, con l'installazione della versione **PAGHE 2025.0.4** (da effettuarsi prima del prelievo CU 2025), il programma provvederà a convertire i suddetti codici 56 e 57 nei rispettivi codici 16 e 17 specificamente introdotti per la compilazione della CU 2025.

L'eventuale gestione delle annotazioni GA e GB è manuale.

Fra i redditi esenti da esporre nei successivi punti **464** e **465**, inoltre, sono state previste ulteriori tipologie (non gestite all'interno della procedura PAGHE), identificate dai seguenti codici:

- codice **27** in caso di assegno unico universale erogato per i figli a carico ex art. 1 del D.lgs n. 230/2021 (interessa le certificazioni uniche rilasciate dall'INPS);
- codice **28** in caso di pensioni erogate da enti differenti da Inps, a favore delle vittime del terrorismo, esenti in base alla legge n. 206/2004.

Per il dettaglio di compilazione dei campi in oggetto si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 108).

➤ **Punto 474 – Erogazioni in natura**

Il punto 474, relativo all'importo di erogazioni in natura fruiti nel limite di esenzione di 1.000 euro (dipendenti senza figli a carico) è stato rinominato in "*Benefit base*" (in luogo della precedente denominazione "*Art. 51, comma 3 del Tuir*").

Somme erogate per premi di risultato

Nella sezione in oggetto:

- sono stati eliminati i punti 583 e 603, relativi a benefit fruiti in sostituzione di premi di risultato, sotto forma di buoni carburante ex DL n. 5/2023, non più previsti;
- i punti 580 e 600, relativi alla quota di premi di risultato fruiti sotto forma di erogazioni in natura, nell'ipotesi di non concorrenza alla formazione del reddito nel limite di 1.000 euro (lavoratori senza figli a carico), sono stati rinominati in "*di cui benefit base*" (in luogo della precedente denominazione "*di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir*").

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

Nella sezione in oggetto sono stati inseriti i punti da **671** a **673**, relativi ai compensi erogati per "prestazioni aggiuntive del personale sanitario", sui quali, ai sensi dell'art. 7, c. 1 e 2, del D.L. n. 73/2024, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 15%.

La compilazione di tali campi è manuale.

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir

Le istruzioni CU 2025 prevedono l'esposizione nella sezione in oggetto anche degli interessi su mutui e dei canoni di locazione relativi all'abitazione principale, eventualmente rimborsati dal datore di lavoro in applicazione dell'art. 51 del TUIR.

Tali importi devono essere identificati dagli specifici codici al punto 702:

- **7**, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- **10**, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- **46**, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
- **48**, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
- **97**, canone per locazione abitazione principale.

Come lo scorso anno, il programma provvede alla compilazione della sezione in oggetto in base alle informazioni memorizzate nell'apposita sezione "*F4 Dett. somme rimborsate*", accessibile in corrispondenza del campo "*Somme rimborsate non soggette a tassazione*" della sezione "*Altri dati > Oneri*" di **DIPE**, e dell'equivalente campo "*Altre somme rimborsate*" della sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*".

Qualora nel corso del 2024 il sostituto abbia provveduto a rimborsare uno dei suddetti oneri sostenuti dal dipendente, il programma non ha memorizzato tale informazione nella sezione “*Altri dati > Oneri*” di **DIPE**.

Mediante il comando **UTYRIMB** fornito con la versione **PAGHE 2025.0.4**, è possibile rilevare gli oneri in questione rimborsati nel corso del 2024 ai fini della compilazione automatica della suddetta sezione “*F4 Dett. somme rimborsate*”.

Si sottolinea che nella sezione in oggetto devono essere esposte le somme rimborsate per beni e servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’articolo 51 del TUIR.

In funzione di quanto sopra, in fase di prelievo dati, gli importi inseriti con i suddetti codici 7, 10, 46, 48 e 97 nella sezione “*F4 Dett. somme rimborsate*” di **DIPE** > “*Altri dati > Oneri*” verranno riportati nella sezione “*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione*” della CU a condizione che l’importo dei *fringe benefit* riconosciuti non risulti successivamente assoggettato ad imposta (campo “*Retribuzione in natura assoggettata a tassazione*” di **DIPE** > “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” non valorizzato), e quindi nel caso in cui l’importo complessivamente riconosciuto a titolo di *fringe benefit* risulti di importo non superiore al limite di esenzione previsto sulle retribuzioni in natura (1.000 euro o 2.000 euro per dipendenti con figli a carico).

Inoltre, con riferimento alle eventuali spese rimborsate da precedenti sostituti d’imposta, da esporre nei punti da 707 a 713 della CU, le istruzioni precisano che, nel caso in cui in sede di conguaglio, le somme rimborsate del precedente sostituto siano state assoggettate a tassazione in quanto non più verificati i limiti per la non concorrenza alla formazione del reddito, si dovrà comunque procedere alla compilazione della sezione relativa agli altri sostituti, al fine di indicare quanto operato dai precedenti sostituti.

Pertanto, le somme rimborsate da un precedente sostituto per interessi su mutui o canoni di locazione, indicate nella sezione “*F4 Dett. somme rimborsate*” della relativa sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” verranno comunque riportate nella sezione “*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione / Sezione altri sostituti*” della CU anche nel caso in cui, in sede di conguaglio, il sostituto dichiarante abbia provveduto ad assoggettare ad imposta tali somme a seguito del superamento del limite esente su *fringe benefit*.

Per il dettaglio delle informazioni richieste in tale sezione e delle modalità di prelievo dati dalla procedura PAGHE, si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 69).

Indennità tredicesima mensilità

Inserita la sezione in oggetto (punti da **721** a **731**) per l’esposizione dei dati relativi all’indennità una tantum di 100 euro (rapportati al periodo di lavoro) prevista, per l’anno 2024, dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, e successivamente modificato dal D.L. n. 167/2024.

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, era prevista a favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente, in presenza di determinate condizioni economiche e familiari; tali condizioni prevedono in particolare:

- reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28.000 euro;
- capienza dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni spettanti su tali redditi;
- presenza di almeno un figlio a carico.

I sostituti d’imposta, su richiesta del lavoratore, erano tenuti a riconoscere l’indennità unitamente all’erogazione della tredicesima mensilità, provvedendo, in sede di conguaglio, alla verifica di spettanza della stessa e al recupero dell’importo precedentemente erogato e non spettante.

Di seguito si riporta il dettaglio delle informazioni richieste in tale sezione e le relative modalità compilazione automatica.

➤ **Punto 721 – Redditi di lavoro dipendente**

In tale punto deve essere indicato il reddito di lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo), al fine di verificare che l’imposta lorda calcolata su tali redditi sia di importo superiore alla relativa detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1 del Tuir.

Il programma riporta in tale punto l’imponibile IRPEF rilevato nella sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” e nella sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” (precedenti rapporti conguagliati nella Certificazione) con riferimento ai soli rapporti di lavoro dipendente; pertanto, come previsto in fase di

erogazione dell'indennità (vedi vers. PAGHE 2024.3.3), dalla sezione "*Lavoro precedente*" non vengono rilevati i progressivi relativi a rapporti di collaborazione o a tipologie di reddito diverse dal lavoro dipendente (progressivi caratterizzati dal codice 1 o 31 al campo "*Codice qualifica*" o dal codice 2 al campo "*Tipo reddito*", nonché, per i collaboratori, dalla valorizzazione del campo "*Compenso lordo*" del riquadro "*Collaboratori coordinati continuativi*" o dalla presenza del codice 5 o 30 al campo "*Codice altri redditi*").

Si sottolinea che in tale punto non vengono sommati gli eventuali importi di mance e premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, i quali, in sede di dichiarazione 730, verranno separatamente rilevati e computati nel reddito utile ai fini della suddetta verifica di capienza dell'imposta lorda rispetto alle relative detrazioni (indicazione presente nell'attuale bozza della circolare di liquidazione del 730).

➤ **Punto 723 – Indennità erogata**

In tale punto deve essere indicato l'importo dell'indennità erogata.

Il programma riporta il valore memorizzato nel relativo campo "*Bonus 100 euro D.L. 113/2024*" presente nella sezione "*Progressivi > Irpef e detrazioni*" di **DIPE** nonché nelle eventuali sezioni "*Altri dati > Lavoro precedente*" conguagliate nella Certificazione Unica.

➤ **Punto 724 – Indennità non erogata**

In tale punto deve essere indicato l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Il campo non viene mai compilato dal programma in quanto relativo ad una casistica non meglio specificata e non gestita.

➤ **Punto 725 – Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio**

In tale punto deve essere indicato l'importo dell'indennità eventualmente recuperata in sede di conguaglio.

Con il prelievo dati, il programma rileva tale informazione dall'archivio dello storico voci di calcolo (**GESSTO**), verificando gli eventuali importi trattenuti (importi negativi) con la voce collegata al campo "*Erogazione bonus 100 euro D.L. 113/2024*" della tabella **TB1201** (voce *standard 9822*) e, in caso di conguaglio tardivo (comando **CONGRIT**), con la voce collegata al campo "*Conguaglio tardivo bonus 100 euro D.L. 113/2024*" (voce *standard 9823*).

Con la stessa modalità viene verificata anche la voce di calcolo eventualmente utilizzata dall'utente (in sostituzione delle precedenti) al fine di inserire manualmente l'importo dell'indennità da recuperare (voce identificata dal codice 170 al campo "*Cod. aggiorn. dipendente*").

➤ **Punto 726 – Giorni lavoro dipendente**

In tale punto deve essere indicato il numero di giorni di lavoro dipendente per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 c. 1 del Tuir.

Nel caso in cui nel presente punto siano considerati anche giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, nelle annotazioni (cod. **CI**) dovrà essere indicata la data di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro.

Ai fini della compilazione del punto 726, il programma determina i giorni di detrazione spettanti per il 2024 in relazione ai soli rapporti di lavoro dipendente, con le stesse modalità applicate in sede di conguaglio ai fini del calcolo dell'indennità spettante.

Vengono conteggiati anche i giorni di detrazione relativi ad eventuali precedenti rapporti di lavoro (progressi "*Lavoro precedente*" di **DIPE**) conguagliati nella Certificazione, ad esclusione di quelli riferiti a rapporti di collaborazione o altri redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente.

Qualora nel punto 726 risultino compresi giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, verrà automaticamente generata l'annotazione **CI** nella quale verranno evidenziate le date di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro dipendente considerato nel calcolo dei giorni di spettanza (compreso quello principale oggetto della Certificazione).

In assenza di diversa indicazione, il programma provvede alla compilazione dei punti 721 e 726 anche nel caso in cui l'indennità in oggetto non sia stata erogata, al fine di fornire sempre le informazioni utili per la verifica di spettanza del bonus in sede di 730.

Qualora nella compilazione dei precedenti punti risultino considerati i dati relativi a precedenti rapporti con altro sostituto, nei punti da **727** a **730** devono essere dettagliati i valori di reddito lavoro dipendente, indennità erogata, non erogata e recuperata relativi al precedente rapporto (già compresi rispettivamente nei punti 721, 723, 724 e 725), riportando nel punto **731** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta.

In tal caso:

- nel punto **727** ("Redditi di lavoro dipendente") viene riportato l'imponibile Irpef rilevato dallo specifico progressivo "*Lavoro precedente*" (conguagliato nella CU) relativo al rapporto di lavoro dipendente con altro sostituto;
- nel punto **728** ("Indennità erogata") viene riportato l'importo presente al campo "*Bonus 100 euro D.L. 113/2024*" del suddetto progressivo "*Lavoro precedente*";
- nel punto **731** ("Codice fiscale sostituto") viene riportato il codice fiscale del precedente sostituto.

Nelle istruzioni CU viene precisato che, in caso di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro (con o senza estinzione del sostituto cedente), deve essere compilato anche il punto **730** ("Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio") indicando l'eventuale importo di indennità recuperato dal precedente sostituto.

Il programma determina tale importo con le stesse modalità sopra descritte (punto 725), verificando lo storico voci di calcolo (**GESSTO**) relativo al sostituto d'imposta rilevato nei progressivi "*Lavoro precedente*" riferibili ad operazione straordinaria con passaggio diretto del dipendente (verifica delle voci relative alla matricola con stesso codice fiscale, presente nella precedente azienda). Lo stesso importo verrà riportato anche nel punto 725.

Particolari tipologie reddituali

Fino allo scorso anno la compilazione della sezione in oggetto (punti da **741** a **746**) era richiesta solo in presenza di particolari tipologie reddituali specificamente identificate.

Le istruzioni CU 2025 prevedono invece che tale sezione sia sempre compilata in presenza di redditi ai punti 1, 2 e 4 della sezione "Dati fiscali", sempreché non riferiti a somme corrisposte all'erede (codice "Z" al punto 8 dei dati anagrafici del dipendente).

Conseguentemente è stato rivisto ed integrato l'elenco dei codici utilizzabili nei punti 741, 743 e 745 per l'identificazione delle tipologie reddituali esposte nei successivi punti 742, 744 e 746.

Di seguito si riporta l'elenco dei codici identificativi delle diverse tipologie reddituali previste, evidenziando il corrispondente codice precedentemente previsto per la medesima tipologia di reddito nella CU 2024:

| Cod. CU 2025 | Descrizione | Cod. CU 2024 |
|---------------------|---|---------------------|
| 1 | redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a); | – |
| 2 | compensi percepiti dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) del Tuir); | – |
| 3 | indennità e compensi percepiti per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b) del Tuir); | – |
| 4 | somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir); | – |
| 5 | redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-.bis) del Tuir); | 2 |
| 6 | remunerazione dei ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d) del Tuir); | – |
| 7 | compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN e del personale di cui all'art. 102 del DPR n. 382/1980 e art. 6, c. 5, del | 3 |

| | | |
|-----------|--|---|
| | Dlgs n. 502/1992 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, c. 7, della L. n. 662/1996 (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir); | |
| 8 | indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, comma 1, lett. f) del Tuir); | 4 |
| 9 | indennità percepite per le cariche elettive (art. 50, comma 1, lett. g) del Tuir); | 5 |
| 10 | rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. h) del Tuir); | 6 |
| 11 | prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs n. 124/1993, erogate sotto forma di rendita assoggettate a tassazione ordinaria (art. 50, comma 1, lett. h-bis) del Tuir); | 1 |
| 12 | altri assegni periodici (art. 50, comma 1, lett. i) del Tuir); | 7 |
| 13 | compensi percepiti per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l) del Tuir); | – |

In funzione delle novità sopra descritte, ai fini della compilazione della sezione “*Particolari tipologie reddituali*” il programma di prelievo dati CU è stato modificato come di seguito descritto:

1. i redditi relativi ai collaboratori (codice 8 o 9 al campo “*Trattamento IRPEF*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE**), vengono riportati nella sezione in oggetto con il codice **5** (in luogo del precedente codice 2);
2. i redditi relativi alle matricole caratterizzate dai seguenti codici al campo “*Categorie particolari*” (scheda “*Altro*” di **DIPE**), verranno riportati nella sezione in oggetto con il relativo codice tipologia reddituale:

| Cod. “ <i>Categorie particolari</i> ” | Cod. tipologia reddituale |
|--|---------------------------|
| M (Soci di cooperative) | 2 |
| N (Indennità per incarichi svolti in qualità di dipendente) | 3 |
| P (Beneficiari borse di studio) (*) | 4 |
| Q (Ministri del culto) | 6 |
| Y (Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili) | 13 |

(*) Come beneficiari di borse di studio o di assegno per fini di studio o di addestramento professionale, vengono inoltre rilevate le matricole caratterizzate dal codice “**B**” (tirocinanti) o “**L**” (partecipanti a stage) al campo “*Categoria INAIL*” (scheda “*Trattenute*” di **DIPE**), i cui redditi verranno quindi riportati con codice 4 nella sezione in oggetto.

3. i redditi relativi alla generalità dei lavoratori non rientranti nelle tipologie sopra indicate verranno riportati nella sezione “*Particolari tipologie reddituali*” con il codice **1** (redditi di lavoro dipendente).

In funzione di quanto sopra, pertanto, nel punto 741 verrà riportato il codice individuato come sopra descritto e nel successivo punto 742 il corrispondente reddito (già compreso nel punto 1, 2 o 4) rilevato al campo “*Imponibile IRPEF*” della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” (al netto degli eventuali oneri deducibili spettanti).

Come già previsto gli scorsi anni, nella sezione “*Particolari tipologie reddituali*” verranno riportati anche i redditi relativi a precedenti rapporti di lavoro inseriti nella sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE**, identificati dallo specifico codice indicato al campo “*Codice altri redditi*”.

A tal proposito si sottolinea in particolare che:

- i progressivi “*Lavoro precedente*” relativi a rapporti di collaborazione vengono individuati dalla presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - presenza dello specifico codice 5 al campo “*Codice altri redditi*”;
 - compilazione della sezione “*Collaboratori coordinati continuativi*”;
 - presenza del codice 30 al campo “*Codice altri redditi*”, previsto convenzionalmente all'interno della procedura per l'identificazione distinta dei collaboratori non residenti (tali redditi verranno comunque riportati nella sezione in oggetto con il codice 5 previsto in generale per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione);
- i progressivi “*Lavoro precedente*” caratterizzati dai codici 7, 8, 9, 10 e 12 al campo “*Codice altri redditi*” vengono rilevati e riportati nella sezione “*Particolari tipologie reddituali*” della CU solo se contestualmente caratterizzati dal codice 2 al campo “*Tipo reddito*”.

In funzione di quanto sopra, prima di procedere al prelievo dati CU, è necessario installare la versione **PAGHE 2025.0.4**, con la quale il programma provvederà automaticamente ad aggiornare il “Codice altri redditi” già presente nei progressivi “Lavoro precedente” relativi al 2024, sostituendo il precedente codice con il corrispondente codice previsto nella CU 2025, sulla base della correlazione evidenziata nella tabella sopra riportata.

Si precisa inoltre quanto segue:

- i redditi rilevati come sopra descritto nella sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni” e nella sezione “Altri dati > Lavoro precedente” verranno esposti cumulativamente nella sezione “Particolari tipologie reddituali” a parità di codice identificativo;
- i progressivi “Lavoro precedente” non caratterizzati da alcun “Codice altri redditi” (ad eccezione di quelli comunque identificati dalla compilazione della sezione “Collaboratori coordinati continuativi”) verranno rilevati come redditi di lavoro dipendente e conseguentemente esposti con codice 1 nella sezione in oggetto.

Pertanto, rimane cura dell’utente aggiornare gli eventuali progressivi “Lavoro precedente” (non relativi a rapporti di lavoro dipendente) nei quali non risulti indicato alcun “Codice altri redditi”, ma che, in funzione della nuova codifica, debbano essere specificamente identificati ai fini della CU 2025.

Dati previdenziali ed assistenziali

Sezione 5 – Altri enti

Il programma è stato allineato a quanto previsto nelle istruzioni di compilazione CU 2025 in merito ai codici ammessi al punto 80 (“Categoria”) della sezione in oggetto.

In particolare:

- è stato modificato (da “I” a “L”) il codice relativo ai lavoratori iscritti alla gestione separata ENPAPI;
- è stato modificato (da “N” a “M”) il codice relativo ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPGI.

Dati assicurativi INAIL

➤ **Punto 92 – “Posizione assicurativa territoriale” (Lavoratori subordinati giornalisti)**

A partire dalla CU 2025, anche per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nel punto in oggetto deve essere indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice (in luogo del codice identificativo dell’azienda/datore di lavoro previsto lo scorso anno in relazione al periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2023).

Pertanto, anche per tali dipendenti verrà riportato il codice della PAT di riferimento (9 cifre) ed il relativo codice di controllo (2 cifre) rilevati dalla sezione “Progressivi > INAIL” di **DIPE**.

Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Dati previdenziali

Nella sezione “Dati previdenziali” della Certificazione lavoro autonomo è stato inserito il **punto 31** – “*Tipo rapporto*”, nel quale deve essere inserito il codice tipo rapporto indicato nel flusso Uniemens relativo ai contributi pagati alla Gestione separata INPS:

- 13** Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (rapporti attivati fino al 31/12/2016);
- 09** Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). Il presente codice non può essere utilizzato per i rapporti di lavoro sportivo di cui al D.lgs.36/2021 per il quale deve essere utilizzato quanto illustrato nel punto 2.3 sezione 3 bis;
- 07** Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi);
- D1** Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D2;
- D2** Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D1;
- D3** Sportivo dilettante con copertura assicurativa;
- D4** Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D5;
- D5** Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D4;
- D6** Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa;
- D7** Sportivo dilettante impiegato pubblico.

Sono stati inoltre integrati i valori previsti al punto 33 (“Categoria”) e riviste le modalità della compilazione della sezione in oggetto per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per il dettaglio delle casistiche e modalità di compilazione automatica della Certificazione lavoro autonomo mediante prelievo dalla procedura PAGHE, si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 95).

Annotazioni

➤ **Annotazione CI**

Inserita l’annotazione in oggetto che deve essere riportata nel caso in cui nel numero di giorni utili al calcolo dell’indennità tredicesima mensilità (bonus 100 euro D.L. 113/2024), indicati nel punto 726, siano compresi anche giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro dipendente; in tal caso, nell’annotazione CI devono essere indicate le date di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro (vedi pag. 12).

➤ **Annotazione CN**

Inserita l’annotazione in oggetto per l’esposizione delle somme arretrate di assegno unico universale riferite ad anni precedenti, non gestite nella procedura PAGHE.

➤ **Annotazione GA e GB**

Con riferimento ai lavoratori impatriati nel 2024 ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 209/2023, sono state inserite le annotazioni in oggetto con le quali deve essere indicato l’importo della relativa quota che non concorre alla formazione del reddito (50% o 60% delle somme corrisposte) nell’ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto il corrispondente abbattimento dell’imponibile (vedi pag. 10).

Tali annotazioni sono a gestione manuale.

Gestione Certificazione Unica

GESCUD

Gestione modello CU

GESCUD è il programma che consente di interfacciarsi con la procedura **UNICA** al fine di gestire le informazioni prelevate dagli archivi **PAGHE** per la compilazione della Certificazione Unica.

Per procedere alla compilazione automatica delle certificazioni mediante prelievo dei dati dagli archivi del dipendente è necessario selezionare l'apposita funzione di prelievo dati; tale funzione può essere effettuata:


- per tutte le aziende/dipendenti gestiti (**GESCUD** > “Gestione > Prelievo certificazioni”);
- per tutti i dipendenti dell'azienda selezionata (**GESCUD** > “Gestione > Gestione certificazioni > Prelievo dati > Lavoro dipendente”)
- per il singolo dipendente selezionato (**GESCUD** > “Gestione > Gestione certificazioni > sez. Lavoro dipendente > pulsante “Prelievo” sul percipiente selezionato).

La gestione ha lo scopo di semplificare il controllo dei dati acquisiti e di consentire l'apporto di modifiche o integrazioni.

Il comando deve essere eseguito selezionando l'anno di riferimento dei redditi certificati; il programma propone automaticamente l'anno precedente a quello indicato nella tabella “Anno e mese di elaborazione” (**TB0002**).

Per la gestione del modello CU relativo ad altri anni è necessario selezionare la funzione “*Varia anno*” (**GESCUD** > “*Tabelle*”) e indicare l'anno interessato.

L'anno selezionato viene evidenziato nel campo “Anno” posto nella parte superiore destra della maschera di avvio del comando **GESCUD**:



Il programma **GESCUD** è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Tabelle**: contiene alcune tabelle e funzioni per l'impostazione generale dell'elaborazione delle certificazioni;
- **Gestione**: contiene le funzioni per la gestione delle singole certificazioni;
- **Stampa**: contiene le stampe relative alle certificazioni.

Tabelle

Enti assistenziali


Tale tabella consente di selezionare ed impostare gli enti assistenziali la cui contribuzione sanitaria versata, deve essere riportata nei campi 441 e 442 della sezione oneri deducibili.

Per il dettaglio della gestione si rinvia all'apposito paragrafo della sezione "Guida alla compilazione" (vedi pag. 56).

Personalizzazioni ed annotazioni

Tale tabella consente di impostare alcune particolari modalità di compilazione della certificazione e/o inserire delle annotazioni fisse da riportare su tutte le certificazioni elaborate.

La tabella può essere creata per singola azienda/filiale, oppure per tutte le aziende/filiali, selezionando il codice "0" nel campo "Azienda".



In tale sede, inoltre, è possibile variare il testo proposto nelle annotazioni libere (codice ZZ) generate automaticamente dal programma in presenza determinate casistiche.

A tal fine, è necessario selezionare il codice convenzionale identificativo della specifica annotazione e quindi modificare il testo proposto.

Per la CU 2025 è prevista la gestione della sola annotazione di seguito indicata, con riferimento alla quale si evidenzia il codice convenzionale da richiamare ai fini della variazione, la descrizione *standard* proposta dal programma ed il riferimento alla descrizione della casistica interessata:

| Cod. | Descrizione standard | Rif. |
|-----------|---|-----------------|
| X3 | <i>"La tassazione è stata applicata anche sulle erogazioni in natura nonostante inferiori al limite esente"</i> | (vedi pag. 107) |

Nella tabella in oggetto, inoltre, sono disponibili le seguenti impostazioni.

➤ *"Codice eventi eccezionali"*

In tale campo è possibile impostare, a livello generale, la compilazione del campo *"Eventi eccezionali"* del modello (punto 9 della sezione relativa ai dati anagrafici percipiente, vedi parag. *"Guida alla compilazione"*, pag. 36).

➤ *“Prelievo da DMA variazione”*

Ai fini della compilazione della “Sezione 2 INPS Lavoratori subordinati gestione pubblica” dei “Dati previdenziali ed assistenziali”, tale campo consente di rilevare eventuali competenze arretrate trasmesse mediante una denuncia a Variazione, gestita all’interno del comando **DMAVAR**, in aggiunta ai dati rilevati dalle denunce ordinarie presenti nella gestione **DMA**.

Si precisa che, sulla base delle istruzioni di compilazione della CU, tali competenze arretrate devono essere riportate nella sezione in oggetto per denunciare contributi né dichiarati né versati negli anni precedenti. A tal fine, è cura dell’utente contrassegnare il campo in oggetto nel caso in cui le denunce di Variazione trasmesse nel 2024 con riferimento ad anni precedenti siano state elaborate esclusivamente per comunicare dati mai trasmessi in precedenza.

Per il dettaglio di compilazione della “Sezione 2 INPS Lavoratori subordinati gestione pubblica” si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 75)

➤ *“Contribuzione FASC esposizione nella sezione Oneri deducibili”*

Tale campo consente di inserire nella sezione “Oneri deducibili” della CU la contribuzione versata all’ente FASC (fondo agenti spedizionieri e corrieri).

Si sottolinea che, sulla base delle istruzioni di compilazione della CU, si ritiene che la contribuzione dovuta al FASC, obbligatoria ai sensi di legge (vedi anche D.Lgs. n. 509/1994), costituisca contribuzione previdenziale che non concorre a formare il reddito e come tale non debba essere esposta nella sezione “Oneri deducibili”.

Per tale motivo, all’interno della procedura PAGHE, l’imponibile fiscale della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” di **DIPE** risulta memorizzato al netto di tale contribuzione (gestita mediante la tabella **TB0305**), e quest’ultima non viene memorizzata distintamente come onere deducibile nella sezione “*Altri dati > Oneri*” di **DIPE**.

Tuttavia, qualora si intenda comunque esporre la contribuzione FASC come onere deducibile, è possibile compilare il campo in oggetto indicando il codice “D” per prelevare la sola contribuzione c/dipendente oppure il codice “T” per prelevare la contribuzione sia c/dipendente che c/azienda.

In presenza di tali codici (D o T), in fase di prelievo dati il programma provvederà a rilevare la contribuzione memorizzata nel riquadro “*Contribuzione a enti*” dei “*Progressivi > Contributi sociali*” di **DIPE**, con riferimento all’ente caratterizzato dal codice ente **51** (“*FASC-Fondo agenti sped. e corr.*”).

L’importo di tali contributi verrà quindi sommato nel punto 431 della relativa CU (“*Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5*”) ed evidenziato distintamente, con codice 1, nei punti 432/433.

➤ *“Prendi indirizzo da altra filiale”*

Tale campo consente di riportare nella sezione “Dati anagrafici” relativi al datore di lavoro, l’indirizzo di una filiale dell’azienda specificata dall’utente, in luogo di quello presente nei dati anagrafici della filiale di appartenenza del dipendente (riquadro “*Dati anagrafici*” della scheda “*Anagrafica*” di **AZIE**).

A tal fine è necessario contrassegnare il campo “*Prendi indirizzo da altra filiale*” e indicare la filiale dalla quale si desidera prelevare l’indirizzo del sostituto.

➤ *“Verifica retribuzione in natura non conguagliata”*

Tale campo consente di selezionare la modalità operativa in presenza di erogazioni in natura assoggettate a tassazione sebbene di importo inferiore al limite esente (vedi pag. 107).

Sono previste le seguenti opzioni:

- S** il programma procede alla riduzione dei redditi per un importo pari all’erogazione in natura, con contestuale generazione di un’apposita annotazione (vedi sopra codice “X3”);
- R** il programma procede solo alla riduzione dei redditi imponibili;
- N** (valore di *default*) non viene effettuata alcuna variazione.

➤ **“Verifica qualifica TD / TI per i collaboratori”**

All'interno della procedura PAGHE, i rapporti di collaborazione (“*Trattamento IRPEF*” “8” o “9”), sono considerati, per *default*, come rapporti a tempo determinato (indipendentemente dalla qualifica indicata nell'anagrafica del collaboratore) e i relativi compensi memorizzati e conseguentemente esposti in CU come redditi di lavoro con contratto a tempo determinato.

Compilando il campo in oggetto è possibile esporre tali compensi in maniera differenziata in funzione della Qualifica INPS-3 associata al collaboratore (tempo determinato o indeterminato).

Indicando “Si” in tale campo, in fase di prelievo dei dati il programma verificherà la rispettiva “*Qualifica INPS – 3*” (scheda “*Dati general*” di **DIPE**), esponendo i relativi redditi nel punto 1 della CU in caso di qualifica pari ad “I” (tempo indeterminato), oppure nel punto 2 in caso contrario.

Per l'esposizione degli eventuali compensi relativi a precedenti rapporti di collaborazione memorizzati nella sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE**, il programma verificherà in anagrafica dipendenti la presenza della matricola di riferimento del precedente rapporto, procedendo alla verifica della relativa qualifica INPS come sopra descritto.

In caso di progressivo “*Lavoro precedente*” creato manualmente, lo specifico compenso verrà computato nel punto 1 o 2 della CU coerentemente con la modalità di inserimento del reddito imponibile all'interno del progressivo (“*Imponibile irpef*” e “*di cui a tempo determinato*”).

In presenza del valore “No” nel campo in oggetto (impostazione di *default*), il programma procederà all'esposizione dei redditi da collaborazione sempre nel punto 2 della CU, indipendentemente dalla qualifica indicata nell'anagrafica del collaboratore.

➤ **“Dipendenti Ex ENPALS esposizione contributi IVS”**

Con riferimento ai lavoratori subordinati iscritti a gestioni Ex Enpals, tale campo consente di selezionare la modalità di compilazione della “Sezione 1 – INPS Lavoratori subordinati” all'interno dei “Dati previdenziali ed assistenziali” della Certificazione lavoro dipendente e assimilati.

Sono previste le seguenti opzioni:

N (impostazione di *default*) come in precedenza, per i lavoratori dipendenti Ex Enpals, la Sezione 1 dei dati previdenziali viene compilata con le modalità previste nelle istruzioni CU, di seguito riepilogate:

- viene barrato il campo 3 “*Altro*”;
- il valore di “*Imponibile previdenziale*” viene prelevato dalla sezione “*Altri dati > Modello O1/M*” (“*Progressivo competenze*” + “*Altre competenze*”), senza ragguaglio al massimale IVS annuo;
- nel punto “*Contributi a carico del lavoratore trattenuti*” vengono riportati solo gli eventuali contributi minori a carico del lavoratore (non la contribuzione IVS).

In caso di apprendista che viene mantenuto in servizio al termine del contratto di apprendistato, vengono creati due progressivi per distinguere il periodo con la qualifica di apprendista (contribuzione IVS versata al FPLD) da quello successivo.

S per i lavoratori in questione, la sezione 1 verrà compilata con le modalità previste per la generalità dei lavoratori subordinati; pertanto:

- viene barrato il campo 2 “*INPS*”;
- il valore di “*Imponibile previdenziale*” viene riportato nei limiti del massimale IVS annuo;
- nel punto “*Contributi a carico del lavoratore trattenuti*” viene riportato il totale dei contributi a carico dipendente trattenuti (contribuzione IVS e contributi minori).

In caso di mantenimento in servizio al termine del contratto di apprendistato, viene creato un unico progressivo compilato con le modalità sopra descritte.

Per un maggior dettaglio delle indicazioni previste in merito all'esposizione dei dati previdenziali relativi ai lavoratori Ex Enpals, si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 78).

Operazioni straordinarie

Tale tabella è utile per la corretta compilazione delle certificazioni in presenza di operazioni straordinarie.

Per istruzioni dettagliate si rinvia all'apposito paragrafo "Operazioni straordinarie" della "Guida alla compilazione" (v. pag. 103).


Correlazione modelli in stampa

Tale tabella consente di definire in fase di stampa quali copie stampare:

- Originale per il percipiente del modello sintetico
- Copia per il percipiente del modello sintetico
- Istruzioni per il contribuente
- Modello ordinario per l'azienda
- Copia del modello sintetico per l'azienda
- Modulo per la scelta dell' 8/5/2 per mille

Ciascun codice "Tipo CU" corrisponde alla rispettiva riga di correlazione, nella quale devono essere contrassegnate le caselle corrispondenti alle copie che si intendendo inserire nella stampa.

È possibile definire 9 diverse tipologie di stampa (righe da 1 a 9):



| Tipo CU | Originale Dipendente sintetico | Copia Dipendente sintetico | Istruzioni | Modello Azienda ordinario | Copia Azienda sintetico | Scelta 8/5/2 x 1000 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | <input type="checkbox"/> |

Mese rilascio CU

Rilascio CU licenziati nel mese Sì

Nella tabella, inoltre, sono presenti le scelte relative alla generazione del file *.pdf* (comando **PDFPAG**) per l'invio e-mail o l'archiviazione / pubblicazione delle certificazioni.

Mese rilascio CU:

indicare il mese nel quale deve essere generata la certificazione in formato *.pdf*.

In tal caso, eseguendo il comando **PDFPAG**, scelta 1 o 3, per il mese indicato nel presente campo, il programma provvederà ad inserire le certificazioni relative all'anno precedente a quello in elaborazione.

Rilascio CU licenziati nel mese:

indicare se generare mensilmente le certificazioni dei dipendenti licenziati tra i modelli da inviare in formato *.pdf*.

In tal caso, eseguendo il comando **PDFPAG**, scelta 1 o 3, il programma, con riferimento ai soli dipendenti licenziati nel mese, provvederà ad inserire le certificazioni relative all'anno in elaborazione.

Si precisa che con le scelte 2 e 4 del comando **PDFPAG** ("Elaborazione CU – Invio e-mail / Archiviazione"), il programma genera automaticamente, in formato *.pdf*, le certificazioni relative all'anno precedente a quello in elaborazione (solo per tali scelte al campo "Anno elaborazione" di **PDFPAG** viene impostato l'anno precedente a quello in elaborazione, indicato in tabella **TB0002** "Anno e mese di elaborazione").

Varia anno

Selezionando tale scelta è possibile variare, a livello generale, l'anno di riferimento per la gestione delle certificazioni.

Analoga funzione è disponibile anche a livello di singola azienda nella sezione “*Gestione certificazioni*”.

Gestione

Tale sezione contiene le funzioni di prelievo e gestione dei dati per l'elaborazione delle certificazioni.

Prelievo certificazioni

Tale funzione consente di procedere alla compilazione automatica delle certificazioni lavoro dipendente per tutti i dipendenti delle aziende selezionate, sulla base dei dati prelevati dai rispettivi archivi.

Mediante tale funzione, con riferimento agli associati in partecipazione, il programma provvede anche alla compilazione delle certificazioni lavoro autonomo e, per la sola sezione “Dati assicurativi INAIL”, del quadro lavoro dipendente.




Al campo “*Tipo prelievo*” è possibile selezionare la modalità di prelievo delle certificazioni, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- 1 **Prelievo**
Viene effettuato il prelievo delle certificazioni per le aziende per le quali tale elaborazione non risulti già chiusa (sono comunque esclusi i dipendenti la cui certificazione viene elaborata manualmente).
- 2 **Prelievo e chiusura**
Viene effettuato il prelievo come indicato al punto precedente ed impostato il blocco del prelievo per la sezione “*Lavoro dipendente*” (valorizzazione del campo “*Blocco prelievo*” del lavoro dipendente nella sezione “*Completamento dati*” della gestione della comunicazione, evidenziato da apposita icona in gestione dichiarazioni, sezione lavoro dipendente).
L'impostazione del suddetto blocco prelievo consente di evitare la riesecuzione del prelievo in fase di stampa delle certificazioni lavoro dipendente mediante l'apposita scelta del comando **GESCUD**.
- 3 **Apertura, prelievo e chiusura**
Viene effettuata la stessa elaborazione evidenziata al punto precedente anche per le certificazioni delle aziende selezionate che risultano chiuse.

Gestione certificazioni

Tale scelta consente di accedere direttamente alla gestione dell'intera comunicazione aziendale all'interno della procedura **UNICA** (sezione **QUACER** di **UNICA**), selezionando il codice azienda utilizzato nell'anagrafica **PAGHE**.

In tale sede è possibile accedere e gestire le singole certificazioni elaborate nonché le ulteriori informazioni richieste ai fini della comunicazione telematica.



| Quadro | | | | Quadro | | | |
|--------|------------------------|--|---|--------|----------------------------|--|--|
| D | Lavoro dipendente | | ✓ | 5 | Prelievo dati | | |
| A | Lavoro autonomo | | ✓ | 7 | Invio e-mail PDF | | |
| L | Locazioni brevi | | | 8 | Gestione tabelle | | |
| T | Comunicazione 730-4 | | | N | Annullamento comunicazione | | |
| 1 | Completamento dati | | | B | Cambio anno | | |
| 2 | Dati anagrafici | | | | | | |
| 3 | Chiusura comunicazione | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


Per il dettaglio della compilazione dei campi presenti nei vari quadri che costituiscono la Comunicazione, con riferimento al prelievo dei dati dalla procedura PAGHE, si rinvia agli appositi paragrafi del presente documento.

Per specifiche in merito alla gestione delle singole scelte si rimanda al "Manuale UNICA" allegato alla versione **UNICA 2025.0.0**.

Stampa

Stampa Certificazioni

Nella sezione “*Stampa certificazioni*” sono presenti le opzioni di stampa di seguito dettagliate.



1. Stampa certificazioni

Correlazione modelli (copie): indicare le copie che si desidera includere nella stampa, facendo riferimento ai codici “*Tipo CU*” impostati nella tabella “*Correlazione modelli in stampa*” (v. pag. 22).

Ristampa (Si o No): indicare “**Si**” se si desidera stampare anche i modelli che risultano già stampati (valorizzazione del campo “*Certificazione stampata da procedura PAGHE*” presente in “*Gestione dichiarazioni > Lavoro dipendente*” sezione “*Dati percipiente*”).

Stampa solo licenziati: indicare “**Si**” per procedere alla stampa delle sole certificazioni relative a dipendenti licenziati; in tal caso verrà visualizzata la seguente maschera, nella quale selezionare i dipendenti licenziati che si intendono includere nella stampa.



Estrai tutte le certificazioni: contrassegnare il campo per stampare anche le certificazioni dei percipienti non presenti nella procedura **PAGHE**.


Nei campi “*Da/A Azienda/Filiale/Matricola*” devono essere selezionati i limiti di ricerca e stampa delle certificazioni.

Tale selezione può essere effettuata anche mediante le schede “*Aziende*” e “*Filtri*” della maschera di impostazione della stampa, nelle quali è altresì possibile selezionare elenchi di aziende interessate o impostare criteri di ricerca e selezione dei dipendenti da includere nella stampa.

La valorizzazione dei campi “*Ordina per*” consente di impostare la modalità di raggruppamento e ordinamento dei modelli inclusi nella stampa.


L’ordinamento può essere effettuato per codice filiale, qualifica INPS, centro di costo (1, 2 o 3), reparto (1, 2 o 3), numero di matricola e ordine alfabetico.

In caso di selezione dell’ordinamento alfabetico, il programma propone un ulteriore filtro che consente di effettuare la stampa per gruppi di dipendenti:



In tale sede l'utente può definire diversi gruppi di dipendenti, indicando (con carattere maiuscolo) la prima lettera o parte del cognome dei dipendenti interessati.

Confermando la selezione, è possibile procedere alla stampa delle certificazioni direttamente in formato pdf ("Stampa grafica").



Al fine di velocizzare l'elaborazione, è consigliabile eseguire la stampa dopo la chiusura delle certificazioni dell'azienda; in caso contrario, infatti, prima di procedere alla stampa il programma riesegue automaticamente il prelievo dei dati per le certificazioni non manuali.

Ai fini della stampa della certificazione in modalità **fronte/retro**, il programma segue le relative impostazioni selezionate all'interno della procedura **UNICA** (vedi relativo manuale di gestione).

In caso di attivazione della stampa fronte/retro, al fine di stampare su fogli separati la scheda per la scelta della destinazione dell'8/5/2 per mille dell'IRPEF e le informazioni per il contribuente, è necessario indicare il valore "Si" o spazio (default) nel campo "Stampa fronte/retro: separa scheda 8/5/2 x 1000 e informazioni" della "Tabella personalizzazione procedura" (TB1203, sezione "CUD").


Indicando "Si" nel suddetto campo verrà inserita una pagina bianca al termine di ogni certificazione formata da un numero dispari di pagine.

2. Invio e-mail certificazioni


Consente di effettuare l'invio tramite e-mail delle singole Certificazioni Uniche in formato *.pdf*.

È possibile impostare gli stessi limiti di stampa presenti nella scelta 1.

Alla conferma dell'elaborazione viene proposta la maschera per la "Gestione invio email", nella quale impostare i parametri per l'invio; la stessa maschera può essere richiamata anche dal pulsante "Funzioni > Opzioni".



Confermando i parametri viene esposto il riepilogo dei documenti elaborati.



| Azienda | Ragione Sociale | Descrizione |
|---------|--|----------------------|
| 2 | TEAMSYSTEM 2 | HR@TEAMSYSTEM.COM |
| | Testo e-mail Certificazione Unica | Certificazione Unica |
| | Gestione CU - Invio email certificazioni | CU000200021.PDF |

1 di 1 documento selezionato per l'invio

Selezionando il pulsante "Invia" il programma provvede ad effettuare l'invio e-mail agli indirizzi indicati.

Mediante il pulsante "Stampa elenco" è possibile ottenere un tabulato con l'elenco dei documenti generati e che verranno inviati.

3. Pubblicazione certificazioni

Consente di effettuare la pubblicazione su portale Teamsystem delle singole Certificazioni Uniche in formato *.pdf*.

È possibile impostare gli stessi limiti di stampa presenti nella scelta 1.

Alla conferma dell'elaborazione viene proposta la maschera per la "Gestione pubblicazione su portale", nella quale impostare i parametri per la pubblicazione; la stessa maschera può essere richiamata anche dal "Funzioni > Opzioni".

Gestione pubblicazione su portale
✕

| | |
|--------------|---|
| Password | <input type="checkbox"/> Proteggi documenti PDF con chiave utente |
| Suddivisione | <input type="checkbox"/> Crea progressivo per tipo suddivisione |
| Azienda | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica dati azienda |
| | <input type="checkbox"/> Suddividi per filiale |
| Matricola | <input type="checkbox"/> Pubblica su console dipendente |

Confermando i parametri viene esposto il riepilogo dei documenti elaborati.

GESCUD - Gestione modello CU
🖨️ 📄 ✎

PUBBLICA SU PORTALE

| Azienza | Ragione Sociale | Descrizione | Tipo Doc | Periodo |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 114 TeamSystem Spa | Gestione CU - Pubblicazione certificazioni | CU011400021.PDF | MCU-03 |
| | | | | 00/2021 |

1 di 1 documento selezionato per la pubblicazione

Selezionando il pulsante "Pubblica" il programma provvede ad effettuare la pubblicazione impostata.


Mediante il pulsante "Stampa elenco" è possibile ottenere un tabulato con l'elenco dei documenti generati e che verranno pubblicati.

4. Archiviazione certificazioni - ARCHIVIA

Consente di effettuare l'archiviazione con la procedura ARCHIVIA PLUS delle singole Certificazioni Uniche in formato *.pdf*.

È possibile impostare gli stessi limiti di stampa presenti nella scelta 1.

Alla conferma dell'elaborazione viene esposto il riepilogo dei documenti elaborati.



The screenshot shows a web browser window with the title "GESCU - Gestione modello CU". Below the browser address bar, there is a toolbar with icons for home, print, and search. The main content area is titled "ARCHIVIA" and contains a table with the following columns: Azienda, Filiale, Matricola, Ragione Sociale, and Descrizione. The table lists 5 documents, all of which are checked for archiving. Below the table, a status bar indicates "5 di 5 documenti selezionati per l'archiviazione".

| Azienda | Filiale | Matricola | Ragione Sociale | Descrizione |
|-------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 114 | 1 | 1 TeamSystem Spa - IMPIEGATO UNO | Gestione CU - Archiviazione certificazioni - ARCHIVIA, CU2021.PDF |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 114 | 1 | 2 TeamSystem Spa - OPERAIO DUE | Gestione CU - Archiviazione certificazioni - ARCHIVIA, CU2021.PDF |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 114 | 1 | 3 TeamSystem Spa - OPERAIO TRE | Gestione CU - Archiviazione certificazioni - ARCHIVIA, CU2021.PDF |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 114 | 1 | 4 TeamSystem Spa - IMPIEGATO QUATTRO | Gestione CU - Archiviazione certificazioni - ARCHIVIA, CU2021.PDF |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 114 | 1 | 5 TeamSystem Spa - IMPIEGATA CINQUE | Gestione CU - Archiviazione certificazioni - ARCHIVIA, CU2021.PDF |

5 di 5 documenti selezionati per l'archiviazione

Selezionando il pulsante "Archivia" il programma procede all'archiviazione delle certificazioni.

Mediante il pulsante "Stampa elenco" è possibile ottenere un tabulato con l'elenco dei documenti generati e che verranno archiviati.

Eseguendo le funzioni "Invio email certificazioni", "Pubblicazione certificazioni" e "Archiviazione certificazioni - ARCHIVIA" il programma effettua il ricalcolo delle certificazioni che non risultano chiuse (compilazione in **UNICA** del campo "Blocco prelievo" lavoro dipendente presente nella scelta "Completamento dati" di **QUACER**); provvede inoltre ad impostare, laddove non già presente, la certificazione come "stampata", contrassegnando il campo "Certificazione stampata da procedura PAGHE" della sezione "Dati percipiente" in gestione della certificazione.

Tali funzioni possono essere eseguite anche mediante il comando **PDFPAG**.

5. Stampa certificazione riepilogativa

Consente di stampare una certificazione riepilogativa, con la sommatoria degli importi presenti nelle singole certificazioni elaborate per le aziende selezionate nei limiti di stampa.

6. Stampa Elenco certificazioni

Consente di generare un tabulato con l'elenco delle certificazioni in archivio.

Vengono richieste le seguenti informazioni:

Stampa solo totali: accetta i seguenti valori

- S** viene evidenziato solo il numero totale delle certificazioni;
- P** viene evidenziato solo il numero totale delle certificazioni, senza salto pagina fra un'azienda e l'altra;
- N** viene riportato il dettaglio dei dipendenti con certificazione.

Tipo elenco: indicare quali certificazioni si intendono rilevare, selezionando fra le seguenti opzioni:

- E** elaborate;
- M** manuali;
- S** stampate;
- T** tutte.

Ordinamento stampa: in caso di stampa con dettaglio dei dipendenti (valore "N" al campo "Stampa solo totali"), indicare

- C** per riportare l'elenco dipendenti in ordine di matricola;
- A** per riportare l'elenco dipendenti in ordine alfabetico.

7. Stampa Elenco certificazioni per firma

Consente di generare una stampa utile, al momento della consegna ai dipendenti delle certificazioni cartacee, al fine dell'apposizione della firma per ricevuta.

Vengono richieste le seguenti informazioni:

Tipo elenco: indicare quali dipendenti si intendono includere nell'elenco, selezionando fra le seguenti opzioni:

- S** *Stampati*
vengono riportati in elenco solo i dipendenti per i quali la certificazione risulta stampata dall'applicativo **PAGHE**;
- T** *Tutti*
vengono riportati in elenco tutti i dipendenti per i quali è stata elaborata la certificazione.

Ordinamento stampa: consente d'impostare l'ordinamento dei dipendenti nell'elenco.

- C** per riportare l'elenco dipendenti in ordine di matricola;
- A** per riportare l'elenco dipendenti in ordine alfabetico.

8. Stampa modello ordinario azienda

Consente di stampare solo il modello ordinario per l'azienda.

Mediante la compilazione del campo "*Estrai tutte le certificazioni*" è possibile includere nella stampa anche le certificazioni dei percipienti non presenti nella procedura **PAGHE**.

Tale scelta effettua anche la stampa delle certificazioni che risultano già stampate (valorizzazione del campo "*Certificazione stampata da procedura PAGHE*" presente in "*Gestione dichiarazioni > Lavoro dipendente*" sezione "*Dati percipiente*").

9. Invio email modello ordinario azienda

Consente d'inviare per e-mail all'azienda solo il modello ordinario.

Prevede le stesse impostazioni previste nella scelta precedente.

10. Archiviazione documentale DMS

Consente di effettuare l'archiviazione documentale delle certificazioni mediante il servizio DMS.

È possibile impostare gli stessi limiti di stampa presenti nella scelta 1.

Anche in tal caso il programma effettua il ricalcolo delle certificazioni che non risultano chiuse e ad impostare, laddove non già presente, la certificazione come "stampata".

Con riferimento all'invio tramite e-mail e all'archiviazione delle certificazioni in formato *.pdf*, è possibile effettuare separatamente l'elaborazione del modello ordinario.


A tal fine, nel riquadro "CU" della sezione "Parametri invio stampe" di **AZIE** > "Altri dati > Tabelle aziendali" è presente il campo "Modello ordinario separato", compilando il quale eseguendo il comando **PDFPAG** il programma genererà il modello ordinario per l'azienda in un file separato.

La compilazione del suddetto campo determina anche l'attivazione dei campi utili per selezionare gli eventuali criteri di ordinamento.

Firma elettronica legale rappresentante

Nel caso di stampa in modalità grafica è presente la possibilità di stampare la firma elettronica del legale rappresentante o il timbro azienda tramite la predisposizione di un'immagine in formato in formato *.jpg*, *.jpeg* o *.bmp*.

Il file dell'immagine dovrà essere associato nella sezione "Legale rappresentante" dell'anagrafica azienda, nell'apposito campo "Immagine pcl firma CUD", con o senza indicazione dell'estensione (*.jpg*, *.jpeg* o *.bmp*).



| | |
|------------------------|----------------------------|
| Codice Azienda | 1 TeamSystem 1 |
| Qualifica | LEGALE RAPPRESENTANTE |
| Filiale | |
| Codice fiscale | RSSCRL60A011608N |
| Cognome e nome | ROSSI*CARLO |
| Data di nascita | 01/01/1960 |
| Luogo di nascita | SENIGALLIA AN |
| Indirizzo | v. Roma, 1 |
| Cap.,Citta,Provincia | 60019 Senigallia AN |
| Carica rivestita | Rappres.legale, socio ammi |
| Immagine pcl firma CUD | RossiCarlo.jpg |
| Email | mail@teamsystem.com |
| Firma su modelli | |

L'immagine deve essere memorizzata nella directory "epaghe\image".

In caso di stampa in formato *.pdf* (opzione "Stampa grafica" o invio/archiviazione mediante comando **PDFPAG**), il programma, in fase di prelievo dati, provvederà a ricercare (nella cartella "epaghe\image") il file in formato *.jpg*, *.jpeg* o *.bmp* avente la denominazione indicata al campo "Immagine pcl firma CUD".

In assenza del file con formato adeguato non verrà inserita alcuna immagine.

Si precisa inoltre che, in gestione della comunicazione all'interno della procedura **UNICA (QUACER > "Completamento dati")** è presente il campo "Nome immagine firma" mediante il quale è comunque possibile selezionare la specifica immagine da apporre come firma della certificazione.

Inserimento codice azienda / filiale / matricola

È possibile riportare l'indicazione del codice dell'azienda, della filiale e della matricola nella parte superiore della prima pagina delle certificazioni.

A tal fine è necessario compilare il campo "Indicazione codice azienda/filiale/matricola" (scheda "CUD" di tabella "Personalizzazione procedura" **TB1203**, int. 115), indicando il codice **A** per inserire tali informazioni solo in caso di archiviazione delle certificazioni (comando **PDFPAG**), il codice **S** per inserirlo solo in caso di stampa oppure il codice **X** per riportarle sempre.


Stampa utility

Mediante le scelte disponibili in tale sezione è possibile effettuare un controllo di corrispondenza degli importi relativi alle ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica.

➤ Stampa di controllo CU

La stampa in oggetto confronta le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica (IRPEF, addizionali regionali e comunali dell'anno e dell'anno precedente, imposta sostitutiva 5% e TFR), con i corrispondenti importi presenti nei progressivi dell'azienda, esponendo, laddove rilevata, l'eventuale differenza.

Contrassegnando il campo "Non stampa le aziende senza anomalie" è possibile escludere dalla stampa le aziende per le quali non siano state rilevate differenze:



Di seguito si riporta il dettaglio dei campi verificati dal programma.

Con riferimento ai progressivi dell'azienda si sottolinea che vengono verificati anche gli importi relativi alle Regioni a statuto speciale; nello schema sotto esposto si riportano solo i codici "Stato".

| | Ritenute CU | Ritenute azienda |
|----------------------------|--|---|
| | Dettaglio campi della CU | Dettaglio campi progressivi AZIE |
| Ritenute lavoro dipendente | Punti + 21 + 513 – 543 + 576 + 596 – 617 | "Progressivi > IRPEF" e "Regioni a statuto speciale": 1001 + 1002 + 1001 "Irpef collaboratori" + 1001 "Irpef conguaglio tardivo" + "Credito dipendenti A.P." – 1627 – 6781 "Credito IRPEF cong.tardivo" +1053 + 1053 "Imp. sost. 208/15 cong. tard." – 6781 "Cred. imp. sost. cong. tardivo" + 1301 + 1302 – 1304 + 1301 "Conguaglio tardivo" – 6781 "Crediti |

| | | |
|--|--|--|
| | | <i>irpef da conguaglio tardivo</i> + 1305 + 1305 " <i>Imp. sost. dl. 208/15 cong. tard.</i> " – 6781 " <i>Cred. imp. sost. da cong. tard.</i> ". |
| Ritenute mance | Punti + 653 – 661 | "Progressivi > IRPEF" e "Regioni a statuto speciale": 1067 " <i>Imp. sost. mance</i> " + 1306 " <i>Imp. sost. su mance</i> " – 1627 " <i>Credito da conguaglio</i> " (per la parte relativa all'eventuale imposta sostitutiva sulle mance recuperata in sede di conguaglio) |
| Ritenute T.F.R. | Punto 905 | "Progressivi > IRPEF" e "Regioni a statuto speciale": 1012 + 1012 " <i>Irpef fine mandato collaboratori</i> " + 1312 |
| Addiz. regionale anno prec. | Punto 23 | "Progressivi > Addizionale region.": 3802 " <i>Addizionale AP</i> " |
| Addiz. regionale anno | Punto 24 | "Progressivi > Addizionale region.": 3802 " <i>Addizionale anno</i> " – 1669 - 6781 |
| Addiz. comunale anno prec. | Punto 25 | "Progressivi > Addizionale comun.": 3848 " <i>Addizionale AP</i> " |
| Addiz. comunale anno | Punto 28 | "Progressivi > Addizionale comun.": 3848 " <i>Addizionale anno</i> " – 1671 - 6781 |
| Addiz. comunale acconto | Punto 26 | "Progressivi > Addizionale comun.": 3847 |
| Ritenute sospese (con segno negativo) | Punti + 30 + 32 + 35 + 36 + 514 – 547 – 548 – 549 – 550 + 577 + 597 – 618 + 906 | |

Si sottolinea che, alle ritenute rilevate dai progressivi dell'azienda (colonna "*Ritenute azienda*" della stampa) vengono sommate anche le ritenute non versate a seguito dell'applicazione di una sospensione dei versamenti.

Tali importi vengono rilevati, con riferimento agli specifici tributi indicati, dalla sezione "*Restituzione sospesi*" della scheda "*Trattenute*" di **DIPE** (Ctrl+F1 al campo "*Sospensione IRPEF*"); in particolare verranno rilevati per intero i valori sospesi con modalità "V" (ritenute trattenute e non versate) mentre i valori sospesi con modalità "S" (ritenute non trattenute) verranno rilevati al netto degli importi che risultano ancora sospesi (valori esposti nei campi della CU relativi ai corrispondenti tributi sospesi, complessivamente evidenziati nell'apposito rigo "*Ritenute sospese*" della stampa stessa).

Si precisa che il controllo in oggetto non può essere effettuato in presenza di mensilità non pagate gestite mediante il comando **UTYNOPAG**, né in caso di azienda interessata da operazione straordinaria con estinzione del soggetto cedente.

➤ **Verifica coerenza conguaglio**

Nel caso in cui la “Stampa di controllo CU” dovesse rilevare una differenza tra le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica e quanto memorizzato nei progressivi dell’azienda, la stampa “Verifica coerenza conguaglio” può essere utile al fine d’individuare i percipienti che hanno generato tale differenza.

La stampa in oggetto confronta gli imponibili e le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica, con i dati memorizzati nelle quadrature storiche dell’anno (comando **STOQUA**, scelta 1).

Di seguito si riporta il dettaglio dei campi della CU verificati dal programma ed un esempio della stampa che viene prodotta.

| | CU |
|-------------|---|
| | Dettaglio campi della CU |
| Imponibili | punti (1 + 2 + 3 + 4 + 5 – 538 – 539 – 540 – 541 – 542) |
| Ritenute | punti (21 – 543) |
| Addizionali | punti (23 + 24 + 25 + 26 + 28 – 545) – (544 – 22) * – (546 – 27) ** |

* tale differenza viene sottratta, se positiva, in presenza del punto 24 (“Addizionale regionale 2024 rapporti cessati”);

** tale differenza viene sottratta, se positiva, in presenza del punto 28 (Addizionale comunale all’IRPEF “Rapporti cessati 2024”).

Il suddetto controllo non può essere utilizzato in caso di azienda interessata da operazione straordinaria con estinzione del soggetto cedente.

Altre stampe di controllo

Per la verifica e il controllo delle informazioni acquisite in **GESCUD** sono inoltre disponibili le seguenti stampe:

- **STADIP** scelta “Stampa storia assunzioni”, che consente la verifica della presenza di diversi rapporti di lavoro, elencando le pagine interessate alla compilazione della certificazione;
- **STADIP** scelta “Stampa dipendenti con altri rapporti”, che permette di avere un elenco di tutti i dipendenti per i quali risulta compilata la sezione “Altri dati – Lavoro precedente”;

I dati vanno controllati e/o modificati negli archivi dipendente (**DIPE**), con riferimento all’anno 2024.

Istruzioni Modello CU

All’interno del comando **GESCUD** sono visualizzabili, in formato *.pdf*, il modello e le istruzioni per la compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

A tal fine è possibile selezionare l’apposito pulsante (?) nella barra degli strumenti o i tasti funzione *Shift+F1*.

Inoltre, mediante la scelta “Manuale prelievo dati PAGHE” è possibile consultare la presente documentazione relativa alla funzione di prelievo dei dati CU dalla procedura PAGHE.

Guida alla compilazione

Dati anagrafici

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

In fase di prelievo, vengono riportati i dati anagrafici della filiale di appartenenza del dipendente (riquadro "*Dati anagrafici*" della scheda "*Anagrafica*" di **AZIE**), o della diversa filiale indicata al campo "*Prendi indirizzo da altra filiale*" della tabella "*Personalizzazioni ed annotazioni*" di **GESCUD**.

Tali dati vengono riportati nella sezione "*Dati sostituto*" della gestione delle certificazioni lavoro dipendente.

Con riferimento all'indirizzo del datore di lavoro, viene indicato di riportare "...l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, frazione, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità)".

I dati dell'indirizzo verranno prelevati anche per i dipendenti cessati; inoltre verranno riportati i dati dell'indirizzo anche per eredi, titolari di assegni periodici dal coniuge, associati in partecipazione, soci (per questi ultimi sarà presente la sola sezione riferita all'INAIL). Per tali soggetti non viene comunque riportato il codice sede (punto 11).

Punto 11 "Codice sede"

Tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730/4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il sostituto d'imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può far indirizzare i relativi modelli presso diverse sedi operative; a tal fine è necessario attribuire a ciascuna sede/gestione un codice identificativo di tre cifre (da 001 a 999, a scelta del sostituto) da riportare nella casella "*Codice sede*" della Certificazione.

A tal fine, nella scheda "*Anagrafica*" di **AZIE è presente il campo "*Codice sede*" nel quale l'utente può indicare il codice identificativo della sede relativa ai dipendenti dell'azienda/filiale selezionata; tale codice verrà automaticamente riportato nell'apposita casella delle rispettive Certificazioni.**

Si precisa che la casella "*Codice sede*" non deve essere compilata nel caso in cui il sostituto d'imposta non intenda gestire separatamente gruppi di dipendenti ossia non abbia più sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730/4.

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Punto 8 “Categorie particolari”

In tale campo deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella G posta in appendice alle istruzioni di compilazione della Certificazione Unica.

Il programma compila tale campo con le seguenti modalità:

- codice “Z” in caso di erede;
- codice “Z2” in caso di percettore di assegni periodici corrisposti dal coniuge (compilazione del punto 5 dei dati fiscali);
- in assenza delle situazioni sopra indicate, viene riportato il codice indicato al campo “Categorie particolari” della scheda “Altro” di **DIPE** qualora compreso fra i valori previsti nella suddetta tabella G.

Punto 9 “Eventi eccezionali”

La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata per i contribuenti che abbiano beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.

Per la compilazione della casella in oggetto è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1** per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

- 99** per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Per la compilazione di tale campo, all'interno della sezione “*Tabelle > Personalizzazioni ed annotazioni*” del comando **GESCU** (procedura PAGHE), è presente il campo “*Codice eventi eccezionali*”, mediante il quale è possibile indicare (a livello di azienda o azienda/filiale) lo specifico codice richiesto.

Il codice indicato verrà riportato nelle CU dei soli dipendenti che presentano dell'Irpef sospesa nel relativo campo della sezione “*Altri dati > Altri progressivi*” di **DIPE**.

Contestualmente alla compilazione della casella “Eventi eccezionali”, il programma riporterà nelle annotazioni il codice **AA**, evidenziando che, “alla ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa”.

Certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale

Sezione DATI FISCALI

Punto 1, 2 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nei **punti 1 e 2** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR, indicando distintamente i redditi derivanti da contratto di lavoro a tempo indeterminato (**punto 1**) e quelli derivanti da contratto a tempo determinato (**punto 2**).

Per la compilazione dei punti in oggetto il programma verifica gli importi di imponibile Irpef memorizzati nelle sezioni "*Progressivi > Irpef e detrazioni*" e "*Altri dati > Lavoro precedente*" di **DIPE**.

Tali valori vengono riportati al netto dei relativi oneri deducibili memorizzati nella sezione "*Altri dati > Oneri*" e "*Lavoro precedente*" di **DIPE**.

Ai fini della suddivisione di tali valori nel punto 1 e 2 della CU il programma verificherà:

- l'imponibile complessivo memorizzato ai campi "*Imponibile IRPEF*" e l'eventuale quota riferita a rapporti a tempo determinato, memorizzata al campo "*di cui a tempo determinato*";
- l'importo complessivo degli oneri deducibili memorizzati nelle suddette sezioni e la relativa quota riferita a rapporti a tempo determinato, memorizzata al campo "*Oneri deducibili tempo determinato*".

I rapporti di collaborazione ("*Trattamento IRPEF*" "8" o "9"), sono considerati, per *default*, come rapporti a tempo determinato (indipendentemente dalla qualifica indicata nell'anagrafica del collaboratore) e i relativi compensi memorizzati e conseguentemente esposti in CU come redditi di lavoro con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui si intenda esporre tali compensi in maniera differenziata in funzione della Qualifica INPS-3 associata al collaboratore (tempo determinato o indeterminato), è possibile indicare "Sì" nell'apposito campo "*Verifica qualifica TD / TI per i collaboratori*" della tabella "*Personalizzazioni ed annotazioni*" di **GESCU**D (vedi pag. 19).

Per il dettaglio di compilazione di tali punti si rinvia al paragrafo "*Dettaglio campi*" (v. pag. 118).

Punto 3 – Redditi di pensione

Devono essere evidenziati distintamente i redditi derivanti da pensione (redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR).

Il programma riporta in tale punto gli eventuali redditi inseriti nella sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" con codice 1 (pensionati) al campo "*Tipo qualifica*".

Punto 4 – Altri redditi assimilati

Va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del TUIR.

In tale punto il programma riporta la somma dei redditi inseriti nella sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" di **DIPE** con il codice 2 al campo "*Tipo reddito*", ad esclusione di quelli identificati dal codice 31 al campo "*Codice qualifica*" che vengono riportati rispettivamente nel punto 5.

Per la corretta compilazione delle annotazioni, è necessario che nella sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" siano inserite anche le date di inizio/fine del periodo di riferimento e la specifica tipologia di reddito; a tal fine, nel campo "**Codice altri redditi**", possono essere selezionati i seguenti codici:

- 7** Compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale del S.S.N.;
- 8** Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- 9** Indennità per l'esercizio di cariche pubbliche elettive;
- 10** Rendite vitalizie a tempo determinato;
- 12** Altri assegni periodici.

Punto 5 – Assegni periodici corrisposti dal coniuge

Va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1 lett. c), per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5-bis del TUIR (assegni periodici corrisposti dal coniuge).

Con riferimento alla compilazione di tale campo, nell'applicativo PAGHE possono presentarsi due diverse casistiche:

1. Procedura di pignoramento presso terzi

In caso di dipendente per il quale viene gestita la trattenuta ed il conseguente versamento dell'importo di assegno al coniuge mediante la scheda "*Prestiti*" di **DIPE**, il programma provvede alla generazione di una specifica CU in capo al coniuge beneficiario dell'assegno, creando uno specifico percipiente.

Per il dettaglio della modalità di generazione della Certificazione Unica per i redditi erogati al coniuge beneficiario, si rinvia all'apposito paragrafo (v. pag. 111).

2. Sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*"

In caso di dipendente che ai fini delle operazioni di conguaglio comunica al datore di lavoro tale tipologia di somme, le stesse devono essere inserite nella sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" di **DIPE**, indicando al campo "*Codice qualifica*" il codice **31**. Il programma provvederà a compilare, nella certificazione elaborata in capo al dipendente, anche il punto 5 riportando l'importo del reddito identificato dal codice 31.

Redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati – Annotazione AI

Per i redditi esposti nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della sezione "*DATI FISCALI*" della CU, dovrà essere fornita, con l'annotazione **AI**, distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato, della data di inizio e/o fine del rapporto di lavoro o pensione e del relativo importo.

In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno, tale informazione deve essere fornita per ogni rapporto.

Per i redditi inseriti nella sez. "*Altri dati – Lavoro precedente*" di **DIPE**, l'annotazione **AI** viene generata con le seguenti modalità:

1. Se il campo "**Tipo reddito**" ("*Lavoro precedente*" di **DIPE**) è uguale a **2** ("*Redditi con altre detrazioni*"), nelle annotazioni viene indicata la specifica tipologia di reddito selezionata al campo "*Codice altri redditi*", l'importo del reddito e le date di inizio/fine del periodo di riferimento (campo "*Date*").
2. Se il campo "**Tipo reddito**" è uguale a **1** ("*Redditi con detr. lavoro dipendente*"), il programma controlla il valore presente al campo "*Codice qualifica*".
 - Se la qualifica è uguale a **1** (redditi di pensione), nelle annotazioni, oltre alla tipologia "pensione" e al relativo importo, deve essere sempre data indicazione del periodo di pensione. Il programma come data inizio e data fine riporta rispettivamente la data 01/01 e 31/12 dell'anno di riferimento, salvo diversa indicazione al campo "*Date*" della sez. "*Altri dati – Lavoro precedente*" di **DIPE**.
 - Se la qualifica è diversa da 1, il programma indica la tipologia "*Co.co.co.*" nel caso in cui risulti compilata anche la sezione "*Collaboratori coordinati continuativi*" (pulsante "*co.co.co.*") presente nella stessa sezione "*Lavoro precedente*"; diversamente il programma indica la tipologia "*lavoro dipendente*".
3. Indipendentemente dal campo "*Tipo reddito*", se il campo "**Codice qualifica**" è uguale a **31** (assegni corrisposti dal coniuge), nell'annotazione **AI** viene indicata la tipologia "*ex coniuge*", l'importo del reddito ed il periodo di riferimento (1/1 – 31/12 salvo diversa indicazione nel campo "*Date*").

Sono in ogni caso esclusi dall'annotazione AI i redditi dei collaboratori non residenti, identificati dal codice 30 al campo "*Codice altri redditi*"; tali redditi vengono evidenziati con l'annotazione AX.

Punti 8, 9, 10 e 11 – “Rapporto di lavoro”

Nei **punti 8 e 9** deve essere indicata rispettivamente la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di passaggio senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Il **punto 10** (“*In forza al 31/12*”) deve essere barrato, alternativamente alla compilazione del punto 9, in caso di lavoratore in forza al 31/12 dell’anno di riferimento.

Il **punto 11** (“*Periodi particolari*”) deve essere compilato con le seguenti modalità:

- va indicato il codice **1** nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro intercorso con lo stesso sostituto d’imposta, venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell’anno; in tal caso, nel punto 8 deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato;
- va indicato il codice **2** se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad es. periodo di aspettativa non retribuita);
- va indicato il codice **3** nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (situazione prevista per le Certificazioni rilasciate dall’INPS, con riferimento ad es. a compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);
- va indicato il codice **4** nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

In caso di conguaglio di altre CU, nei punti 8, 9, 10 e 11 devono essere riportate le informazioni del rapporto di lavoro relativo alla CU conguagliante.

In funzione di quanto sopra, il programma provvede alla compilazione dei campi in oggetto come di seguito indicato:

- nel **punto 8** viene riportata la “*Data inizio rapporto*”; in presenza di più rapporti con il medesimo sostituto, viene compilata la data inizio rapporto verificando l’anagrafica delle matricole precedenti in forza nell’anno;
- nel **punto 9** viene riportata la “*Data di licenziamento*”, se cadente nel periodo d’imposta di riferimento; in caso di dipendente in essere alla fine del periodo d’imposta, il punto 9 non viene compilato e viene contrassegnato il **punto 10**;
- nel **punto 11** viene riportato il codice **1** in presenza di più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto (compilazione di almeno un progressivo in “*Altri dati > Lavoro precedente*”) intervallati da un periodo di interruzione (almeno un giorno non in forza fra la cessazione di un precedente rapporto e la successiva riassunzione).

Viene riportato il codice **2** se il numero di giorni per cui spettano le detrazioni non risultano corrispondenti con il periodo di lavoro (nell’anno) ricavabile dalle date di inizio e cessazione del rapporto di lavoro (punti 8 e 9); si precisa che il codice 2 nel punto 11 viene indicato solo se non ricorre la condizione sopra indicata per l’inserimento del codice 1.

È cura dell’utente valutare l’eventuale necessità di variare manualmente il codice proposto dal programma come sopra descritto, con particolare riferimento all’eventuale necessità di indicare il codice 4 (“*Altre ipotesi*”) in luogo del codice 2.

Si precisa inoltre che la data di inizio e di cessazione vengono riportate anche in caso di dipendente con rapporto di lavoro cessato in anni precedenti ed erogazione nell’anno di certificazione di ulteriori somme.

Esposizione addizionali all'Irpef

➤ **Punto 23: Addizionale regionale 2023 trattenuta nel 2024**

In tale punto va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale relativa all'anno 2023 trattenuta dal sostituto nel corso dell'anno 2024; l'importo deve essere comprensivo dell'imposta eventualmente sospesa (punto 32).

A tal fine, il programma preleva dallo storico delle voci di calcolo (**GESSTO**) l'importo delle voci utilizzate nei cedolini del 2024 per la trattenuta dell'addizionale regionale (voce collegata al campo "Codice voce addizionale regionale" di **TB0407**) e per l'evidenziazione delle eventuali rate sospese (voce descrittiva collegata al campo "Sospensione addizionale regionale" di **TB1201**).

Passaggio diretto di dipendenti

In presenza di operazioni straordinarie che comportino il passaggio diretto di dipendenti, la modalità di prelievo dati per la compilazione del punto 23 rimane la stessa sopra descritta (prelievo dallo storico voci).

Va sottolineata comunque la distinzione fra passaggio diretto con o senza estinzione del precedente sostituto d'imposta.

In entrambi i casi le informazioni della sezione "*Progressivi > Irpef e detrazioni*" (scheda "*Addizionali*") di **DIPE** relative alle addizionali Irpef vengono ricalcolate, riportando nell'anagrafica dipendente dell'azienda cessionaria il solo importo ancora da trattenere (differenza fra dovuto e versato).

- a) In caso di passaggio diretto senza estinzione, la Certificazione Unica dovrà essere presentata da entrambi i sostituti d'imposta, ognuno per il periodo di sua competenza. Con le apposite scelte del comando **PSIN30** (scelta 5 o 14) lo storico delle voci non viene trasferito, pertanto nel punto 23 della Certificazione verrà inserito l'importo trattenuto a titolo di addizionale dal singolo sostituto d'imposta.
- b) In caso di passaggio diretto con estinzione, la Certificazione Unica dovrà essere presentata solo dal sostituto cessionario, comprensivo delle informazioni relative al sostituto cedente. Con le relative scelte del comando **PSIN30** (scelta 6 o 13) lo storico delle voci viene trasferito nella nuova posizione, pertanto, il punto 23 della dichiarazione verrà compilato con l'importo trattenuto sia dal sostituto cedente che dal sostituto cessionario.

➤ **Punto 24: Addizionale regionale 2024 rapporti cessati**

Va indicato l'importo dell'addizionale regionale per l'anno 2024 trattenuta nello stesso anno dal sostituto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; tale valore risulta già compreso nell'importo indicato al punto 22 ("*Add. reg. all'Irpef*"); l'importo va esposto al lordo dell'imposta eventualmente sospesa (punto 31)

Il programma determina tale valore prelevando e sommando i seguenti importi:

- campo "*Addizionali Irpef regioni – Versata*" della sezione "*Progressivi > Irpef e detrazioni*" (scheda "*Addizionali*") di **DIPE**, relativamente all'anno di dichiarazione (2024) nel caso in cui il dipendente risulti licenziato
- campo "*Irpef regionale*" della sezione "*Altri dati > Lavoro Precedente*" di **DIPE**, relativamente ai progressivi derivanti da precedenti rapporti di lavoro con lo stesso sostituto di imposta che effettua la dichiarazione (totale visibile richiamando il progressivo **98**).

Può essere utile sottolineare che nel caso in cui vi sia un unico rapporto di lavoro nel 2024 e tale rapporto sia cessato nel corso dell'anno, i valori indicati nel punto 22 (Addizionale regionale all'Irpef) e nel punto 24 (Add. regionale 2024 rapporti cessati) risulteranno coincidenti.

Versamento immediato dell'addizionale

È possibile optare per la trattenuta in un'unica soluzione dell'addizionale dell'anno (flag al campo "*Versamento immediato addiz. dell'anno*" della scheda "*Altro*" di **DIPE**).

In tal caso, l'addizionale regionale del 2024 verrà inserita nel punto 24 anche in assenza di licenziamento, in quanto, analogamente ai dipendenti licenziati, l'addizionale dell'anno relativa ai suddetti dipendenti è stata trattenuta nell'anno stesso.

➤ **Punto 25: Saldo 2023 (Addizionale comunale)**

Va indicato l'ammontare del saldo di addizionale comunale relativa al 2023 trattenuta dal sostituto nel corso del 2024.

Tale importo viene determinato dal programma con le stesse modalità descritte con riferimento all'addizionale regionale 2023 versata nel 2024 (punto 23), precisando che:

- la voce di calcolo dalla quale viene prelevato l'importo è quella collegata al campo "Codice voce addizionale comunale" di **TB0407**;
- la voce di calcolo dalla quale viene prelevato l'importo sospeso è quella collegata al campo "Sospensione addizionale comunale" di **TB1201**

➤ **Punto 26: Acconto 2024 (Addizionale comunale)**

In tale campo va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2024, comprensivo della parte eventualmente sospesa (indicata al punto 33).

➤ **Punto 27: Saldo 2024 (Addizionale comunale)**

Va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2024, relativamente al totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; anche tale importo deve essere evidenziato al lordo della parte eventualmente sospesa (indicata al punto 34).

L'importo da indicare come "Saldo 2024" è determinato dalla differenza fra l'importo complessivamente dovuto per l'anno e l'importo già trattenuto a titolo di acconto (punto precedente).

Nel caso in cui l'importo del saldo 2024 sia stato determinato tenendo conto di un'eventuale soglia di esenzione prevista dal relativo comune di riferimento, verrà inserita l'annotazione BB.



NOTA BENE

Compilazione Acconto e Saldo Addizionale Comunale all'IRPEF

A. In caso di saldo positivo ovvero add. com. complessiva dell'anno maggiore dell'acconto effettivamente versato

- Nel punto **26** viene riportato il valore presente al campo "Acconto addizionale irpef comuni – versata" della sez. "Progressivi – Irpef e detrazioni – Addizionali" di **DIPE**;
- Nel punto **27** viene riportato l'importo presente al campo "Addizionale irpef comuni – dovuta" della sez. "Progressivi – Irpef e detrazioni – Addizionali" di **DIPE**.

B. In caso di saldo negativo o uguale a zero ovvero add. com. complessiva dell'anno inferiore o uguale all'acconto effettivamente versato

- Nel punto **26** viene riportata l'add. com. complessiva dell'anno, determinata dalla somma algebrica fra il valore presente al campo "Acconto addizionale irpef comuni – versata" ed il campo "Addizionale irpef comuni – dovuta" della sez. "Progressivi – Irpef e detrazioni – Addizionali" di **DIPE**;
- Nel punto **27** viene riportato il valore 0 (zero).

➤ **Punto 28: Rapporti cessati 2024 (Addizionale comunale)**

Va indicato l'ammontare del saldo di addizionale comunale 2024, trattenuto nello stesso anno dal sostituto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale importo, già compreso nel punto 27, deve essere riportato al netto dell'acconto indicato al punto 26.

Analogamente a quanto indicato con riferimento all'addizionale regionale (punto 24), il valore da esporre al punto 28 viene determinato prelevando e sommando i seguenti importi:

- solo per i dipendenti licenziati nel 2024, l'importo presente al campo "Addizionale irpef comuni – Versata" di sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" (scheda "Addizionali") di **DIPE** (se maggiore di zero);

- addizionale comunale a saldo (differenza fra campo “*Irpef comunale*” e “*Acconto add. comunale versata*”) presente nella sezione “*Altri dati > Lavoro Precedente*” di **DIPE** caratterizzati dallo stesso codice fiscale del sostituto dichiarante (cod. progressivo 98).

In tale punto viene riportata anche l’addizionale comunale 2024 relativa ai dipendenti con versamento immediato delle addizionali dell’anno (vedi sopra).

➤ **Punto 29: Acconto 2025 (Addizionale comunale)**

Va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta, a titolo di acconto per il periodo 2025, al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno stesso.

Tale importo, calcolato mediante il comando **ACCADD** (eseguito automaticamente con l’esecuzione del comando **AZZERA**), viene memorizzato al campo “*Acconto addizionale Irpef comuni*” della sezione “*Progressivi – Irpef e detrazioni – Addizionali*” di **DIPE** (anno 2025) e da qui prelevato per la compilazione del punto 29 della Certificazione Unica.

Nel caso in cui l’importo dell’acconto 2025 sia stato determinato tenendo conto di un’eventuale soglia di esenzione prevista dal relativo comune di riferimento, verrà evidenziata l’annotazione BN

➤ **Punto 32: Addizionale regionale sospesa per trattenute 2024**

Va indicato l’importo dell’addizionale regionale non trattenuta nel 2024 in quanto sospesa in seguito ad eventi eccezionali; l’importo di addizionale sospesa deve essere compreso nei punti 23 e 24.

Tale informazione viene ottenuta prelevando e sommando i seguenti importi:

- campo “*Addizionale regionale sospesa*” della sezione “*Altri Dati > Altri progressivi*” di **DIPE** relativa all’anno precedente a quello di dichiarazione (2023);
- in caso di dipendenti licenziati nel 2024, l’importo esposto nella casella “*Addizionale regionale all’Irpef sospesa*” (punto 31).

➤ **Punto 35: Addizionale comunale sospesa – su trattenute 2024 a saldo**

Va indicato l’importo di addizionale comunale a saldo non trattenuta nel 2024 in quanto sospesa in seguito ad eventi eccezionali; tale importo è già compreso in quelli indicati ai punti 25 e 28.

Tale informazione viene ottenuta prelevando e sommando i seguenti importi:

- campo “*Addizionale comunale sospesa*” della sezione “*Altri Dati > Altri progressivi*” di **DIPE** relativa all’anno precedente a quello di dichiarazione (2023);
- in caso di dipendenti licenziati nel 2024, l’importo esposto nella casella “*Addizionale comunale all’Irpef sospesa*” (punto 34).

➤ **Punto 36: Addizionale comunale sospesa – su trattenute 2024 in acconto**

Va indicato l’importo di addizionale comunale che avrebbe dovuto essere trattenuta dal sostituto nel 2024 a titolo di acconto, ma che è stata sospesa in seguito ad eventi eccezionali; tale importo è già compreso in quello indicato al punto 26.

Tale informazione viene ottenuta prelevando l’importo eventualmente presente al campo “*Acconto add. comunale sospesa*” della sezione “*Altri Dati > Altri progressivi*” di **DIPE** relativa all’anno di dichiarazione.

In caso di più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto d’imposta dichiarante (progressivo 98 di “*Altri dati > Lavoro Precedente*” di **DIPE** valorizzato), il programma verificherà il suddetto campo di “*Altri Dati > Altri progressivi*” di **DIPE** con riferimento a tutte le matricole aventi il medesimo codice fiscale.

Sezione ASSISTENZA FISCALE 730/2024

La presente sezione va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2024, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

Nella compilazione della sezione relativa all'assistenza fiscale prestata le informazioni devono essere distinte fra dichiarante e coniuge.

Per ciascuna tipologia di tributo riferito all'anno d'imposta 2023 (*Saldo Irpef 2023 / Addizionale regionale 2023 / Saldo addizionale comunale 2023 / Saldo cedolare secca locazioni 2023 / Imposta sostitutiva premi di risultato / Acconto tassazione separata*) sono richieste le seguenti informazioni:

Trattenuto:

- Dichiarante (punti **61, 71, 81, 91, 101, 111**)
- Coniuge (punti **261, 271, 281, 291, 301, 311**)

Rimborsato

- Dichiarante (punti **62, 72, 82, 92**)
- Coniuge (punti **262, 272, 282, 292**)

Non trattenuto:

- Dichiarante (punti **63, 73, 83, 93, 102, 112**)
- Coniuge (punti **263, 273, 283, 293, 302, 312**)

Non rimborsato:

- Dichiarante (punti **64, 74, 84, 94**)
- Coniuge (punti **264, 274, 284, 294**)

Presenza del modello 730/4 ordinario

➤ **Punti "Trattenuto" / "Rimborsato"**

Nel caso in cui non siano pervenuti modelli 730/4 integrativi e/o rettificativi nei punti "Trattenuto" e "Rimborsato" va indicato rispettivamente l'ammontare effettivamente trattenuto o rimborsato sulla base di quanto riportato nelle singole voci del modello 730/4.

Con riferimento a ciascuna tipologia di tributo gli importi da indicare nei campi "Trattenuto" e "Rimborsato", distinti tra dichiarante e coniuge, vengono acquisiti dai progressivi del dipendente all'interno della pagina "Altri dati" > "Assistenza fiscale".

Il programma determina tali valori sommando per ciascun tributo l'importo presente nella colonna "compensato" e "conguagliato" (pagina "Altri dati" > "Assistenza fiscale" di **DIPE**) evidenziando l'importo nel campo "Trattenuto" in caso di situazione a debito o nel campo "Rimborsato" in caso di situazione a credito.

Per l'esposizione degli importi trattenuti/rimborsati a seguito di assistenza fiscale, non previsti nel modello CU sintetico da consegnare al dipendente, il programma consente l'inserimento di una specifica annotazione con codice ZZ. A tal fine è necessario indicare "S" al campo "Annotazione per risultanze da assistenza fiscale" della tabella "Personalizzazione procedura" di **PAGHE (TB1203, scheda "CUD" rigo 187)**.

➤ **Punti "Non trattenuto" / "Non rimborsato"**

I suddetti punti devono essere compilati nei casi in cui il sostituto non sia riuscito ad effettuare oppure a completare le operazioni di conguaglio indicando l'importo non trattenuto o non rimborsato.

Il programma determina tali dati come differenza fra i debiti/crediti presenti nella sezione "Altri dati" > "Assistenza fiscale" di **DIPE** ed i rispettivi importi conguagliati e compensati (al netto degli interessi).

Con riferimento agli importi di saldo Irpef 2023, addizionale regionale 2023, saldo addizionale comunale 2023 e saldo cedolare secca 2023 non trattenuti, verrà generata l'annotazione **CL** con cui deve essere evidenziata la necessità per il contribuente di procedere autonomamente al versamento degli importi non trattenuti. Il programma genera automaticamente tale annotazione in presenza di importi nei rispettivi punti 63, 73, 83, 93, 263, 273, 283 e 293 della sezione "Assistenza fiscale 730/2024".

Nel punto **51** (“*Esito*”) va indicato il codice che identifica il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato o completato. I valori ammessi sono:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Il programma compila automaticamente tale campo, ad eccezione del codice “B” che deve essere gestito manualmente.

Il **punto 52** (“*Assistenza fiscale diretta*”) deve essere contrassegnato in caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta.

Il programma compila automaticamente tale campo in presenza del valore “S” nel corrispondente campo “*Assistenza fiscale interna*” della sezione “*Altri dati > Assistenza fiscale*” di **DIPE**.

Presenza del Modello 730/4 integrativo

In presenza di mod. 730/4 integrativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale, deve essere compilato il **punto 54**, indicando il codice identificativo del motivo della integrazione effettuata (cod. 1, 2 o 3), rilevabile dal mod. 730/4. Il programma riporta in tale casella il codice presente nell’apposito campo “*Tipo integrativo*” della sezione “*Altri dati > Assistenza fiscale*” di **DIPE**.

Nel caso di mod. 730/4 integrativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l’importo che risulta dall’operazione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d’imposta che tiene conto di quanto operato sia con il primo modello 730/4 che di quello relativo al modello 730/4 integrativo.



Esempio:

Mod. 730/4 Ordinario

| | |
|---|-----------|
| Importo Irpef da trattenere | Euro 1000 |
| Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere | Euro 200 |
| Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare | Euro 30 |
| Seconda o unica rata di acconto Irpef | Euro 180 |

Ipotizzando che con la presentazione del mod. 730/4 integrativo l’importo Irpef da trattenere a seguito di ulteriori oneri da far valere sia pari a euro 900:

Modello 730/4 Integrativo

| | |
|-----------------------------|----------|
| Importo Irpef da rimborsare | Euro 100 |
|-----------------------------|----------|

Il sostituto d’imposta, al termine delle operazioni di conguaglio avrà trattenuto complessivamente euro 900 a titolo di saldo Irpef (euro 1000 trattenuti a seguito del mod. 730/4 Ordinario ed euro 100 rimborsati a seguito di mod. 730/4 integrativo). La CU dovrà essere così compilata:

| | |
|--------------------|----------|
| - Punto 61 | Euro 900 |
| - Punto 71 | Euro 200 |
| - Punto 82 | Euro 30 |
| - Punto 122 | Euro 180 |

In caso di **730/4 integrativo pervenuto ma non conguagliato**, nella sezione “*Assistenza fiscale*” della Certificazione andrà indicato il credito non rimborsato derivante dal tale integrativo, mentre non va indicato il debito precedentemente trattenuto in funzione del modello 730/4 ordinario.



Esempio:

Mod. 730/4 Ordinario

Importo Irpef da trattenere Euro 1000

Ipotizzando che con la presentazione del mod. 730/4 integrativo l'importo Irpef da rimborsare a seguito di ulteriori oneri da far valere sia pari a euro 100:

Modello 730/4 Integrativo

Importo Irpef da rimborsare Euro 1100 (1000 + 100)

Nel caso in cui non siano state effettuate le operazioni di conguaglio del mod. 730/4 integrativo pervenuto, la CU dovrà essere così compilata:

- **Punto 54** Codice Tipo integrativo
- **Punto 64** Euro 1.100

Il programma provvede a compilare i campi "Trattenuto / Rimborsato" e "Non trattenuto / Non rimborsato" tenendo conto anche dei valori presenti nella colonna "integrazioni" della pagina "Altri dati > Assistenza fiscale" di **DIPE**.

Pertanto, ad esempio, in presenza per il singolo tributo di un importo a debito derivante da 730/4 ordinario e di un importo a credito derivante da 730/4 integrativo, il programma:

- in caso di conguaglio completato, compila solo il campo "Trattenuto" evidenziando la differenza fra i due valori;
- in caso di conguaglio non completato, compila solo il campo "Non rimborsato" evidenziando il credito da rimborsare.

Presenza del Modello 730/4 Rettificativo

In presenza di mod. 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale, deve essere compilato il **punto 55**, indicando il codice identificativo del motivo della rettifica effettuata (cod. 1, 2 o 3), rilevabile dal mod. 730/4. Il programma riporta in tale punto il codice presente nel campo "Tipo rettificativo" della sezione "Altri dati > Assistenza fiscale" di **DIPE**.

Nel caso di mod. 730/4 rettificativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel mod. 730/4 rettificativo **non tenendo conto** di eventuali importi trattenuti o rimborsati per annullare gli effetti delle operazioni di conguaglio relative al mod. 730/4 ordinario.



Esempio:

Mod. 730/4 Ordinario

| | |
|---|-----------|
| Importo Irpef da trattenere | Euro 1000 |
| Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere | Euro 200 |
| Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare | Euro 30 |
| Seconda o unica rata di acconto Irpef | Euro 180 |

Modello 730/4 Rettificativo

| | |
|---|----------|
| Importo Irpef da trattenere | Euro 900 |
| Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere | Euro 200 |
| Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare | Euro 30 |
| Seconda o unica rata di acconto Irpef | Euro 180 |

Qualora il sostituto d'imposta abbia già effettuato le operazioni di conguaglio in merito al mod. 730/4 Ordinario, dovrà provvedere a rimborsare l'importo di euro 100 per saldo Irpef, che risulta essere stato trattenuto in eccesso. Non è prevista l'esposizione dell'importo rimborsato di euro 100 nella CU.

La CU va così compilata:

- **Punto 55** codice Tipo rettificativo
- **Punto 61** Euro 900
- **Punto 71** Euro 200
- **Punto 82** Euro 30
- **Punto 122** Euro 180

Il programma provvede a compilare i campi "Trattenuto / Rimborsato" e "Non trattenuto / Non rimborsato" tenendo conto anche dei valori presenti nella colonna "rettifiche" della pagina "Altri dati > Assistenza fiscale" di **DIPE**.

Allo stesso modo, in presenza per il singolo tributo di un importo a credito derivante da 730/4 ordinario e di un 730/4 rettificativo dove viene evidenziato un credito di importo minore (originando, quindi, una restituzione di imposta) in caso di conguaglio completato il programma compila solo il campo "Rimborsato" (con l'evidenza della differenza fra i due valori).

Tale modalità di compilazione è confermata anche dalle specifiche tecniche nella quali è previsto che la presenza del campo "Trattenuto" sia alternativa ai campi "Rimborsato" e "Non rimborsato" e, allo stesso modo, la presenza del campo "Rimborsato" alternativo ai campi "Trattenuto" e "Non trattenuto".

In presenza di un 730/4 rettificativo non conguagliato, le modalità di compilazione sono diverse rispetto a quella del 730/4 integrativo non conguagliato.

Pertanto, con riferimento alla casistica dell'esempio sopra riportato, in caso in cui non sia stato possibile effettuare il rimborso verrà compilato il campo "Trattenuto" (€ 1000) invece che il campo "Non rimborsato" (€ 100).

➤ **Punti 121-133 / 321-333 – Acconti 2024 dichiarante / coniuge**

In tali campi devono essere evidenziati gli importi di acconto Irpef, acconto di addizionale comunale e acconto cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale, distinguendo gli importi relativi al dichiarante (**punti da 121 a 133**) e quelli relativi al coniuge (**punti da 321 a 333**).

Gli importi in oggetto devono essere indicati al netto degli eventuali interessi per rateazione o ritardato pagamento e devono essere comprensivi degli eventuali importi sospesi indicati rispettivamente nei punti 131, 132 e 133 (dichiarante) e nei punti 331, 332 e 333 (coniuge).

Tali importi vengono rilevati dai rispettivi righe della sez. "Altri dati – Assistenza fiscale" di **DIPE**, riportando la differenza fra il valore complessivo delle colonne "conguagliato" e "compensato" e l'eventuale valore delle colonne "interessi rateiz." e "interessi incapienza".

Anche per la compilazione di questi campi il programma tiene conto degli eventuali importi presenti nelle colonne "integrazione" e "rettifiche", con le stesse modalità già descritte.

Gli eventuali importi relativi ad acconti sospesi vengono compilati automaticamente nel caso in cui risulti contrassegnato il campo "No conguaglio automatico" nella sez. "Altri dati > Assistenza fiscale" di **DIPE** e risulti presente un importo di Irpef sospesa (sez. "Altri dati > Altri progressivi" di **DIPE**).

I punti **123, 128, 323 e 328** – "**Richiesta di minore acconto**" vengono barrati automaticamente se è valorizzato il campo "Richiesta di minore secondo o unico acconto" nella sezione "Altri dati > Assistenza fiscale" > "Pagina 2" di **DIPE**.

➤ **Punti 141, 142, 143 / 151, 152, 153 - Interessi per rateazione e per incapienza/rettifica**

In tali punti occorre indicare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per rateazione e quelli trattenuti per incapienza della retribuzione e/o per rettifica, distinguendo gli importi relativi al dichiarante e al coniuge, nonché gli importi versati all'Erario, alla Regione o al Comune.

Tali valori vengono rilevati dagli specifici campi delle colonne "interessi rateiz." e "interessi incapienza" della pagina "Altri dati > Assistenza fiscale" di **DIPE**.

➤ **Punti 161, 162, 163, 164, 165, 166 – Assistenza fiscale sospesa**

Vanno indicati gli importi di saldo Irpef, addizionale regionale all'Irpef, saldo all'addizionale comunale all'Irpef, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva sui premi di risultato nonché di cedolare secca su locazioni relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati trattenuti dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Tali importi devono essere evidenziati nelle annotazioni con codice **BR**, e verranno prelevati nel caso in cui risulti contrassegnato il campo "No conguaglio automatico" nella sez. "Altri dati > Assistenza fiscale" di **DIPE** e risulti presente un importo di Irpef sospesa (sez. "Altri dati > Altri progressivi" di **DIPE**).

➤ **Passaggio diretto di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro**

Nel caso di passaggio di dipendenti senza estinzione del soggetto preesistente (ad es. cessione di ramo d'azienda), il sostituto cedente procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice "F" al punto **51**.

Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta tutti i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2024 da lui e dal sostituto cedente.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nell'assistenza fiscale 2024 i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2024.

➤ **Diniego assistenza fiscale**

Con riferimento ai dipendenti per i quali il sostituto che riceve le risultanze 730 non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, qualora risulti effettuato il relativo diniego di assistenza fiscale (valorizzazione del campo "Diniego 730/4" nella sezione "Assistenza fiscale" di **DIPE**), gli importi presenti in tale sezione non verranno considerati in fase di prelievo dati CU.

Sezione ONERI DETRAIBILI

In tale sezione va indicato il dettaglio degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, 26%, 30%, 35% e 90%.

Tali oneri devono essere evidenziati distintamente per tipologia, indicando lo specifico codice identificativo rilevabile dalle tabelle A, B, C, D ed E delle istruzioni CU 2025 (**punti 341, 343, 345, 347, 349 e 351**) ed il rispettivo importo (**punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352**); se necessario, per l'evidenziazione di tutti i diversi oneri detraibili spettanti la sezione in oggetto dovrà essere ripetuta.

Gli importi devono essere esposti tenendo conto degli eventuali limiti e al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

Il programma compila la sezione in oggetto sulla base degli oneri detraibili inseriti nella sezione "Altri dati > Oneri" di **DIPE**, (campi specifici del riquadro "Oneri detraibili" e dettaglio (F4) del campo "Altri oneri detraibili 19% - 26%" e "Altri oneri detraibili 30% - 35%") riportando per ciascuno il relativo codice ed importo.

Si precisa che la detrazione 19% delle spese per l'iscrizione di ragazzi a scuole di musica (codice 45) e la detrazione del 90% dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (codice 81), non sono gestite all'interno della procedura PAGHE.

Se contrassegnato il campo "Mantenimento cani guida" della sezione "Altri dati > Oneri" di **DIPE**, in tali campi viene riportato (con il relativo codice **98**) anche l'importo della detrazione forfetaria prevista per il mantenimento del cane guida (evidenziata distintamente anche nelle annotazioni con codice AP).

Oltre ai valori memorizzati nella sezione "Altri dati > Oneri", il programma provvede a rilevare anche gli oneri detraibili derivanti da premi assicurativi per rischio vita e infortuni extraprofessionali (codice onere 36) o per rischio di non autosufficienza (codice onere 39), eventualmente riconosciuti dall'azienda a titolo di retribuzione in natura e memorizzati negli appositi campi di **DIPE** > "Progressivi > Irpef e detrazioni" e "Altri dati > Lavoro precedente" (vedi versione PAGHE 2023.3.3), nel caso in cui, in fase di conguaglio, tali importi

siano stati considerati come oneri detraibili a seguito del superamento del limite di esenzione previsto sui compensi in natura.

Si precisa che:

- con riferimento ai limiti di detraibilità dei premi assicurativi per polizze vita e infortuni (codice onere 36), polizze per la tutela di persone con disabilità grave (codice onere 38) e polizze per rischio non autosufficienza (codice onere 39), in caso di contestuale presenza di tali oneri il programma provvede a rilevare gli stessi nel limite complessivo di detraibilità previsto (1.291,14 euro);
- con riferimento alle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (codice onere 20), detraibili nella misura del 19%, il relativo limite di detraibilità, pari a 2.062,73 euro, viene verificato dal programma al netto degli eventuali oneri riferiti al codice 61 (Erogazioni liberali alle ONLUS), come previsto dalle istruzioni 730.

Sezione DETRAZIONI E CREDITI

Punto 362 – “Detrazioni per carichi di famiglia”

In tale campo devono essere riportate le detrazioni spettanti per coniuge e familiari a carico ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TUIR.

In caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, la detrazione per carichi di famiglia deve essere calcolata in relazione al periodo di lavoro, salvo espressa richiesta del dipendente di poterne fruire per l'intero periodo di imposta.

A tal proposito, per i dipendenti con rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, deve essere inserita l'annotazione **AC** nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione alla durata del rapporto di lavoro (quindi non riconosciute per l'intero anno)

Il programma, sulla base delle impostazioni della scheda “*Detrazioni*” di **DIPE**, riporta l'annotazione **AC** in caso di dipendente non in forza per l'intero anno per il quale non risulti contrassegnato il campo “*Detrazioni familiari: conguaglio automatico*” oppure, benché contrassegnato il suddetto campo, sia presente una delle seguenti situazioni:

- al campo “*Detrazioni familiari: mese inizio*” risulti indicato un mese successivo a gennaio (valore maggiore ad 1);
- in caso di dipendente licenziato prima del mese di dicembre, non sia indicato il valore “A” al campo “*Detrazioni familiari cessazione durante anno*”.

Punto 370: Detrazioni per canoni di locazione

In tale casella va indicata la parte di detrazione per canoni di locazione che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente.

Tale informazione viene ricavata come differenza fra l'importo della detrazione complessivamente spettante (campo “*Detrazione canoni locazione*” della sez. “*Progressivi – Irpef e detraz.*” di **DIPE**) e la relativa quota non fruita come detrazione ma attribuita come credito (campo “*Credito detrazione art. 16*” della sez. “*Progressivi – Irpef e detraz. – Crediti*” di **DIPE**).

Punto 371: Credito riconosciuto per canoni di locazione

In tale casella va indicata la parte della detrazione per canoni di locazione che è stata erogata come credito al dipendente.

Viene riportato il valore presente al campo “*Credito detrazione art. 16 restituito*” (sez. “*Progressivi – Irpef e detraz. – Crediti*” di **DIPE**).

Punto 372: Credito non riconosciuto per canoni di locazione

In tale casella va indicata la parte della detrazione per canoni di locazione che non è stata né fruita come detrazione né erogata come credito al dipendente.

Viene riportata la differenza fra l'importo complessivamente spettante (campo "Detrazione canoni locazione" della sez. "Progressivi – Irpef e detraz." di **DIPE**) e l'importo riconosciuto come detrazione e come credito (punto 370 e 371).

Contestualmente alla valorizzazione del punto 372, il programma provvede a generare l'annotazione **BI** con la quale viene evidenziata la possibilità per il contribuente di recuperare in fase di dichiarazione dei redditi il credito non riconosciuto dal sostituto d'imposta.

Punto 373: Credito per canoni di locazione recuperato

In tale casella va indicata la parte del credito per canoni di locazione che è stata precedentemente riconosciuta e successivamente recuperata in sede di conguaglio.

Nell'applicativo PAGHE il recupero del credito erogato per canoni di locazione può verificarsi solo a seguito dell'effettuazione di un conguaglio tardivo (comando **CONGRIT**).

Tale valore viene rilevato dall'archivio storico delle voci di calcolo utilizzate, prelevando l'importo della voce di recupero appositamente collegata al campo "Codice voce trattenuta credito canoni locazione" della tabella "Codici voce trattenute Irpef" (**TB0407**).

➤ **Annotazione BG: Tipologia canoni di locazione**

In presenza di detrazioni per canoni di locazione, il programma genera l'annotazione **BG** con la quale viene indicata la tipologia di canone detraibile con i relativi giorni e percentuale di spettanza.

Tali informazioni vengono prelevate dall'apposita sezione "canoni Locaz." della scheda "Detrazioni" di **DIPE**; si precisa che i codici "Tipo canone" indicati nella scheda "Detrazioni" vengono riportati nell'annotazione **BG** in base alla seguente correlazione:

| Cod. scheda "Detrazioni" | Cod. annotazione BG |
|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |

Punto 374: Totale detrazioni

In tale casella va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 362, 367, 369 e 370 della Certificazione Unica, nel limite dell'importo effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente.

In particolare, in caso di incapienza dell'imposta lorda, nei punti 362, 367 e 369 va indicato l'importo teoricamente spettante, mentre nel punto 374 va riportato il totale effettivamente utilizzato in detrazione dell'imposta lorda.

Il programma riporta in tale casella il minore tra il valore dell'Irpef lorda (sez. "Progressivi > Irpef e detrazioni" + "Altri dati > Lavoro precedente" di **DIPE**) ed il totale delle detrazioni inserite nei punti 362, 367, 369 e 370 della Certificazione.

Punti 376 / 380 – Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

Nel **punto 376** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in fase di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente a tale credito, con riferimento a ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto, devono essere indicate le seguenti informazioni:

- **punto 377:** il codice dello Stato estero;
- **punto 378:** l'anno di percezione del reddito estero;
- **punto 379:** il reddito prodotto all'estero;
- **punto 380:** l'imposta pagata all'estero resasi definitiva

Ai fini della compilazione del punto 376, il programma preleva l'importo del credito in oggetto dall'apposita voce di calcolo generata nel cedolino di conguaglio (voce collegata al campo "Credito d'imposta per imposte pagate all'estero" di **TB1201**; v. vers. PAGHE 2014.1.2).

Il dettaglio delle informazioni richieste nei punti da 377 a 380 viene prelevato dai corrispondenti campi presenti nella sezione “*Altri dati > Distacco in paese estero > Crediti d’imposta*” di **DIPE**.

Con riferimento all’importo evidenziato nel punto 376, nell’annotazione **AQ** dovrà essere indicato il reddito complessivo tassato in Italia, l’imposta lorda italiana nonché l’imposta netta italiana (relativi all’anno di percezione del reddito estero).

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ad esempio nel caso in cui, ai sensi dell’art. 51, co. 8, del TUIR, il reddito estero abbia concorso alla formazione del reddito in misura convenzionale), nella stessa annotazione **AQ** il sostituto dovrà informare il contribuente che, ai fini della determinazione del credito spettante, l’imposta estera definitiva è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.

Anche le informazioni richieste nell’annotazione **AQ** vengono prelevate dai corrispondenti campi presenti nella sezione “*Altri dati > Distacco in paese estero > Crediti d’imposta*” di **DIPE**.

Il programma riporta nell’annotazione **AQ** anche l’anno di riferimento; in caso di credito d’imposta derivante da imposte pagate all’estero in più anni, l’annotazione **AQ** viene inserita più volte (una per ciascun anno interessato).

L’indicazione di imposta estera proporzionalmente ridotta (v. sopra) verrà riportata nel caso in cui nella suddetta sezione risulti contrassegnato l’apposito campo “*Retribuzione convenzionale*”.

Si precisa che, in presenza di credito per imposte pagate all’estero, l’importo delle ritenute Irpef verrà riportato al netto di tale credito, come espressamente indicato nelle istruzioni di compilazione della CU.

Punti 390 / 403 – Trattamento integrativo

In tali campi devono essere indicate le informazioni relative al trattamento integrativo ex art. 1 del DL 3/2020 (come modificato dall’art. 1, c. 3, lett. a), Legge n. 234/2021).

Come indicato nelle istruzioni di compilazione, tale sezione deve essere sempre compilata in presenza di un importo al campo 1 o 2 della CU (“*Redditi di lavoro dipendente e assimilati*”), a prescindere se il trattamento integrativo sia stato o meno riconosciuto dal sostituto.

Nel **punto 390** deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- 1 trattamento integrativo riconosciuto ed erogato (tutto o in parte);
- 2 trattamento integrativo non riconosciuto ovvero riconosciuto ma non erogato neanche parzialmente.

Nel **punto 391** deve essere indicato l’importo del trattamento erogato.

Nel **punto 392** deve essere indicato l’importo del trattamento riconosciuto ma non erogato.

Per la compilazione di tali campi il programma verifica il valore presente al campo “*Trattamento integrativo erogato*” nella sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni > Crediti*” di **DIPE**:

- se il valore complessivo annuo memorizzato in tale campo risulta maggiore di zero, verrà riportato il codice 1 nel punto 390 ed il suddetto importo verrà indicato nel punto 391;
- in caso contrario, verrà riportato il codice 2 nel punto 390 ed il valore 0 (zero) nei punti 391 e 392.

Nel **punto 393** (“*Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio*”) deve essere indicato l’eventuale importo di trattamento precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio.

Con il prelievo dati, il programma rileva tale informazione dall’archivio dello storico voci di calcolo (**GESSTO**), verificando gli importi trattenuti con l’apposita voce collegata al campo “*Credito recuperato*” (o “*Credito recuperato (forzatura manuale)*”) della tabella “*Codici voci gestioni automatiche*” (**TB1201 > sez. “Trattamento integrativo”**). In caso di azienda con chiusura Irpef per cassa, viene considerato l’importo eventualmente recuperato nel mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento ed escluso quello recuperato a dicembre dell’anno stesso.

In caso di recupero in forma rateizzata, nel **punto 394** deve essere indicato l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.

Il programma riporta il valore presente nel relativo campo “*Recupero trattamento integrativo rateizzato*” della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni > Crediti*” di **DIPE**.

Nel **punto 395** (“*Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio*”) deve essere indicato l'importo del trattamento integrativo erogato nell'anno precedente e recuperato ratealmente dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio di tale anno (rate trattenute a partire dalla mensilità di gennaio dell'anno di riferimento della CU); tale valore, pertanto, è relativo all'importo evidenziato nella CU dell'anno precedente come da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio (punto 394 della CU 2024).

Il programma provvede alla compilazione di tale punto rilevando all'interno dello storico voci (**GESSTO**) l'importo trattenuto nel corso del 2024 con l'apposita voce di calcolo collegata al campo “*Rata trattamento integrativo anno precedente*” della tabella **TB1201** (voce *standard* 9423).

Si sottolinea che, in presenza di operazione straordinaria in corso d'anno, con passaggio diretto del dipendente dall'azienda cedente all'azienda cessionaria, si avrà che:

- in caso di estinzione del soggetto cedente, nel punto 395 della CU elaborata dal soggetto cessionario verrà inserito l'importo del trattamento integrativo complessivamente trattenuto nell'anno dal soggetto cedente e dal soggetto dichiarante;
- in caso di prosecuzione dell'attività da parte del soggetto cedente, nel punto 395 verrà inserito l'importo del trattamento integrativo trattenuto nell'anno da tale soggetto (importo trattenuto nelle mensilità successive all'operazione straordinaria); con riferimento alla CU elaborata dal soggetto cedente, nel punto 395 verrà inserito l'importo trattenuto precedentemente all'operazione straordinaria.

In caso di precedenti rapporti di lavoro conguagliati, nei **punti da 397 a 400** deve essere indicato il dettaglio degli importi riferiti ad altri sostituti, riportando nel **punto 403** il relativo codice fiscale.

In tal caso, il programma riporterà nel punto 398 l'importo presente nel campo “*Trattamento integrativo erogato*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE** (riportando lo stesso importo anche nel punto 391), inserendo il codice 1 nel punto 397 ed il codice fiscale dell'altro sostituto nel punto 403.

In caso di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro (con o senza estinzione del sostituto cedente), deve essere compilato anche il **punto 400** indicando l'eventuale importo di trattamento integrativo recuperato dal precedente sostituto.

Il programma determina tale importo con le stesse modalità sopra descritte (punto 393), verificando lo storico voci di calcolo (**GESSTO**) relativo al sostituto d'imposta rilevato nei progressivi “*Lavoro precedente*” riferibili ad operazione straordinaria con passaggio diretto del dipendente (verifica delle voci relative alla matricola con stesso codice fiscale, presente nella precedente azienda). Lo stesso importo verrà riportato anche nel punto 393.

Precedente rapporto di lavoro non conguagliato (dipendente licenziato prima del 31.12)

In caso di precedente rapporto di lavoro non conguagliato, la sezione “*Trattamento integrativo*” della CU verrà compilata con le modalità di seguito descritte.

- A.** In caso di erogazione di un ulteriore importo di trattamento integrativo da parte del sostituto dichiarante, nel punto 391 verrà indicato solo l'importo erogato da quest'ultimo.
- B.** In caso di recupero del trattamento integrativo non spettante, posto che non è prevista l'esposizione del recupero del trattamento riconosciuto in un precedente rapporto di lavoro non conguagliato, in fase di licenziamento il programma PAGHE effettua il recupero del solo importo erogato dal sostituto dichiarante, senza effettuare alcun recupero sull'importo erogato nel corso del precedente rapporto non conguagliato.

In tale casistica non verrà evidenziato alcun valore relativo al precedente sostituto nei punti da 397 a 403.

Trattamento integrativo corrisposto agli eredi

In caso di Certificazione rilasciata per attestare i redditi corrisposti agli eredi del sostituto, nel punto 391 deve essere indicato l'importo del trattamento integrativo erogato all'erede.

In tal caso, il programma riporta nel punto 391 della Certificazione relativa all'erede, l'importo del trattamento integrativo erogato nel mese di decesso, riproporzionato in funzione della relativa percentuale di eredità.

Diversamente, l'eventuale importo recuperato in fase di conguaglio viene riportato solo nella Certificazione del dipendente deceduto.

 Sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nei punti da **411** a **427** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

Punto 411 “Previdenza complementare”

Tale casella deve essere compilata qualora il sostituto abbia versato contributi presso una forma di previdenza complementare o individuale oppure abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente.

In tal caso dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

- 1 per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57;
- 2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3 per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005;

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, sarà necessario dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.

I codici previsti in tale campo vengono inseriti automaticamente dal programma secondo le modalità di seguito indicate:

- 2 Viene inserito per i dipendenti ai quali, nel campo “Codice fondo” (**DIPE** > scheda “Fondi” > riquadro “Codici fondo previdenza”), risulta collegato un fondo di previdenza non sottoposto al limite massimo deducibile di € 5.164,57 (flag al campo “Escludi controllo limite deducibilità” della relativa tabella **TB0801**-“Anagrafica fondi” > scheda “Opzioni”).
In caso di versamenti a più fondi nel corso dell'anno, tale codice viene riportato in presenza di versamenti ad un fondo caratterizzato come sopra descritto, all'interno della sezione “Altri dati > Solidarietà/versamenti > Versamenti” di **DIPE**.
- 3 Viene inserito per i dipendenti per i quali risulta valorizzato il campo “Data prima adesione a fondo” presente nella scheda “Fondi” di **DIPE**, sempreché tale data sia successiva al 31.12.2006.
- 1 Tale codice viene inserito per tutti i soggetti che non rientrano in nessuna delle situazioni sopra individuate e che presentano un codice fondo collegato al campo “Codice fondo” della scheda “Fondi” di **DIPE**.

In caso di dipendente non iscritto ad un fondo di previdenza complementare, il punto 411 non verrà compilato.

In caso di dipendente per il quale, nella sezione “Altri dati > Lavoro precedente” di **DIPE**, è presente un progressivo nel quale risulta valorizzato il campo “TFR destinato a fondo prev.” ed al campo “Previdenza complementare” risulta indicato un codice diverso da quello determinato automaticamente dal programma in base ai criteri sopra descritti, il punto 411 ed i successivi punti relativi alla previdenza complementare verranno compilati più volte con riferimento a ciascun codice interessato.

Punto 412/413 “Contributi previdenza complementare dedotti / non dedotti dai redditi”

Nel punto **412** va indicato l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, dedotto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione Unica.

In tale punto non deve essere riportato l'importo dei contributi alle forme pensionistiche complementari versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata.

Ai fini della compilazione di tale punto il programma rileva l'importo memorizzato nel campo “Contr. previdenza complementare” della sez. “Altri dati > Oneri” di **DIPE** (nonché nel corrispondente campo della sez. “Altri dati > Lavoro precedente”).

Nel punto **413** va indicato l'importo dei contributi e premi non dedotto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5, ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, c. 1, lett. e-bis), del TUIR (€ 5.164,57).

Il programma riporta in tale campo la differenza fra il totale della contribuzione versata (rilevata dalla sez. "Progressivi > Fondo previdenza" di **DIPE**) e l'importo dei contributi dedotti rilevati come sopra descritto; viene sommato, inoltre, l'eventuale importo indicato al campo "Contrib. non dedotti" della sez. "Altri dati > Lavoro precedente" (per il dettaglio di compilazione del campo 413 si rinvia alla sezione "Dettaglio campi").

In caso di compilazione dei punti 412 e 413, il programma provvede all'inserimento dell'annotazione **CC**, richiesta al fine di evidenziare la necessità di verifica, da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, del rispetto dei limiti di deducibilità previsti in caso di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate.

Contributi previdenza complementare in sostituzione di premi di risultato

L'importo dei contributi a previdenza complementare versato in sostituzione di premi di risultato non deve essere riportato nel punto 412 (tale importo andrà invece evidenziato distintamente nel punto 574/594 della sezione "Somme erogate per premi di risultato").

Ai fini della compilazione del punto 412, il programma rileva, come sopra indicato, l'importo memorizzato nel campo "Contr. previdenza complementare" della sez. "Altri dati > Oneri" di **DIPE**, nel quale non risulta sommato l'importo dei contributi a previdenza complementare versati in sostituzione di premi di risultato e riconosciuti come esenti nei limiti dell'importo di premio agevolabile (limite complessivo di € 3.000/4.000).

Diversamente, l'eventuale quota eccedente il limite di premio agevolabile (quota non riconosciuta come esente ma riconosciuta come onere deducibile nel limite di 5.164,57) risulterà memorizzata nel suddetto campo "Contr. previdenza complementare" della sez. "Oneri" e quindi computata nel punto 412.

Infine, l'importo dei suddetti contributi eccedente il limite deducibile di 5.164,57 verrà computato nel punto 413 come contribuzione non dedotta.

Punto 415 "Data iscrizione al fondo"

Con riferimento ai dipendenti di prima occupazione successiva al 31.12.2006 ed iscritti ad un fondo di previdenza complementare, in tale punto deve essere indicata la data di iscrizione a previdenza complementare.

Nel punto 415 viene riportata la data indicata nel campo "Data prima adesione a fondo" della scheda "Fondi" di **DIPE**.

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

I campi della sezione in oggetto (da 416 a 420) devono essere compilati con riferimento ai lavoratori di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del D.lgs 252/2005 (1° gennaio 2007) per i quali risulta valorizzato il precedente punto 415.

Per tali dipendenti verranno riportati i seguenti valori:

- Punto 416: Versati nell'anno

In tale punto vanno riportati i contributi (c/dipe e c/azie) versati nell'anno a previdenza complementare.

Il programma provvede a riportare la somma dei contributi indicati nei punti 412, 413 e 417 (campi "Contributi previdenza complementare dedotti/non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5" e "Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5").

- Punto 417: Importi eccedenti

Importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite 5.164,57 euro escluso dai punti 1, 2, 3, 4 e 5, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già compreso nel punto 416.

Viene riportato l'importo dei contributi dedotti nell'anno per la parte eccedente il massimale annuo deducibile (5164,57 euro).

- Punto 418: Importo totale

Importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio.

Tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Viene riportato l'importo presente al campo "*Contributi previdenza complem. anno precedente*" della scheda "*Fondi*" di **DIPE** (riferito all'anno 2024), sommato all'importo dei contributi dedotti nell'anno (punto 412).

A partire dal sesto anno dalla data di prima adesione al fondo, tale campo non viene più compilato.

- Punto 419: Differenziale

Importo che il dipendente può portare in deduzione nei venti anni successivi al quinto d'iscrizione al fondo.

Tale valore corrisponde alla differenza fra l'importo di 25.822,85 euro e l'importo effettivamente dedotto nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.

Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Il programma riporta il valore presente al campo "*Differenziale deducibile*" della scheda "*Fondi*" di **DIPE** (riferito all'anno 2024), al netto dell'importo dei contributi dedotti nell'anno per la parte eccedente il massimale (punto 417).

- Punto 420: Anni residui

Numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6 dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005.

Tale valore viene determinato automaticamente a partire dal sesto anno dalla data indicata al campo "*Data prima adesione a fondo*".

Contributi previdenza complementare per familiari a carico

Nei punti da 421 a 424 devono essere riportati i premi e contributi versati a previdenza complementare per familiari a carico.

Tali contributi sono compresi nell'importo complessivamente versato a previdenza complementare, evidenziato nei punti 412 e 413.

I punti da 421 a 424 vengono automaticamente compilati sulla base dei valori memorizzati nell'apposita scheda "*Familiari*" della sezione "*Progressivi > Fondo previdenza*" > di **DIPE**. (vedi versione PAGHE 2020.0.6).

Si ricorda che in tale scheda vengono memorizzati i contributi versati per familiari allo stesso fondo a cui il dipendente è iscritto e sono compresi nell'importo della contribuzione aggiuntiva c/dipendente memorizzata nei relativi campi della suddetta sezione "*Progressivi > Fondo previdenza*" di **DIPE**.

- Punto 421: Versati

Importo totale dei contributi versati a previdenza complementare per familiari a carico.

Il programma riporta il totale degli importi memorizzati nella colonna "*Importo*" della scheda "*Familiari*".

- Punto 422: Dedotti

Importo dei contributi versati a previdenza complementare per familiari a carico escluso dai redditi di lavoro dipendente (contributi versati nel limite dell'importo massimo deducibile di 5.164,57), già compreso nel punto 412.

Il programma riporta il totale dei contributi versati per familiari a carico (punto 421) nel limite dei contributi a previdenza complementare complessivamente dedotti (punto 412).

- **Punto 423: Non dedotti**

Importo dei contributi versati a previdenza complementare per familiari a carico non escluso dai redditi di lavoro dipendente (contributi versati nel limite dell'importo massimo deducibile di 5.164,57), già compreso nel punto 413.

Il programma riporta la differenza fra il totale dei contributi versati per familiari a carico (punto 421) ed il relativo importo dedotto (punto 422).

- **Punto 424: Codice fiscale del familiare a carico**

Ad integrazione del dato complessivo indicato nel punto 421, nel punto 424 deve essere riportato il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Il programma riporta i codici fiscali presenti nella suddetta scheda "*Familiari*" dei "*Progressivi > Fondo previdenza*" di **DIPE**, compilando moduli aggiuntivi (campo "multimodulo") in presenza di più familiari interessati.

Punti 425/427: Identificativo del fondo

In tali campi va indicato il codice fiscale del fondo ovvero dei fondi presso i quali è stata effettuato il versamento della contribuzione.

Il programma riporta il codice fiscale associato al codice ente interno del fondo di riferimento del dipendente o, se diverso, il codice fiscale indicato dall'utente nella specifica tabella "*Anagrafica fondi*" (**TB0801**).

A tal fine, il programma verifica i fondi di riferimento per il dipendente con le seguenti modalità:

- 1) in caso di versamento nel corso dell'anno ad un unico fondo, tale fondo verrà rilevato dalla scheda "*Fondi*" di **DIPE** (periodo storico valido nel mese di conguaglio);
- 2) in caso di versamento a più fondi, tali fondi verranno rilevati dalla sezione "*Altri dati > Solidarietà/versamenti > Versamenti*" di **DIPE**;

In presenza di contributi a previdenza complementare versati ad un diverso fondo in un precedente rapporto di lavoro con lo stesso sostituto, oltre ai codici fiscali dei fondi individuati come sopra descritto, verrà riportato (se diverso dai precedenti) il codice fiscale indicato nel relativo campo della sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" di **DIPE**.

Diversamente, qualora tali contributi siano relativi ad un precedente rapporto con altro sostituto, il codice fiscale del fondo non verrà riportato in quanto tale informazione non risulta disponibile nella Certificazione Unica Sintetica rilasciata al lavoratore dal precedente sostituto.

Si precisa che:

- non vengono considerati i fondi per i quali risulta effettuato il versamento del solo TFR;
- in presenza di versamenti a più fondi, rilevati nella sezione "*Altri dati > Solidarietà/versamenti > Versamenti*" di **DIPE**, verranno distinti i fondi per i quali è prevista l'indicazione del codice 1 o del codice 2 al campo "*Previdenza complementare*" (vedi sopra).

Infatti, in presenza di diverse tipologie di fondi (sia fondi associati al codice 1 che al codice 2), è prevista la distinta indicazione delle diverse situazioni compilando più volte i campi interessati (modulo aggiuntivo); in tal caso, pertanto, il codice fiscale del fondo verrà riportato nello specifico modulo contenente la rispettiva contribuzione al fondo.

- al termine del prelievo dati, nel programma **ERRORI** di **PAGHE** verrà riportato l'elenco degli eventuali fondi rilevati come sopra descritto ma per i quali non risulta indicato il corrispondente codice fiscale.

Sezione ONERI DEDUCIBILI

Oneri deducibili

Nel **punto 431** deve essere riportato l'importo complessivo degli oneri dedotti dal sostituto, evidenziando il dettaglio dei singoli oneri nei punti da **432** a **437**.

In particolare, nei **punti 432, 434 e 436** va indicato il codice relativo all'onere deducibile prelevabile dalla **Tabella L** posta in appendice alle istruzioni di compilazione della Certificazione Unica.

Nei **punti 433, 435 e 437** va indicato l'importo dell'onere deducibile relativo al codice riportato nei precedenti punti.

Il programma compila tali campi in funzione degli importi indicati nel riquadro "*Oneri deducibili*" delle sezioni "*Altri dati*" > "*Oneri*" e "*Altri dati*" > "*Lavoro precedente*" > "*Pagina 2*" di **DIPE**; di seguito si riporta l'elenco degli oneri deducibili rilevati in tali sezioni, con il corrispondente codice identificativo:

| | |
|--|----------------|
| <i>Contributi obbligatori</i> | Cod. 1 |
| <i>Erogazioni religiose</i> | Cod. 4 |
| <i>Contributi paesi sviluppo</i> | Cod. 7 |
| <i>Spese mediche assistenza hand.</i> | Cod. 5 |
| <i>Assegno coniuge</i> | Cod. 2 |
| <i>Contributi per addetti domestici e familiari</i> | Cod. 3 |
| <i>Contributi versati ai fondi integrativi al SSN</i> | Cod. 6 |
| <i>Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca, enti parco</i> | Cod. 9 |
| <i>Somme tassate in precedenti periodi di imposta e restituite</i> | Cod. 10 |
| <i>Altri oneri deducibili</i> | Cod. 21 |

In particolare, gli oneri per i quali non è previsto uno specifico campo nella sezione "*Oneri*" o "*Lavoro precedente*" vengono rilevati dalla sezione "*F4 Dettaglio oneri deducibili*" accessibile dal campo "*Altri oneri deducibili*".

Con riferimento agli oneri deducibili indicati in tali campi, viene generata l'annotazione **AR** con la quale viene precisato che tali importi (già dedotti) non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi.

Qualora si intenda esporre nella sezione "Oneri deducibili" anche la contribuzione all'ente FASC (fondo agenti spedizionieri e corrieri), è possibile compilare il campo "*Contribuzione FASC esposizione nella sezione Oneri deducibili*" della tabella "*Personalizzazioni e annotazioni*" di **GESCU**D (vedi pag. 19).

Contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali

In tale sezione vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, indicando altresì il codice fiscale dell'ente interessato.

- Punto 441 (contributi che non concorrono al reddito)

Importo dei contributi per assistenza sanitaria che non hanno concorso a formare il reddito (nel rispetto del limite annuo deducibile di 3.615,20 euro, stabilito dall'art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR).

- Punto 442 (contributi che concorrono al reddito)

Importo dei contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito, ossia:

- l'importo non dedotto in quanto eccedente il limite massimo deducibile di 3.615,20 euro.
- l'importo che il sostituto non ha potuto escludere dal reddito (pur rientrando nei limiti prestabiliti); tale ipotesi ricorre nel caso di versamento ad un ente assistenziale che non ha ottenuto l'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute.

- Punto 443 (codice fiscale degli enti o casse)

Codice fiscale dell'ente o cassa assistenziale al quale sono stati versati contributi per assistenza sanitaria

Con riferimento agli importi evidenziati in tali punti, nelle annotazioni (codice **AU**) dovrà essere espressamente indicata la possibilità di dedurre/detrarre le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, con riferimento agli importi non dedotti (punto 442), nelle annotazioni (cod. **CH**) il sostituto comunicherà al sostituito la parte di contributi, fruiti in sostituzione di premi di risultato o di utili, che ha concorso a formare il reddito in quanto superiore all'ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile (3.000 o 4.000).

Ai fini del prelievo automatico dei contributi da riportare nei punti in oggetto è necessaria la compilazione dell'apposita tabella "Enti assistenziali" presente nel comando **GESCUD** della procedura **PAGHE**:



| Ente | Descrizione | Perc. | Ctr.no ded. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> < |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> < |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> < |

In tale tabella è necessario:

- selezionare al campo "Ente", il codice della tabella "Descrizione altri enti" (**TB0305**) corrispondente agli enti aventi natura assistenziale (mediante il tasto F2 è possibile visualizzare e selezionare gli enti presenti in archivio);
- indicare nel campo "Perc." la percentuale contributiva versata all'ente a titolo di contributi per assistenza sanitaria, nel caso in cui tale percentuale non corrisponda al totale della contribuzione versata;
- contrassegnare la casella "Ctr.no ded." con riferimento agli enti assistenziali per i quali non è stato riconosciuto il beneficio della deducibilità fiscale della relativa contribuzione versata (enti assistenziali non iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari).

Sulla base degli importi memorizzati nella sezione "Progressivi > Contributi sociali" di **DIPE** (scheda "Contributi", riquadro "Contribuzione ad enti") con riferimento agli enti selezionati in tale tabella, il programma provvederà all'inserimento delle informazioni richieste con le modalità di seguito descritte:

- nel **punto 441** viene inserito, nel limite di 3.615,20 euro, l'importo totale (o la quota indicata nel suddetto campo "Perc.") dei contributi c/azienda e c/dipendente versati agli enti indicati nella tabella "Enti assistenziali" di **GESCUD** senza valorizzazione del campo "Ctr.no ded."

Con le stesse modalità sopra descritte, vengono rilevati anche i valori presenti nelle eventuali matricole relative a precedenti rapporti di lavoro nell'anno con lo stesso sostituto.

- nel **punto 442** viene inserito l'eventuale importo eccedente il suddetto limite nonché l'intera contribuzione (o rispettiva quota) versata agli enti indicati in tabella "Enti assistenziali" con valorizzazione del campo "Ctr.no ded."
- nel **punto 443** viene indicato il codice fiscale dell'ente, prelevato dalla relativa tabella **TB0305**.
Tale punto è previsto anche nella "Certificazione Unica Sintetica" da consegnare al lavoratore. Conseguentemente, in fase di stampa della CU per il dipendente, in presenza di contributi versati a più enti o casse assistenziali, il programma procederà alla generazione di moduli aggiuntivi per l'inserimento nel punto in oggetto del codice fiscale relativo ai diversi enti di riferimento.

In presenza di precedenti rapporti di lavoro con altro sostituto conguagliati nella CU, per la compilazione dei punti 441 e 442 verranno considerati anche gli eventuali contributi assistenziali dedotti dall'altro sostituto, memorizzati nel campo "Contributi enti assistenziali" della relativa sezione "Altri dati > Lavoro precedente" di **DIPE**.

In relazione ai contributi ad enti assistenziali evidenziati ai punti 441 e 442, il programma riporta l'**annotazione AU** con le seguenti modalità:

1. enti senza valorizzazione del campo "Ctr.no ded." in tabella "Enti assistenziali"
 - a) in caso di compilazione del solo punto 441, nell'annotazione AU verrà indicato che "le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi";
 - b) in caso di contribuzione versata superiore ad euro 3.615,20 (importo dedotto di 3.615,20 evidenziato nel punto 441 ed importo eccedente non dedotto evidenziato nel punto 442), nell'annotazione AU verrà indicato che "le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20", evidenziando l'importo eccedente riportato al punto 442.
2. enti con valorizzazione del campo "Ctr.no ded." in tabella "Enti assistenziali"

in tal caso (contributi interamente non dedotti ed evidenziati nel punto 442), nell'annotazione AU verrà indicato che "le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi", evidenziando l'importo indicato al punto 442;

In presenza di contributi assistenziali versati in sostituzione di premi di risultato assoggettabili a tassazione agevolata, le modalità di compilazione sopra indicata si differenziano come di seguito descritto.

Contributi ad enti assistenziali corrisposti in sostituzione di premi di risultato

Nel punto 441 non deve essere riportato l'importo dei contributi di assistenza sanitaria versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato al regime fiscale agevolato di cui alla L. 208/2015 (importo evidenziato distintamente nei punti 575 e 595 della sezione "Somme erogate per premi di risultato").

L'eventuale importo di contributi versati in sostituzione di premi che non è stato riconosciuto come esente (importo eccedente il limite complessivamente agevolabile di 3.000/4.000 euro) verrà computato nei contributi assistenziali che non hanno concorso alla formazione del reddito (punto 442) anche in presenza di capienza nel relativo limite deducibile di 3.615,20.

A tal fine, il programma verifica i valori presenti nel rigo "Enti assistenziali" del "Dettaglio somme esenti" (F4 al campo "Somme esenti" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**)

Nello specifico:

- nel punto 441 non viene considerato il valore di tali contributi che è stato riconosciuto come esente (importo memorizzato in "Enti assistenziali > Quota esente" del "Dettaglio somme esenti");
- nel punto 442 viene computato il valore dei suddetti contributi che ha concorso alla formazione del reddito in quanto eccedente i limiti di premio complessivamente agevolabili (3.000/4.000 euro).

Tale valore viene determinato dalla differenza fra il totale dei contributi assistenziali corrisposti in sostituzione di premi (colonna "Premi corrisposti in benefit", rigo "Enti assistenziali" del "Dettaglio somme esenti") e la relativa quota riconosciuta come esente (colonna "Quota esente").

Lo stesso importo verrà distintamente evidenziato nelle annotazioni (codice **CH**).

Ai fini dell'individuazione della specifica casistica da esporre nell'annotazione **AU** (vedi sopra), il programma verifica l'importo dei contributi dedotti dal reddito considerando i valori inseriti sia nel punto 441 che nei punti 575 e 595.

Sezione COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

Tale sezione va compilata se il soggetto nell'anno di dichiarazione, ha percepito compensi per effetto di leggi, contratti, sentenze sopravvenute o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, che avrebbe dovuto percepire in periodi di imposta differenti.

Per la compilazione dei **punti 511, 512, 513 e 514** il programma provvede a prelevare i dati presenti nel riquadro "*Arretrati anni precedenti*" della sezione "*Progressivi > Indennità anzianità*" di **DIPE**; al campo "*arretrati AP*" è presente il totale degli arretrati complessivamente percepiti dal dipendente, mentre all'interno del pulsante "*Funzioni > Arretrati*", gli importi erogati vengono memorizzati dal programma **AGGI** suddivisi per tipologia ed anno di riferimento.

Nei **punti da 520 a 526** devono essere indicati separatamente gli importi degli arretrati in funzione del periodo di imposta di riferimento o del diverso sostituto d'imposta che ha erogato il compenso.

A tal fine è necessario compilare diversi moduli aggiuntivi in ognuno dei quali andrà indicato il periodo d'imposta cui è riferito l'arretrato (casella **525**) ed il codice fiscale del sostituto che ha effettuato l'erogazione (casella **526**).

Le informazioni richieste vengono prelevate dalla sezione "*Arretrati*" presente nella sezione "*Progressivi > Indennità anzianità*" di **DIPE**; si ricorda che, tale sezione viene automaticamente compilata mediante l'utilizzo di apposite voci di calcolo riportando in ciascuna riga i valori degli arretrati riferibili al medesimo anno; inoltre, in caso di trasferimento con passaggio diretto del dipendente, mediante il comando **PSIN30**, il programma inserisce nell'apposito campo il codice fiscale del sostituto di partenza se differente da quello di destinazione.

Qualora gli emolumenti arretrati siano totalmente o parzialmente esentati, nei relativi punti 511 e 512 deve essere riportato solo l'ammontare di tali redditi assoggettati a tassazione.

In tal caso, nell'annotazione **CM** deve essere indicato l'importo del reddito non assoggettato a tassazione.

A tal fine, il programma rileva i dipendenti identificati come esenti Irpef (codice 5 al campo "*Trattamento IRPEF*" della scheda "*Dati generali*" di **DIPE**) per i quali, nella sezione "*Progressivi > Indennità di anzianità*" > pulsante "*Funzioni > Arretrati*", risulti un importo di arretrati senza applicazione di ritenute.

In tal caso, non verranno compilati i campi della sezione in oggetto e l'importo di tali arretrati verrà evidenziato all'interno dell'annotazione CM.

Somme corrisposte agli eredi

Deve essere compilata una comunicazione con i redditi e le altre somme corrisposte al dipendente deceduto e tante comunicazioni, quanti sono gli eredi, per le somme di loro spettanza.

I dati fiscali utili per la compilazione delle comunicazioni degli eredi vengono prelevati dalla sezione "*Altri dati > Eredi*" di **DIPE**.

Nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati, l'anno in cui si è aperta la successione (punto **519**) deve essere indicato nella suddetta pagina "*Eredi*" di **DIPE**, all'interno del record relativo al deceduto (record "zero").

Nella comunicazione intestata all'erede viene riportato il codice **Z** nella casella **8** "*Categorie particolari*" della sezione "Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme".

Sezione DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Qualora redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella Certificazione Unica, dovrà essere compilata la presente sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto.

Nei **punti da 531 a 535** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi corrisposti da altri soggetti e conguagliati dal sostituto, rispettivamente compresi nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5.

Nei successivi punti, per ciascun soggetto interessato, identificato dal relativo codice fiscale (**punto 536**), devono essere dettagliati i rispettivi redditi erogati e le eventuali ritenute operate. Pertanto, in presenza di più soggetti sarà necessario compilare più moduli della stessa certificazione.

Tali dati vengono rilevati dalla sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" di **DIPE**.

A tal fine, i redditi imponibili derivanti da rapporto a tempo determinato (da riportare nel punto 532) vengono prelevati dallo specifico campo "*di cui a tempo determinato*" della suddetta sezione "*Lavoro precedente*", al netto dei relativi oneri deducibili totalizzati al campo "*Oneri deducibili tempo determinato*" della sezione stessa. Conseguentemente, i redditi derivanti da rapporto a tempo indeterminato (da riportare nel punto 531) verranno determinati dalla differenza fra il reddito complessivo del precedente rapporto (campo "*Imponibile Irpef*") al netto degli oneri deducibili, ed il suddetto importo di imponibile relativo ai rapporti a tempo determinato.

Nel campo "*Causa*" (**punto 537**) viene indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti, indicando uno degli appositi codici previsti nella Tabella N delle Istruzioni di compilazione della Certificazione Unica; il programma rileva tale codice dal campo "*Tipo passaggio*" della suddetta sezione "*Lavoro precedente*".

In presenza di operazioni straordinarie, il programma provvede alla compilazione automatica del campo "*Causa*" con le modalità indicate nel relativo paragrafo "*Operazioni straordinarie*" (vedi pag. 103).

Particolarità in presenza di somme erogate da altro sostituto per premi di risultato

Le istruzioni di compilazione della CU prevedono che, nell'ipotesi in cui le somme erogate da un precedente sostituto sotto forma di premio di risultato siano state assoggettate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate a tassazione ordinaria, l'indicazione di tali somme dovrà essere riportata in questa sezione nei punti 531 o 532 e nella sezione "*Somme erogate per premi di risultato*", nei campi da 611 a 620.

Viene inoltre precisato che nel caso in cui non ci siano premi di risultato da conguagliare a tassazione ordinaria la somma dei punti 531 e 532 dovrà coincidere con la somma dei punti 538 e 539 per tutti i moduli compilati.

In funzione di tali indicazioni, si avrà che:

- in presenza di importi al punto 611 (somme passate a tassazione ordinaria), la somma dei punti 531 e 532 corrisponderà alla somma dei punti 538 e 539 aumentata degli importi presenti al punto 611;
- in presenza di importi al punto 612 (somme passate ad imposta sostitutiva), la somma dei punti 531 e 532 corrisponderà alla somma dei punti 538 e 539 diminuita degli importi presenti al punto 612;
- in assenza di importi ai punti 611 e 612, la somma dei punti 531 e 532 coinciderà con la somma dei punti 538 e 539.

Nei punti da 561 a 566 vanno specificati i dati relativi ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato erogati da altri soggetti (campi a gestione manuale).

Sezione SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO

In tale sezione vanno evidenziate le somme corrisposte a titolo di premi di risultato (o partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori) soggette al regime di tassazione agevolata di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 208/2015, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 5% (come modificata dall'art. 1, c. 63, L. n. 197/2022).

Vanno distintamente evidenziati, inoltre, gli eventuali importi di tali premi che, ai sensi del comma 184 di tale legge, sono stati riconosciuti sotto forma di benefit esenti.

Per l'anno 2024, tale agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, ad euro 80.000, ed opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi (o 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, in attuazione di un contratto aziendale o territoriale stipulato fino al 24.04.2017).

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, ai fini della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.

A tal fine, nella presente sezione vanno specificati anche i dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti, evidenziando di questi gli importi assoggettati (in fase di conguaglio) ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d'imposta.

Di seguito si riportano le informazioni richieste e le modalità di compilazione della sezione in oggetto.

Punto 571 – “Codice”

Deve essere indicato:

- il codice **1** nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro;
- il codice **2** nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro.

Il programma compila tale campo solo in presenza di somme erogate o benefit riconosciuti.

Il programma riporta il codice 2 se valorizzato il campo “*Lavoratore coinvolto in organiz. lavoro*” della sezione “*Altri dati > Oneri*” di **DIPE**. In caso contrario viene riportato il codice 1.

Punto 572 – “Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva”

Ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva 5%.

Il programma riporta la somma dei valori presenti nei seguenti campi di **DIPE**:

- + campo “*Imponibile*” della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”*”
- + campo “*Imponibile*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”* relativa allo stesso datore di lavoro
- + campo “*Imponibile*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”* relativa ad altro datore di lavoro, con stesso limite agevolabile (vedi compilazione punti da 591 a 602).

Punto 573 – “Benefit”

Ammontare del premio di risultato che il lavoratore ha scelto di percepire sotto forma di benefit.

In tale importo deve essere compreso anche il valore del premio per il quale, nel periodo d'imposta, il lavoratore ha esercitato l'opzione per la fruizione in forma non monetaria (conversione in credito Welfare) ma non ha effettuato la scelta dello specifico benefit di cui fruire.

Ai fini della verifica del rispetto del limite annuo di premio agevolabile, infatti, tale importo deve essere considerato nel periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione di conversione in credito Welfare.

Nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti, il sostituto dovrà rilasciare una CU compilando i successivi punti **631** e **632**.

Nel punto **573**, il programma riporta la somma dei campi “**Somme esenti**” e “**Benefit opzionato non fruito**” presenti nelle seguenti sezioni di **DIPE**:

- Sez. “*Progressivi > Irpef e detrazioni > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”*”
- Sez. “*Altri dati > Lavoro precedente > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015” relativa allo stesso datore di lavoro*”
- Sez. “*Altri dati > Lavoro precedente > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015” relativa ad altro datore di lavoro, con stesso limite agevolabile*”

La somma dei premi (in denaro) assoggettati ad imposta sostitutiva 5% (punto 572) e dei premi riconosciuti sotto forma di benefit esenti (punto 573) non deve superare il limite di 3.000 o 4.000 euro, coerentemente con il codice indicato al punto 571.

Punto 574 – “di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari”

Nell'ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005, nel punto 574 deve essere indicato l'importo di tale contribuzione, già compreso nel punto 573.

Il programma riporta la somma dei valori presenti nei seguenti campi di **DIPE**:

- + campo “*Previdenza complementare / Quota esente*” del “*Dettaglio somme esenti*” (F4 al campo “*Somme esenti*” della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” > riquadro “*Imposta sostitutiva legge 208/2015*”)
- + campo “*Previdenza complementare / Quota esente*” del “*Dettaglio somme esenti*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” relativa allo stesso datore di lavoro
- + campo “*Previdenza complementare / Quota esente*” del “*Dettaglio somme esenti*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” relativa ad altro datore di lavoro, con stesso limite agevolabile.

Punto 575 – “di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria”

Nell'ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, c. 2, lett. a), del Tuir, nel punto 575 deve essere indicato l'importo di tale contribuzione, già compreso nel punto 573.

Il programma riporta la somma dei valori presenti nei seguenti campi di **DIPE**:

- + campo “*Enti assistenziali / Quota esente*” del “*Dettaglio somme esenti*” (F4 al campo “*Somme esenti*” della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” > riquadro “*Imposta sostitutiva legge 208/2015*”)
- + campo “*Enti assistenziali / Quota esente*” del “*Dettaglio somme esenti*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” relativa allo stesso datore di lavoro
- + campo “*Enti assistenziali / Quota esente*” del “*Dettaglio somme esenti*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” relativa ad altro datore di lavoro, con stesso limite agevolabile.

Punto 576 – “Imposta sostitutiva”

Importo dell'imposta sostitutiva 5% operata sull'importo indicato al punto 572.

Il programma riporta la somma dei valori presenti nei seguenti campi di **DIPE**:

- + campo “*Imposta*” della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”*”
- + campo “*Imposta*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”*” relativa allo stesso datore di lavoro
- + campo “*Imposta*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”*” relativa ad altro datore di lavoro, con stesso limite agevolabile.

Punto 577 – “Imposta sostitutiva sospesa”

Importo dell'imposta sostitutiva 5% non operata per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 576.

Il programma riporta il valore presente al campo “*Imposta sostitutiva L. 208/2015 sospesa*” della sezione “*Altri dati > Altri progressivi*” di **DIPE**.

Punto 578 – “Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria”

In tale campo deve essere indicato l'importo dei premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva 5% (non eccedenti i limiti complessivamente agevolabili) che il sostituto ha assoggettato a tassazione ordinaria; in tal caso, pertanto, tale importo risulterà compreso nel reddito imponibile indicato nel punto 1 della certificazione ed evidenziato distintamente nel presente punto 578.

Nel caso in cui il dipendente abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma dei punti 573, 578, 579, 593, 598 e 599 non deve essere superiore al limite previsto in relazione al codice indicato nel punto 571.

Tale casistica si presenta nel caso in cui in anagrafica dipendente è presente “Si” al campo “*Imposta sostitutiva L. 208/2015*”, ma sia stata applicata l'imposta ordinaria in quanto più favorevole.

Il programma provvede alla compilazione di tale campo in presenza di premi di risultato erogati (valore al campo “*Retribuzione al netto dei contributi*” del riquadro “*Imposta sostitutiva Legge 208/2015*”) non assoggettati ad imposta sostitutiva (assenza di valori al campo “*Imponibile*” dello stesso riquadro).

In tal caso, nel punto 578 viene riportato l'importo totale dei premi erogati, nel limite dell'importo agevolabile (3.000/4.000) diminuito dell'importo eventualmente riconosciuto sotto forma di benefit (campo “*Somme esenti*” dei suddetti progressivi Irpef e lavoro precedente).

Nella sezione in oggetto non è prevista l'esposizione dell'eventuale importo di premi riconosciuti sotto forma di benefit ed assoggettati a tassazione ordinaria per assenza dei requisiti soggettivi di accesso all'agevolazione (“No” al campo “*Imposta sostitutiva L. 208/2015*”).

In tale ipotesi, l'importo di tali benefit assoggettati a tassazione ordinaria, dato dalla differenza fra le colonne “*Premi corrisposti in benefit*” e “*Quota esente*” della sezione “*Dettaglio somme esenti*” (F4 al campo “*Somme esenti*” del suddetto riquadro “*Imposta sostitutiva L. 208/2015*” di **DIPE**), verrà evidenziato nelle annotazioni con codice **ZZ**, mentre i punti da 571 a 578 non verranno compilati.

Punto 579 – “Benefit di cui all’art. 51, comma 4 del Tuir”

Somme e valori di cui all'art. 51, c. 4 del DPR 917/1986 (concessione di autoveicoli in uso promiscuo, prestiti, fabbricati in locazione o uso/comodato) che sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato.

Tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, essendo escluse dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, pur concorrendo al raggiungimento del limite massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva (3.000/4.000 euro).

Il programma riporta la somma dei valori presenti nei seguenti campi di **DIPE**:

- + campo “*Benefit art. 51, c.4*” della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”*”
- + campo “*Benefit art. 51, c.4*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”*” relativa allo stesso datore di lavoro
- + campo “*Benefit art. 51, c.4*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”*” relativa ad altro datore di lavoro, con stesso limite agevolabile.

Punto 580 – “di cui benefit base”

Punto 581 – “di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico”

Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da erogazioni in natura (ex art. 51, c. 3 del TUIR), nel **punto 580** deve essere indicato l'importo di tali erogazioni, già compreso nel punto 573, qualora il valore dell'erogazione in natura sia pari o inferiore al limite di esenzione di 1.000 euro, previsto per il 2024 dalla Legge di bilancio 2024, in deroga al limite indicato dal suddetto art. 51, c. 3 del TUIR.

Alternativamente, deve essere compilato il **punto 581** in caso di *fringe benefit* erogati a favore di lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, per i quali l'art. 1, commi 16 e 17, L. 213/2023 ha previsto, per il 2024, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei *fringe benefit* nel limite di 2.000 euro.

Nell'importo di tali *fringe benefit* (nel limite sia di 1.000 euro che di 2.000) sono comprese anche le somme riconosciute ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche.

Per la compilazione dei punti 580 e 581, il programma rileva la somma dei valori presenti nei seguenti campi di **DIPE**:

- campo “Retribuzioni in natura / Quota esente” del “Dettaglio somme esenti” (F4 al campo “Somme esenti” della sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni” > riquadro “Imposta sostitutiva legge 208/2015”)
- + campo “Retribuzioni in natura / Quota esente” del “Dettaglio somme esenti” della sezione “Altri dati > Lavoro precedente” relativa allo stesso datore di lavoro
- + campo “Retribuzioni in natura / Quota esente” del “Dettaglio somme esenti” della sezione “Altri dati > Lavoro precedente” relativa ad altro datore di lavoro, con stesso limite agevolabile.

L'importo così determinato verrà esposto alternativamente nel punto 580, oppure nel punto 581 qualora si tratti di lavoratore con figli a carico, per il quale risulta innalzato il limite di esenzione su *fringe benefit* (valore “Sì” al campo “Innalzamento limite welfare” presente nel pulsante “Altre informazioni” della scheda “Altro” di **DIPE**).

Punto 582 – “di cui sottoforma di riscatto di periodi non coperti da contribuzione”

In tal punto devono essere indicate le somme utilizzate per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) di cui all'art. 20, comma 4 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 26/2019, che per scelta del lavoratore sono state fruite in sostituzione del premio di risultato.

Tale campo è a gestione manuale.

Punti da 591 a 602 – Premi di risultato erogati da altro soggetto

Tali punti, corrispondenti ai precedenti punti da 571 a 582, devono essere compilati in presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 1 che con il codice 2, se la somma dei premi con il codice 2 è inferiore a 3.000 euro.

In tal caso, nei punti da 571 a 602 devono essere riportati distintamente gli importi di premio erogati relativamente a ciascun codice; il limite complessivamente agevolabile, in tal caso, è pari a 3.000 euro.

Diversamente, nel caso in cui la somma dei premi di risultato identificati con il codice 2 sia superiore o uguale a 3.000 euro (limite agevolabile elevato a 4.000 euro) devono essere compilati i soli punti da 571 a 582, indicando il codice 2 con i valori dei premi complessivamente riconosciuti.

Si sottolinea che nel caso in cui più datori di lavoro abbiano erogato somme caratterizzate dallo stesso codice, devono essere comunque compilati solo i campi da 571 a 582, considerando che nelle specifiche tecniche per la compilazione CU viene indicato che il campo 571 deve essere diverso dal campo 591.

Premi di risultato erogati da altro sostituto: modifica tassazione applicata

Nei punti da 613 a 620 devono essere dettagliati i dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti:

- nel punto 613 va indicato il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito;
- nei punti da 614 a 620 vanno indicati i dati relativi alle somme erogate e alla tassazione operata dal precedente sostituto.

Tali dati vengono prelevati dal riquadro “*Imposta sostitutiva L. 208/2015*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE**, con le modalità descritte con riferimento agli analoghi punti da 571 a 582.

Nei punti 611 e 612 vanno riportate le somme relative ai premi di risultato erogate da altri soggetti che, in fase di conguaglio, sono state assoggettate ad una tassazione diversa da quella operata dai precedenti sostituti d'imposta.

In particolare:

- nel punto 611 vanno indicate le somme già assoggettate dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e che in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettare a tassazione ordinaria;
- nel punto 612 vanno indicate le somme già assoggettate dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e che in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel caso in cui le somme erogate da un precedente sostituto siano state assoggettate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate a tassazione ordinaria, l'indicazione di tali somme dovrà essere riportata anche nella sezione “*Dati relativi ai conguagli*” nei punti 531 (o 532).

Di seguito si riepilogano le modalità di esposizione dei dati relativi alle somme erogate per premi di risultato da altro sostituto, qualora, in fase di conguaglio, siano state assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella applicata dal precedente sostituto.

A. Somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal precedente sostituto ed assoggettate a tassazione ordinaria in fase di conguaglio

L'importo passato a tassazione ordinaria va evidenziato al punto **611**; lo stesso importo deve essere riportato nel punto **531** (o **532**) ma non nel punto 538 (o 539).

Nei punti da 613 a 620 devono essere evidenziati i dati relativi all'importo totale erogato e l'imposta sostitutiva applicata dal precedente sostituto.

B. Somme assoggettate a tassazione ordinaria dal precedente sostituto e, in fase di conguaglio, assoggettate ad imposta sostitutiva

L'importo passato ad imposta sostitutiva va evidenziato al punto **612**; lo stesso importo risulterà compreso nel punto **538** (o **539**) ma non riportato nel punto 531 (o 532).

Nei punti da 613 a 620 devono essere evidenziati i dati relativi all'importo erogato ed assoggettato a tassazione ordinaria dal precedente sostituto.

Punti 631 a 632 – Benefit relativi ad anni precedenti

Tali punti devono essere compilati in caso di utilizzo di un premio per il quale l'opzione di conversione in benefit (conversione in credito Welfare) sia stata esercitata in un periodo d'imposta precedente.

In tal caso, nel punto **631** va indicato l'importo fruito sotto forma di contributi versati alle forme pensionistiche complementari e nel punto **632** l'importo fruito sotto forma di contributi versati ad enti e casse aventi fini assistenziali.

Il programma riporta in tali punti il valore indicato nei rispettivi campi “*Contributo alle forme di previdenza complementare*” e “*Contributo ad assistenza sanitaria*” del riquadro “*Benefit relativi ad anni precedenti*” presente nelle sezioni “*Progressivi > Irpef e detrazioni > Crediti*” e “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE**.

Sezione SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

MANCE

Nei punti da **651** a **663** della sezione “*Somme assoggettate ad imposta sostitutiva*” sono richieste le informazioni relative alle somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità (cosiddette **mance**), assoggettabili ad imposta sostitutiva (5%) entro il limite (per il 2024) del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (art. 1, commi da 58 a 62 della L. n. 197/2022).

Tale regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che nel periodo d’imposta precedente risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 (vedi versioni PAGHE 2023.2.1 e 2023.3.8).

Di seguito si descrivono le informazioni richieste e le relative modalità di prelievo dalla procedura PAGHE.

➤ **Punto 651 – “Reddito settore turistico”**

Base di calcolo cui applicare il 25% per determinare l’importo massimo di mance assoggettabile ad imposta sostitutiva. Tale base di calcolo è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione va indicato anche in assenza di mance erogate.

Il programma riporta in tale campo la somma dei valori di:

- Imponibile IRPEF
- Imponibile imposta sostitutiva L. 208/2015 (premi di risultato);
- Imponibile imposta sostitutiva L. 197/2022 (mance).

Tali valori vengono rilevati da:

- a) “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” di **DIPE**, qualora valorizzato il campo “*Settore turistico-alberghiero e della ristorazione*” a livello di azienda/filiale (scheda “*IRPEF*” di **AZIE**) o di singola matricola (scheda “*Altro > Altre informazioni*” di **DIPE**);
- b) progressivi “*Altri dati > Lavoro precedente*” in cui risulti indicato “Si” nel campo “*Settore turistico-alberghiero e della ristorazione*”, qualora oggetto di conguaglio da parte del sostituto dichiarante.

➤ **Punto 652 – “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva”**

Importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva

Il programma riporta la somma dei valori presenti nel campo “*Imponibile mance*” (riquadro “*Imposta sostitutiva Legge 197/2022*”) delle sezioni “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” e “*Altri dati > Lavoro precedente*”

➤ **Punto 653 – “Imposta sostitutiva”**

Imposta sostitutiva del 5% operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del 25% calcolato sull’importo indicato nel punto 651.

Il programma riporta la somma dei valori presenti nel campo “*Imposta mance*” (riquadro “*Imposta sostitutiva Legge 197/2022*”) delle suddette sezioni.

➤ **Punto 654 – “Imposta sostitutiva sospesa”**

Importo dell’imposta sostitutiva non operata per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.

Campo a gestione manuale.

➤ **Punto 655 – “Mance assoggettate ad imposta ordinaria”**

Importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.

Il programma riporta la differenza fra l’importo totale delle mance erogate (somma dei valori presenti nel campo “*Importo mance erogate*” delle suddette sezioni) ed il relativo importo assoggettato ad imposta sostitutiva (punto 652).

Mance erogate da altro sostituto

Nei punti da 656 a 663 devono essere evidenziati distintamente i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti, indicando il codice fiscale del precedente sostituto, le somme erogate e la tassazione operata da tale sostituto.

Tali dati vengono rilevati dai progressivi della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE** caratterizzati dal valore “Si” al campo “*Settore turistico-alberghiero e della ristorazione*” e relativi ad un sostituto diverso dal sostituto dichiarante, qualora tale progressivo sia stato oggetto di conguaglio da parte del sostituto dichiarante.

- **Punto 658 – “Codice fiscale”**
Codice fiscale dell’altro sostituto d’imposta.
- **Punto 659 – “Reddito settore turistico”**
Somma dei valori memorizzati ai campi “*Imponibile Irpef*”, “*Importo mance erogate*” (riquadro “*Imposta sostitutiva Legge 197/2022*”) e “*Retribuzione netta*” (riquadro “*Imposta sostitutiva Legge 208/2015*”) dei progressivi “*Lavoro precedente*” relativi al sostituto identificato al punto precedente.
- **Punto 660 – “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva”**
Importo memorizzato al campo “*Imponibile mance*” dei medesimi progressivi “*Lavoro precedente*”.
- **Punto 661 – “Imposta sostitutiva”**
Importo memorizzato al campo “*Imposta mance*” dei medesimi progressivi “*Lavoro precedente*”.
- **Punto 662 – “Imposta sostitutiva sospesa”**
Gestione manuale
- **Punto 663 – “Mance assoggettate ad imposta ordinaria”**
Differenza fra l’importo memorizzato al campo “*Importo mance erogate*” e al campo “*Imponibile mance*” dei medesimi progressivi “*Lavoro precedente*”.

Nei punti 656 e 657 vanno riportate le somme relative alle mance erogate da altri soggetti che, in fase di conguaglio, sono state assoggettate ad una tassazione diversa da quella operata dai precedenti sostituti d’imposta.

- **Punto 656 – “Somme già assoggettate ad imp. sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria”**
Importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e che in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettare a tassazione ordinaria.

Come indicato con la versione PAGHE 2023.3.8, in fase di conguaglio, sulla base dei redditi complessivamente percepiti nell’anno nel settore turistico/alberghiero, il programma ha proceduto al calcolo dell’importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva sulle mance (25% di tali redditi), assoggettando ordinariamente ad imposta e contributi l’eventuale importo di mance che risulti eccedere tale limite e recuperando l’imposta sostitutiva precedentemente applicata.

Ai fini dell’elaborazione della CU, l’importo delle mance erogate che in fase di conguaglio è stato assoggettato a tassazione ordinaria, viene attribuito prioritariamente alla quota erogata dallo stesso datore di lavoro, e per l’eventuale quota eccedente alle mance erogate da altro datore di lavoro.

Pertanto, per la compilazione del punto 656, il programma rileva un eventuale importo negativo al campo “*Imponibile mance*” di **DIPE** (“*Progressivi > Irpef e detrazioni > scheda “Imposta sostitutiva*”), che evidenzia l’assoggettamento a tassazione ordinaria di un importo di mance erogato ed assoggettato ad imposta sostitutiva nel corso di un precedente rapporto di lavoro; la quota che eccede l’importo erogato dallo stesso datore di lavoro verrà esposta nel punto 656.

L’importo evidenziato nel punto 656 verrà riportato anche nel punto 531 (o 532) della sezione “*Dati relativi ai conguagli*”, ma non nel punto 538 (o 539) della sezione stessa.

- **Punto 657 – “Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imp. sostitutiva”**
In fase di conguaglio, la procedura PAGHE non prevede l’assoggettamento ad imposta sostitutiva delle mance precedentemente assoggettate a tassazione ordinaria.
Tale campo, pertanto, non viene compilato dalla procedura.

Sezione DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

In tale sezione devono essere indicati i dati relativi ai familiari che nell'anno d'imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico del dipendente.

Per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico.

Inoltre, l'inserimento nel prospetto di tutti i dati relativi ai figli fiscalmente a carico (anche se minori di 21 anni e pertanto esclusi dalla relativa detrazione) consentirà di riportare nella dichiarazione precompilata le detrazioni riferite alle spese sostenute per i figli a carico.

Se i righi della presente sezione non sono sufficienti per indicare tutti i familiari a carico deve essere compilato un modulo aggiuntivo.

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente nell'ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

Sono richieste le seguenti informazioni:

- *Relazione di parentela:* barrare la casella relativa alla relazione di parentela del familiare:
 - punto 1, 1° rigo (C)** Coniuge;
 - punto 1, 2° rigo (F1)** Primo figlio;
 - punto 1, 3°-9° rigo (F)** Figlio successivo al primo;
 - punto 2, 3°-9° rigo (A)** Altro familiare a carico;
 - punto 3, 2°-9° rigo (D)** Figlio con disabilità.
- *Codice fiscale:* nel corrispondente **punto 4** indicare il codice fiscale del familiare a carico.
- *Mesi a carico:* nel **punto 5** indicare il numero di mesi in cui il rispettivo familiare è risultato a carico.
- *%:* con riferimento ai figli o altri familiari a carico, nel **punto 7** indicare la relativa percentuale di detrazione spettante.
Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C"; se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due distinti rigi, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.
- *Detrazione 100% affidamento figli:* il **punto 8** deve essere contrassegnato in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora il percipiente abbia fruito della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.
- *N. mesi detrazioni per figli da 21 anni o più:* nel **punto 10**, con riferimento a ciascun figlio a carico di età uguale o superiore a 21 anni, deve essere indicato il numero di mesi per i quali spetta la relativa detrazione.

Ai fini della compilazione della sezione in oggetto, il programma preleva le informazioni richieste dalla scheda "Detrazioni" di **DIPE** relativa all'anno di riferimento della certificazione.

In particolare:

- nel punto 5 viene riportato il numero dei mesi per i quali è indicato il valore "S" (oppure "C" o "c"); con riferimento ai figli il campo viene valorizzato indipendentemente dall'età del figlio;
- nel punto 10, viene riportato il numero di mesi in cui il figlio risulta a carico e di età pari o superiore a 21 anni.

Per la rilevazione dell'età del figlio (se minore o maggiore di 21 anni) e la conseguente determinazione dei mesi di spettanza delle detrazioni per figli a carico viene verificato il codice fiscale del figlio a carico.

Si ricorda che, per la verifica dei dipendenti per i quali, all'interno della sezione in oggetto, non risulta indicato il codice fiscale del coniuge o dei familiari a carico è disponibile il comando **CKFAMCAR** (vedi vers. **PAGHE 2016.0.1**).

Se presente, il programma riporta il codice fiscale del coniuge anche se non a carico.

Come precisato nelle istruzioni di compilazione della CU, i dati relativi ai familiari a carico vengono riportati anche nel caso in cui non spettino le relative detrazioni (ad esempio, nel caso di reddito superiore ai limiti previsti per la spettanza delle detrazioni stesse).

Nel caso in cui nel corso dell'anno siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di distinti righi.

Pertanto, il familiare che, in relazione alle diverse percentuali a carico, risulta più volte inserito nella scheda "Detrazioni" di **DIPE**, verrà allo stesso modo riportato su più righe della sezione in oggetto, ognuno con la relativa percentuale di detrazione spettante.

Nella sezione "Familiari a carico" della gestione certificazioni lavoro dipendente, il primo figlio viene identificato dal codice "P".

In caso di applicazione per il primo figlio delle detrazioni previste per il coniuge, in tale sezione viene barrata la casella "Spetta detrazione coniuge (con. mancante)", posta a lato del campo "Percentuale di detraz. spettante". Il programma valorizza il campo in oggetto se nella scheda "Detrazioni" di **DIPE** è presente il codice "C" nell'impostazione mensile di applicazione delle detrazioni (anche se le detrazioni per il coniuge sono risultate inferiori a quelle per figlio).

La casella "Detrazione 100% affidamento figli" (punto 8) viene automaticamente contrassegnata se lo stato civile del dipendente risulta "separato" o "divorziato", la percentuale a carico risulta pari al 100% e risulta almeno un mese di spettanza della detrazione per il figlio a carico.

Sezione RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE – ART. 51 TUIR

Nella presente sezione devono essere esposti i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. f-bis) ed f-ter), del TUIR, indipendentemente dal fatto che tale rimborso sia stato riconosciuto o meno come benefit in sostituzione di premi di risultato (compilazione della sezione "Somme erogate per premi di risultato").

Nei **punti da 701 a 706** devono essere riportate le informazioni relative ai rimborsi effettuati nell'anno dal sostituto dichiarante:

- nel **punto 701** va indicato l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto;
- nel **punto 702** va indicato uno dei seguenti codici relativi all'onere detraibile rimborsato:
 - **7**, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
 - **10**, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
 - **12**, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
 - **13**, spese di istruzione universitaria;
 - **15**, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
 - **30**, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
 - **33**, spese per asili nido
 - **40**, spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
 - **46**, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
 - **48**, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
 - **97**, canone per locazione abitazione principale.

- nel **punto 703** va indicato il codice **3** se il rimborso è relativo all'onere deducibile previsto per i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti;
- nel **punto 704** va indicato l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nei precedenti punti 702 o 703;
- nel **punto 705** va indicato il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata. Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo **punto 706**.

Tale sezione dovrà essere compilata più volte nel caso in cui sia necessario indicare rimborsi riferiti a diversi anni, tipologie di oneri o soggetti a cui è riferita la spesa rimborsata.

In caso di conguaglio di CU relative a precedenti rapporti con altro sostituto d'imposta, nei **punti da 707 a 713** devono essere evidenziate in maniera distinta le informazioni relative agli eventuali rimborsi effettuati dal precedente sostituto, rilevati nella relativa CU conguagliata dal dichiarante.

In tal caso, nel **punto 707** dovrà essere indicato il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta che ha proceduto al rimborso e nei **punti da 708 a 713** il dettaglio del rimborso effettuato.

Contestualmente, i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti dovranno essere riportati nell'apposita annotazione **CP**.

Per la compilazione dei campi relativi al sostituto dichiarante, il programma preleva i corrispondenti dati inseriti nella sezione "*Altri dati > Oneri*" di **DIPE** nonché nei progressivi della sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" relativi allo stesso sostituto, all'interno dell'apposita sezione "**F4 Dett. somme rimborsate**" attiva in corrispondenza del campo "*Somme rimborsate non soggette a tassazione*".

Per la compilazione dei campi relativi ad altro sostituto d'imposta e della corrispondente annotazione **CP**, il programma rileva i dati inseriti nella suddetta sezione "**F4 Dett. somme rimborsate**" all'interno dei progressivi della sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" relativi ad altro sostituto.

Precisazione su rimborso interessi per mutui o canoni locazione per abitazione principale

Nella sezione in oggetto devono essere esposte le somme rimborsate per beni e servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell'articolo 51 del TUIR.

Pertanto, gli oneri relativi a interessi su mutui o canoni di locazione per l'abitazione principale, rimborsati dal sostituto a titolo di *fringe benefit* riconosciuti, dovranno essere esposti nella sezione in oggetto solamente nel caso in cui non abbiano effettivamente concorso alla formazione del reddito ossia nel caso in cui l'importo complessivamente riconosciuto a titolo di *fringe benefit* risulti di importo non superiore al limite di esenzione previsto sulle retribuzioni in natura (1.000 euro o 2.000 euro per dipendenti con figli a carico).

In funzione di quanto sopra, in fase di prelievo dati, gli importi inseriti con i suddetti codici 7, 10, 46, 48 e 97 nella sezione "**F4 Dett. somme rimborsate**" di **DIPE** > "*Altri dati > Oneri*" verranno riportati nella sezione "*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione*" della CU a condizione che l'importo dei *fringe benefit* riconosciuti non risulti successivamente assoggettato ad imposta (campo "*Retribuzione in natura assoggettata a tassazione*" di **DIPE** > "*Progressivi > Irpef e detrazioni*" non valorizzato).

Inoltre, con riferimento alle eventuali spese rimborsate da precedenti sostituti d'imposta, da esporre nei punti da 707 a 713 della CU, le istruzioni precisano che, nel caso in cui in sede di conguaglio, le somme rimborsate del precedente sostituto siano state assoggettate a tassazione in quanto non più verificati i limiti per la non concorrenza alla formazione del reddito, si dovrà comunque procedere alla compilazione della sezione relativa agli altri sostituti, al fine di indicare quanto operato dai precedenti sostituti.

Pertanto, le somme rimborsate da un precedente sostituto per interessi su mutui o canoni di locazione, indicate nella sezione "**F4 Dett. somme rimborsate**" della relativa sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" verranno comunque riportate nella sezione "*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione / Sezione altri sostituti*" della CU anche nel caso in cui, in sede di conguaglio, il sostituto dichiarante abbia provveduto ad assoggettare ad imposta tali somme a seguito del superamento del limite esente su *fringe benefit*.

Diversamente, tali somme rimborsate non verranno riportate nella CU qualora l'importo riconosciuto a titolo di *fringe benefit* dal precedente sostituto risulti già assoggettato ad imposta da tale sostituto (valorizzazione del campo "*Retribuzione in natura assoggettata a tassazione*" nel relativo progressivo "*Lavoro precedente*").

Sezione PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI

Nella Certificazione Unica, modello Ordinario, è presente la sezione “*Particolari tipologie reddituali*” nella quale deve essere data distinta indicazione di particolari tipologie reddituali, espressamente elencate, per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale.

La compilazione di tale sezione è obbligatoria in presenza di redditi ai punti 1, 2 e 4 della sezione “Dati fiscali”, sempreché non riferiti a somme corrisposte all’erede (codice “Z” al punto 8 dei dati anagrafici del dipendente).

A tal fine, nei punti **741**, **743** e **745** è necessario indicare il codice identificativo della specifica tipologia reddituale, utilizzando uno dei seguenti codici:

- 1 redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir (ad esclusione dei redditi pensionistici);
- 2 compensi percepiti dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) del Tuir);
- 3 indennità e compensi percepiti per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b) del Tuir);
- 4 somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir);
- 5 redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir);
- 6 remunerazione dei ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d) del Tuir);
- 7 compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN e del personale di cui all’art. 102 del DPR n. 382/1980 e art. 6, c. 5, del Dlgs n. 502/1992 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 1, c. 7, della L. n. 662/1996 (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir);
- 8 indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, comma 1, lett. f) del Tuir);
- 9 indennità percepite per le cariche elettive (art. 50, comma 1, lett. g) del Tuir);
- 10 rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. h) del Tuir);
- 11 prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs n. 124/1993, erogate sotto forma di rendita assoggettate a tassazione ordinaria (art. 50, comma 1, lett. h-bis) del Tuir);
- 12 altri assegni periodici (art. 50, comma 1, lett. i) del Tuir);
- 13 compensi percepiti per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l) del Tuir).

Nei punti **742**, **744** e **746** va indicato l’ammontare corrispondente al codice esposto nei precedenti punti.

Il programma provvede alla compilazione della sezione in oggetto con le seguenti modalità:

- vengono riportati con codice **5** i redditi relativi ai collaboratori (residenti e non residenti) rilevati dalla sez. “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” (matricole con codice 8 o 9 al campo “*Trattamento IRPEF*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE**).

Vengono prelevati anche gli eventuali importi erogati a titolo di Trattamento di Fine Mandato, al netto dei relativi contributi (sez. “*Progressivi > Collaboratori*”, seconda pagina, campo “*Compenso cessazione rapporto*” meno campo “*Contributi su cessazione rapporto*”) essendo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate tramite Assosoftware, una somma riconducibile all’art. 50, c. 1, lett. c-bis del TUIR.

Si precisa che l’eventuale importo di T.F.M. viene riportato anche in assenza di altri redditi da collaborazione evidenziati nel punto 2 (collaboratore residente) o 485 (collaboratore non residente); in tal caso verrà generata una Certificazione Unica in cui, all’interno della sezione “*Dati fiscali*”, risulterà compilata esclusivamente la sezione “*Particolari tipologie reddituali*”.

- vengono riportati i redditi relativi alle matricole caratterizzate dai seguenti codici al campo “*Categorie particolari*” (scheda “*Altro*” di **DIPE**), per i quali è prevista distinta esposizione nella sezione “*Particolari*”

tipologie reddituali"; di seguito si riporta l'elenco dei codici rilevati a tale scopo nel campo "*Categorie particolari*", con i corrispondenti codici tipologia reddituale da riportare nei punti 741, 743 e 745:

| ➤ Cod. " <i>Categorie particolari</i> " | Cod. tipologia reddituale |
|--|---------------------------|
| M (Soci di cooperative) | 2 |
| N (Indennità per incarichi svolti in qualità di dipendente) | 3 |
| P (Beneficiari borse di studio) (*) | 4 |
| Q (Ministri del culto) | 6 |
| Y (Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili) | 13 |

(*) Come beneficiari di borse di studio o di assegno per fini di studio o di addestramento professionale, vengono inoltre rilevate le matricole caratterizzate dal codice "**B**" (tirocinanti) o "**L**" (partecipanti a stage) al campo "*Categoria INAIL*" (scheda "*Trattenute*" di **DIPE**), i cui redditi verranno quindi riportati con codice 4 nella sezione in oggetto.

- i redditi relativi alla generalità dei lavoratori non rientranti nelle tipologie sopra indicate (collaboratori e categorie particolari) verranno riportati nella sezione in oggetto con il codice **1** (redditi di lavoro dipendente).

In funzione di quanto sopra, pertanto, nel punto 741 verrà riportato il codice individuato come sopra descritto e nel successivo punto 742 il corrispondente reddito rilevato al campo "*Imponibile IRPEF*" della sezione "*Progressivi > Irpef e detrazioni*" (al netto degli eventuali oneri deducibili spettanti).

Oltre ai redditi rilevati come sopra descritto, nella sezione "*Particolari tipologie reddituali*" verranno riportati anche i redditi relativi a precedenti rapporti di lavoro inseriti nella sezione "*Altri dati > Lavoro precedente*" di **DIPE** (e conguagliati nella CU), identificati dallo specifico codice tipologia reddituale indicato al campo "*Codice altri redditi*".

A tal proposito si sottolinea in particolare che:

- i progressivi “*Lavoro precedente*” relativi a rapporti di collaborazione vengono individuati dalla presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - presenza dello specifico codice 5 al campo “*Codice altri redditi*”;
 - compilazione della sezione “*Collaboratori coordinati continuativi*”;
 - presenza del codice 30 al campo “*Codice altri redditi*”, previsto convenzionalmente all’interno della procedura per l’identificazione distinta dei collaboratori non residenti (tali redditi verranno comunque riportati nella sezione in oggetto con il codice 5 previsto in generale per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione);
- i progressivi “*Lavoro precedente*” caratterizzati dai codici 7, 8, 9, 10 e 12 al campo “*Codice altri redditi*” vengono rilevati e riportati nella sezione “*Particolari tipologie reddituali*” della CU solo se contestualmente caratterizzati dal codice 2 al campo “*Tipo reddito*”.


Si precisa inoltre quanto segue:

- i redditi rilevati come sopra descritto nella sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” e nella sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” verranno esposti cumulativamente nella sezione “*Particolari tipologie reddituali*” a parità di codice identificativo;
- i progressivi “*Lavoro precedente*” non caratterizzati da alcun “*Codice altri redditi*” (ad eccezione di quelli comunque identificati dalla compilazione della sezione “*Collaboratori coordinati continuativi*”) verranno rilevati come redditi di lavoro dipendente e conseguentemente esposti con codice 1 nella sezione in oggetto.

Sezione DATI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI
Sezione 1 – INPS Lavoratori subordinati

In tale sezione sono presenti le seguenti informazioni:

- matricola aziendale;
- ente pensionistico di appartenenza;
- imponibile previdenziale del dipendente;
- imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti alla gestione ex-Ipost)
- importo dei contributi trattenuti a carico del lavoratore;
- mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens.



Nell'ambito della stessa certificazione è richiesta la compilazione di più sezioni in caso di:

- variazione della matricola aziendale;
- variazione nel corso dell'anno dell'Ente pensionistico (situazione non gestita automaticamente);


Per i dipendenti assunti successivamente al 31.12.95 senza anzianità contributiva cioè soggetti al sistema previdenziale "contributivo" (codice "E" al campo "Gestione IVS" della scheda "Trattenute" di DIPE), in caso di superamento del massimale annuo, il programma riporterà come imponibile previdenziale nella Certificazione Unica l'importo di tale massimale, rettificato in aumento o diminuzione con gli eventuali importi delle variabili retributive del 2024, imputate nel mese di gennaio 2025.

La sezione "Dati previdenziali ed assistenziali" non va compilata per:

1. collaboratori coordinati continuativi, perché prevista apposita sezione;
2. operai a tempo determinato e indeterminato di aziende del settore agricolo, poiché l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata;
3. operai agricoli a tempo indeterminato di Cooperative ex L. n.240/84 ai quali non debbono essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema UniEmens.

Per non compilare la sezione dei dati previdenziali (settore agricoltura) occorre inserire il codice **9** al campo "Esclusione Cud" della sezione "Altri dati – Modello 01/M" di DIPE. Per inserire massivamente tale codice è possibile utilizzare l'apposita scelta 1 del comando **FLAGCUD**.

Per il dettaglio di compilazione di tale sezione si rinvia al paragrafo "Dettaglio campi" (v. pag. 138).

Sezione 2 – INPS Lavoratori subordinati gestione pubblica


Tutte le informazioni vengono prelevate dalla “*Gestione dichiarazione*” del comando **DMA**, sommando gli importi dei vari campi per codice fiscale del dipendente e per anno di competenza.

Nel punto “*Codice fiscale Amministrazione*” deve essere indicato il codice fiscale della Amministrazione di Appartenenza indicata nella denuncia mensile contributiva.

Il programma riporta il codice fiscale indicato nella scheda “*Ente appartenenza*” di **DMA** > “*Gestione certificazioni*” se tale sezione risulta compilata; in assenza viene riportato il codice fiscale dell’azienda.

Analogamente, anche il “*Progressivo Azienda*” viene prelevato dal campo “*Progressivo*” della scheda “*Ente appartenenza*” o, se non compilata, della scheda “*Ente dichiarante*” (azienda).

Le informazioni relative all’anno di competenza della dichiarazione vengono prelevate dal quadro **E0/V1**.

Ai fini della compilazione dei campi contenenti la quota di contributi a carico del lavoratore trattenuti, con riferimento a ciascun mese dell’anno, il programma provvede a calcolare la quota di contribuzione c/dipendente relativa a ciascuna gestione contributiva, rilevando:

- il relativo imponibile presente, con riferimento ai quadri E0 e V1, all’interno della “*Gestione denuncia mensile INPDAP*” (comando **DMA**);
- l’aliquota contributiva c/dipendente presente nella relativa tabella “*Contributi altri enti azienda/dipendente*” (**TB0306**), individuando la specifica gestione interessata dalla relativa descrizione fissa indicata in tabella (“*IVS*”, “*AD.IVS*”, “*TFS*”, “*CREDIT*”, “*ENPDEP*” e “*ENAM*”).

Per la valorizzazione di tali campi il programma tiene conto anche degli importi sospesi e trattenuti a seguito di sospensione, eventualmente memorizzati nella sezione “*Altri dati > Altri progressivi*” di **DIPE**.

L’importo dei contributi c/dipendente determinati con le modalità sopra descritte, viene riportato nel punto “*Contributi a carico del dipendente trattenuti*” della Sezione 2, al netto delle riduzioni dei contributi pensionistici eventualmente fruite dal lavoratore nel corso dell’anno (ad esempio, esonero IVS, esonero per lavoratrici madri ed esonero per posticipo del pensionamento); l’importo di tali esoneri viene rilevato dai rispettivi campi di **DIPE** > “*Progressivi > Contributi sociali*” > scheda “*Riduzioni c/dipe*”.

L’importo di tali esoneri non viene riportato in diminuzione del punto “*Contributi pensionistici dovuti*”.

Si evidenzia che analoga operazione non viene effettuata ai fini della valorizzazione dei “*Contributi a carico del lavoratore trattenuti*” nella Sezione 1, i quali vengono prelevati dalla sezione “*Altri dati > Modello O1/M*” di **DIPE**, in cui risultano già memorizzati al netto degli esoneri in questione.

Inoltre, l’imponibile ed i contributi dovuti e trattenuti vengono riportati al netto delle rettifiche apportate a seguito del conguaglio contributivo su *fringe benefit* 2024 (valori calcolati mediante il comando **CONGFRINGE** e memorizzati nella sezione “*Cong. fringe*” presente in **DIPE** > “*Progressivi > Contributi sociali*”).

Le informazioni relative ad anni precedenti a quello di dichiarazione vengono prelevate dal quadro **V1**.

In particolare, verranno compilate sezioni distinte in presenza di quadri V1 con data inferiore al 1/1/2024 e causale 1, oppure causale 7 per i codici motivo utilizzo 3 (regolarizzazione da sentenza), 4 (regolarizzazione da transazione), 5 (regolarizzazione da circolare o messaggio), 8 (eventi con accredito figurativo), 9 (contribuzione correlata a lavoratori in esodo) e 10 (regolarizzazione TFS dip. Tempo Det. delle Provv. di Bolzano e Trento).

È possibile, inoltre, rilevare anche le competenze arretrate trasmesse mediante denunce a Variazione, gestite all'interno dell'apposito comando **DMAVAR**.

A tal fine, contrassegnando il campo "Prelievo da DMA variazione" presente nella tabella "Personalizzazioni ed annotazioni" del comando **GESCUD**, il programma verificherà le denunce (chiusure) presenti all'interno del comando **DMAVAR**, rilevando i valori di imponibile e contributi presenti negli elementi V1 (causale 5, causale 1 e causale 7 con codice motivo utilizzo 3 e 8) con periodo di riferimento precedente al 01/01/2024.


Tali valori, aggregati per anno di riferimento, verranno riportati in distinte sezioni 2 ("INPS Lavoratori subordinati gestione pubblica"), unitamente a quelli presenti negli elementi V1 dei flussi Ordinari (gestione **DMA**) con medesimo anno di riferimento.

Si precisa che, sulla base delle istruzioni di compilazione della CU, tali competenze arretrate devono essere riportate nella sezione in oggetto per denunciare contributi né dichiarati né versati negli anni precedenti. A tal fine, è cura dell'utente contrassegnare il campo "Prelievo da DMA variazione" nel caso in cui le denunce a Variazione trasmesse nel 2024 con riferimento ad anni precedenti siano state elaborate esclusivamente per comunicare dati mai trasmessi.

Per il dettaglio di compilazione di tale sezione si rinvia al paragrafo "Dettaglio campi" (v. pag.139).

Sezione 3 – INPS Gestione separata parasubordinati

Per il dettaglio del contenuto e delle modalità di compilazione di tale sezione si rinvia al paragrafo "Dettaglio campi" (v. pag. 143).



Sezione 4 – Inps Soci cooperative artigiane

Tale sezione è riservata alla certificazione dei redditi ai fini previdenziali corrisposti dal sostituto d'imposta, che riveste la tipologia di "Cooperativa artigiana", ai soci come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 114, e che hanno compilato il punto 8 della sezione "dati anagrafici relativi al dipendente" con il codice **Z3**.

Il programma provvede alla compilazione della sezione 4 in caso di matricola identificata con il codice "Z3" al campo "Categorie particolari" della scheda "Altro" di **DIPE**.

Nei punti 74 e 75 deve essere indicato il periodo (da mese/anno a mese/anno) nel quale è stata svolta l'attività come socio artigiano; il programma riporta il mese/anno di inizio e fine rapporto (in caso di rapporto in forza per l'intero anno, viene riportato il mese 1 e 12).

Nel punto 76 deve essere indicato il reddito erogato dal sostituto d'imposta al percettore del reddito in qualità di socio della cooperativa; il programma riporta il valore memorizzato al campo "Imponibile Irpef" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**.

Sezione 5 – Altri enti

Tale sezione è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli riportati nelle precedenti sezioni. Nei relativi punti, l'iscritto alla Cassa può riscontrare il totale imponibile ai fini previdenziali e i relativi contributi dovuti e trattenuti nell'anno di riferimento.

Il programma provvede alla compilazione automatica della presente sezione con riferimento ai lavoratori con contribuzione dovuta all'INPGI o all'ENPAPI, come di seguito descritto.

Lavoratori iscritti all'INPGI

Il programma provvede alla compilazione dei campi in oggetto (punti da 77 a 86) per i **collaboratori** per i quali nella scheda "Trattenute" di **DIPE** è compilato il campo "Ente IVS" con il codice di **TB0305** appositamente creato (tabella a cui è collegato il codice ente interno 25 INPGI), con le modalità di seguito descritte.

- Nel campo 77 "Codice fiscale Ente previdenziale" viene riportato il valore previsto (02430700589)
- Nel campo 78 "Denominazione Ente previdenziale" viene riportato la descrizione prevista (INPGI)
- Il campo 79 "Codice Azienda" deve essere compilato con la matricola dell'azienda attribuita dall'INPGI costituita da 4 caratteri alfanumerici.
Il programma riporta il valore indicato nella scheda "Enti" di **AZIE**, nel campo "Posizione azienda" in corrispondenza del codice 25 INPGI (griglia enti).
- Nel campo 80 "Categoria" viene riportato il valore "N" ("*Giornalista lavoro parasubordinato*").
- Nel campo 81 "Imponibile previdenziale" viene riportato il valore memorizzato nel campo "Imponibile IVS" (progressivi mesi gennaio – dicembre) della sezione "*Progressivi > Contributi sociali*" di **DIPE**; in caso di collaboratori di aziende con chiusura IRPEF per cassa, il valore riportato è quello memorizzato nei mesi dicembre AP – novembre.
- Nel campo 82 "Contributi dovuti" viene riportato il totale dei contributi memorizzati nei campi "Contributi c/dipe" e "Contributi c/azie" (con riferimento al codice ente INPGI) della sezione "*Progressivi > Contributi sociali*" di **DIPE** (progressivi mesi gennaio – dicembre).
In caso di azienda con chiusura Irpef per cassa, vengono sommati anche i contributi memorizzati nel mese 13 (dic./cassa) dell'anno precedente e sottratti i contributi memorizzati nel mese 13 (dic./cassa) dell'anno.
- Nel campo 83 "Contributi a carico del lavoratore trattenuti" viene riportato il valore memorizzato nel campo "Contributi c/dipe" (con riferimento al codice ente INPGI) della sezione "*Progressivi > Contributi sociali*" di **DIPE** (progressivi mesi gennaio – dicembre).
In caso di azienda con chiusura Irpef per cassa, vengono sommati anche i contributi memorizzati nel mese 13 (dic./cassa) dell'anno precedente e sottratti i contributi memorizzati nel mese 13 (dic./cassa) dell'anno.
- Nel campo 84 "Contributi versati" viene riportato l'importo del campo precedente.
- I campi 85 "Altri contributi" e 86 "Importo altri contributi" non vengono compilati.

Lavoratori iscritti all'ENPAPI

Il programma provvede alla compilazione dei campi presenti nella sezione "Altri enti" per i lavoratori presenti in una filiale dell'azienda per la quale nella scheda "Enti" di **AZIE** è collegato il codice ente interno 21 ENPAPI, con le modalità di seguito descritte.

- Campo 77 "Codice fiscale Ente previdenziale": 97151870587
- Campo 78 "Denominazione Ente previdenziale": ENPAPI
- Campo 79 "Codice Azienda": valore indicato nella scheda "Enti" di **AZIE** nel campo "Posizione azienda" in corrispondenza del codice 21 ENPAPI (griglia enti)
- Campo 80 "Categoria": "L"

I successivi campi 81 "Imponibile previdenziale", 82 "Contributi dovuti", 83 "Contributi a carico del lavoratore trattenuti" e 84 "Contributi versati" vengono compilati prelevando gli importi nella sezione "*Progressivi > Contributi sociali*" di **DIPE** (con riferimento al codice ente ENPAPI) con gli stessi criteri descritti per i collaboratori iscritti all'INPGI.

In assenza di istruzioni specifiche fornite dall'ente, i campi 85 "Altri contributi" e 86 "Importo altri contributi" non vengono compilati.

Lavoratori iscritti al “FPLS” e “FPSP” (settore spettacolo e sport)

Nonostante l’integrazione delle dichiarazioni contributive ex Enpals in Uniemens (Circolare Inps n. 154 del 03/12/2014) le istruzioni per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali della Certificazione Unica non sono variate.

Si evidenziano pertanto le seguenti particolarità.

➤ **Dipendenti**

Il programma compila il campo 3 “Altro” (lavoratori iscritti alla gestione INPS ex ENPALS) della sezione 1 invece del campo 2 “INPS” nonostante nella scheda “*Trattenute*” di **DIPE** il campo “*Ente IVS*” non risulti compilato.

L’importo riportato al campo “*Imponibile previdenziale*” viene prelevato dalla sezione “*Altri dati > Modello O1/M*” di **DIPE** (Progressivo competenze + Altre competenze), senza ragguaglio al valore di massimale IVS annuo.

Al campo “Contributi a carico del lavoratore trattenuti” vengono riportati solo gli eventuali contributi minori a carico del lavoratore (non la contribuzione IVS).

Nel caso di apprendista che viene mantenuto in servizio al termine del contratto di apprendistato, vengono creati due progressivi per distinguere il periodo con la qualifica di apprendista (contribuzione IVS versata al FPLD) da quello successivo.

In merito alla compilazione della “Sezione 1 – INPS Lavoratori subordinati” della CU 2025, l’Inps, tramite Assosoftware, ha indicato che per i lavoratori subordinati iscritti a gestioni ex Enpals sarebbe necessario seguire le medesime istruzioni fornite per la generalità dei lavoratori subordinati.

Le istruzioni per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali della Certificazione Unica non risultano comunque variate, prevedendo le modalità sopra indicate.

Nessun chiarimento, inoltre, è stato fornito in merito all’esposizione dei contributi per i lavoratori dello Spettacolo titolari di un rapporto di collaborazione.

In funzione di quanto esposto, il programma, per *default*, procede alla compilazione della Sezione 1 con le modalità sopra descritte, coerenti con le istruzioni di compilazione della CU.

Qualora per i lavoratori subordinati Ex Enpals si intenda procedere alla compilazione della Sezione 1 con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, è possibile indicare “Sì” nell’apposito campo “*Dipendenti Ex ENPALS esposizione contributi IVS*” nella tabella “*Personalizzazioni ed annotazioni*” del comando **GESCU**D (vedi pag. 19).

➤ **Collaboratori**

La sezione 3 è riservata ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS e pertanto non viene compilata per i collaboratori dello Spettacolo; non viene compilata neanche la sezione 1 in quanto riservata ai lavoratori subordinati iscritti al FPLD.

➤ **Titolari di partita IVA e lavoratori autonomi occasionali**

Nel caso in cui con la procedura **PAGHE** siano stati gestiti soggetti titolari di partita IVA o lavoratori autonomi occasionali (mediante impostazione come “Associato” e compilazione del campo “*Tipo rapporto*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE** con il codice “LA”) non viene compilata la sezione “Dati previdenziali ed assistenziali” della Certificazione lavoro dipendente, bensì la relativa sezione della Certificazione di lavoro autonomo (vedi pag. 97).

Sezione DATI ASSICURATIVI INAIL

In tale sezione devono essere indicati i dati assicurativi INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. N. 1124/1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. n. 63/1993.

Punto 91 “Qualifica”

Tale punto deve essere compilato solo in caso di soggetto appartenente ad una delle categorie indicate nella tabella “Ulteriori categorie” contenuta nelle istruzioni CU 2025.

Il campo viene automaticamente compilato in fase di prelievo con le modalità di seguito indicate:

| Cod. | Prelievo |
|-------------|---|
| B | soggetto inserito come “ <i>Tirocinante</i> ” nella sezione “ <i>Soci</i> ” di una PAT aziendale. |
| E | viene riportato il valore “E” nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - soggetto inserito nella sezione “<i>Soci</i>” (AZIE > scheda “<i>INAIL</i>” > tasto “<i>Funzioni</i>”), con l’indicazione di “<i>Socio</i>” al campo “<i>Tipo</i>”; - soggetto inserito in anagrafica dipendenti con l’indicazione del valore 6 (socio) al campo “<i>Trattamento IRPEF</i>” della scheda “<i>Dati general</i>” di DIPE. |
| G | soggetto inserito come “ <i>Collaboratore</i> ” nella sezione “ <i>Soci</i> ” di una PAT aziendale. |
| H | soggetto inserito come “ <i>Collab. familiare art. 230/bis</i> ” nella sezione “ <i>Soci</i> ” di una PAT aziendale. |

Gli ulteriori codici previsti al campo “*Qualifica*” possono essere inseriti, ai fini del prelievo, all’interno del campo “*Categoria INAIL*” della scheda “*Trattenute*” di **DIPE**.

Punto 92 “Posizione assicurativa territoriale”

In tale campo viene riportato il codice della posizione assicurativa territoriale di riferimento (9 cifre) ed il relativo codice di controllo (2 cifre) rilevati dalla sezione “*Progressivi > INAIL*” di **DIPE**.

Punti 93 e 94 Periodo di inclusione del soggetto assicurato nella PAT di riferimento

In tali campi deve essere indicato il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa indicata al punto precedente.

L’indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l’anno solare;
- modifica in corso d’anno della posizione assicurativa di riferimento.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell’anno di riferimento e nell’ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 93** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 94**, l’ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nell’applicativo **PAGHE**, i dati vengono prelevati dalla pagina “*Progressivi > INAIL*” di **DIPE**, in base alla data di assunzione e/o cessazione del rapporto di lavoro e, per i soci non artigiani, dalla sezione “*Soci*” della scheda “*INAIL*” di **AZIE**.

Soci e Associati non artigiani

Nella sezione INAIL vengono riportati anche i dati dei soci e degli associati di aziende non artigiane.

Il controllo viene effettuato nella scheda “*Dati contributivi*” di **AZIE** al campo “*Tipologia azienda*” (N=Non artigiana).

Punto 95 / 96 “Codice comune” / “Personale viaggiante”

Nel punto **95** va indicato il codice del comune in cui è stata svolta in modo prevalente l’attività lavorativa.

Il codice del comune di lavoro viene prelevato dal campo “*Comune di lavoro*” della scheda “*Trattenute*” di **DIPE** oppure, in assenza, nella sezione “*Dati Anagrafici*” della scheda “*Anagrafica*” di **AZIE**.

In caso di soggetto appartenente alla categoria del personale “viaggiante”, deve essere compilato il punto **96** in luogo del punto **95**; a tal fine è necessario contrassegnare manualmente il corrispondente campo presente nella sezione “*Dati assicurativi INAIL*” della sezione “*Lavoro dipendente*” di **GESCU**D > “*Gestione > Gestione certificazioni*”.

Trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti

I dati relativi a questa sezione vengono prelevati dalle pagine “*Indennità anzianità*”, “*Indennità di anzianità – Tassazione*” e “*T.F.R.*” della sezione “*Progressivi*” di **DIPE**, dove le indennità erogate risultano suddivise in apposite sezioni (Tassazione ante 2001 – Tassazione dal 2001) a seconda che si tratti di somme corrisposte fino al 31.12.2000 o successivamente a tale data.

Somme corrisposte agli eredi

Nel caso di erogazione di indennità di TFR agli eredi di un dipendente deceduto, è necessario compilare una certificazione per ciascun avente diritto o erede. I dati vengono prelevati dalle pagine “*Indennità anzianità*” e “*T.F.R.*” della sezione “*Progressivi*” e dalla pagina “*Ered*” della sezione “*Altri dati*” dell’anagrafica dipendente.

La sezione relativa all’indennità di fine rapporto va compilata nel seguente modo:

➤ **nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun coerede:**

- le caselle da 801 a 807 vanno compilate riportando l’indennità maturata complessivamente in capo al deceduto;
- nel punto 808 deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione;
- nel punto 915 va indicato il codice fiscale del dipendente deceduto
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità;
- vanno compilati i punti da 814 a 911;

➤ **nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto**, in relazione al TFR erogato agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare per ogni avente diritto o erede (multirigo) esclusivamente i punti 916 (Cod. fis. dell’avente diritto) e 917 (Quota spettante per le indennità erogate). I punti da 814 a 914 non devono essere compilati.

Collaboratori coordinati e continuativi

Qualora il diritto alle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione, le somme corrisposte a tale titolo sono soggette a tassazione separata.

Pertanto, in presenza di trattamenti di fine mandato corrisposti ai collaboratori coordinati continuativi, vanno compilate le seguenti caselle: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 814, 815, 849, 850, 851, 852, 896, 899, 900, 903, 904, 905 e 906.

Le informazioni necessarie alla compilazione delle suddette caselle vengono prelevate dalla sezione “**Progressivi > Collaboratori**” (seconda pagina) dell’anagrafica del collaboratore. Per la descrizione dettagliata si rimanda al paragrafo “*Dettaglio dei campi*” (v. pag. 84)

Più corresponsioni TFR per lo stesso percipiente

Nell’ipotesi di più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto intervenute nel periodo d’imposta, il programma compilerà un’unica certificazione compilando più moduli con l’indicazione distinta dei dati relativi a ciascuna erogazione di TFR.

Tale modalità viene applicata indipendentemente dal valore impostato al campo “*Esposizione TFR dipendenti con più rapporti di lavoro*” della sezione “*CUD*” della tabella **TB1203** di **PAGHE**.

Pertanto, nel primo modulo (principale) vengono riportati i dati relativi al TFR erogato con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro (in assenza di erogazione vengono compilati solamente i punti da 809 a 813); nei moduli aggiuntivi vengono riportati i dati relativi al TFR erogato con riferimento a ciascun precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore.

Incentivo all'esodo agevolato

In caso di incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. n.223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nel punto **801** l'intero ammontare dell'indennità corrisposta, e nelle caselle **849** e **869** l'ammontare ridotto al 50%.

L'importo dell'incentivo all'esodo viene prelevato dalla sezione "*Progressivi > Indennità di anzianità*" di **DIPE** (pulsante "*Tassazione*").

Ai campi **850** e **870** (riferiti rispettivamente alle indennità maturate al 31/12/2000 e dal 1/1/2001) va indicato il titolo dell'erogazione (**N** o **O** rispettivamente in caso di saldo o acconto).

Il prelievo dati riporta in tali caselle sempre il codice relativo al saldo (N).

In presenza di erogazioni sia di incentivo all'esodo che di altre indennità, il programma esporrà i rispettivi dati generando distinti righe della dichiarazione (multirigo).

Operazioni straordinarie e compilazione della sezione TFR e altre indennità

In presenza di operazioni straordinarie che comportino il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro (passaggio diretto) è prevista una particolare compilazione della sezione relativa all'erogazione del trattamento di fine rapporto o di altre indennità soggette a tassazione separata; questo al fine di distinguere i compensi erogati a tale titolo dal sostituto cedente da quelli erogati dal sostituto cessionario (dichiarante), il quale dovrà indicare nella casella **819** il codice fiscale del sostituto cedente che abbia erogato, a qualsiasi titolo, compensi di TFR.

La sezione andrà compilata diversamente in base alle seguenti possibili situazioni:


1. Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno di riferimento, quest'ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Certificazione avvalendosi del multimodulo. In particolare, dovrà:
 - esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato etc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (multimodulo 1);
 - esporre quanto operato dal precedente sostituto d'imposta compilando esclusivamente i punti 819, 844, 866 e 903 (multimodulo 2).
2. Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente nell'anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno, quest'ultimo dovrà:
 - esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (multimodulo 1);
 - esporre quanto operato dal sostituto d'imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 819 (multimodulo 2).
3. Nel caso di **anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti**, il sostituto d'imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
4. Nel caso di **anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti**, il sostituto d'imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 819.

Va inoltre precisato che:

- in tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d'imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Certificazione con le ordinarie modalità.

- nell'ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, nel punto 819 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta cedente che ha erogato il TFR.

Il programma verifica la presenza di informazioni nella sezione “*Progressivi > Indennità anzianità*” dell’anagrafica dipendente dell’azienda cessionaria, all’interno della sezione “*Funzioni > TFR Op.str.*”.



Si ricorda che queste informazioni vengono memorizzate dal programma in occasione di un passaggio diretto di dipendenti se, nel tipo di trasferimento dipendenti selezionato (scelta 1 di **PSIN30**), è indicato il codice “**R**” alla riga “*TFR operazioni straordinarie*”.

I dati relativi al TFR contenuti nelle pagine “*Indennità anzianità*” e “*TFR*” della sezione “*Progressivi*” di **DIPE** vengono trasferiti dall’anagrafica dipendente dell’azienda cedente a quella dell’azienda cessionaria e, se il sostituto cedente ha erogato somme a titolo di TFR, le stesse vengono memorizzate nella sezione “*TFR operazioni straordinarie*”.

Il programma scrive “*Mese e anno dell’operazione straordinaria*” (ovvero la data di trasferimento impostata nel comando **PSIN30**) ed il codice fiscale del sostituto d’imposta cedente.

In questo modo le informazioni relative all’eventuale TFR erogato dal sostituto cedente vengono evidenziate nell’anagrafica dipendente del sostituto cessionario, rappresentando un “*di cui*” di quanto complessivamente riportato nella sezione “*Progressivi > Indennità anzianità*”.

Infatti, in caso di erogazione di ulteriori somme a titolo di TFR da parte del sostituto cessionario dopo la data dell’operazione straordinaria, nella sezione “*Progressivi > Indennità anzianità*” del dipendente saranno presenti le somme erogate e le ritenute complessivamente operate (sia dal sostituto cedente che dal sostituto cessionario), mentre nella sezione “*TFR operazioni straordinarie*” sono identificate le somme erogate e le ritenute operate dal solo sostituto d’imposta cedente.

Il programma stabilisce se l’eventuale erogazione di TFR avvenuta nell’anno e presente nella sezione “*Progressivi > Indennità anzianità > Tassazione*” è di competenza del sostituto cedente, del sostituto cessionario o di entrambi in base alla data dell’operazione straordinaria. Possono verificarsi le seguenti situazioni:

A. Erogazione di TFR di competenza del sostituto d’imposta cedente (data operazione straordinaria successiva all’ultimo mese valorizzato nella sezione “*Progressivi > Indennità anzianità > Tassazione*”)

Il programma compila un’unica sezione relativa al TFR secondo le ordinarie regole, compreso il punto 819 (campo “*Cod Fisc sostituto cedente*” della sezione “*tFr op. str.*” della sezione “*Progressivi > Indennità anzianità*” di **DIPE**).

B. Erogazione di TFR di competenza del sostituto d’imposta cessionario (data operazione straordinaria anteriore o uguale al primo mese valorizzato nella sezione “*Progressivi > Indennità anzianità > Tassazione*”)

Il programma compila due sezioni relative al TFR:

- nella prima vengono compilate le caselle 819, 844, 866 e 903, prelevando le informazioni dalla sezione “*TFR operazioni straordinarie*” (pulsante “**tFr op. str**”) della sezione “*Progressivi > Indennità anzianità*” di **DIPE**. I campi prelevati sono i seguenti:

Punto **819**: campo “*codice fiscale del sostituto*”;

Punto **844**: campo “*Somme erogate nell’anno*” + campo “*Somme erogate anni precedenti*”, nel limite del valore presente al campo “*Anticipazioni TFR*” della sezione “*Tassazione ante 2001*” della sezione “*Progressivi > Indennità anzianità*”;

Punto **866**: campo “*Somme erogate nell’anno*” + campo “*Somme erogate anni precedenti*”, oltre il limite del valore presente al campo “*Anticipazioni TFR*” della sezione “*Tassazione ante 2001*” della sezione “*Progressivi > Indennità anzianità*”;

Punto **903**: campo “*Ritenute operate nell’anno*” + campo “*Ritenute operate in anni precedenti*”.

- nella seconda sezione vengono compilati tutti i punti secondo le ordinarie modalità, ad esclusione del punto 819.

C. Erogazione di TFR da parte di entrambi i sostituti (sezione “*Progressivi > Indennità anzianità > Tassazione*” valorizzata sia prima che dopo la data di operazione straordinaria)

Il programma compila due sezioni relative al TFR:

- nella prima espone quanto operato dal sostituto d’imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 819;
- nella seconda espone il dato complessivo compilando tutti i punti ad esclusione del punto 819.

Erogazioni TFR totalmente o parzialmente esenti

Nel caso in cui il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e le prestazioni in forma di capitale siano totalmente o parzialmente esentati da tassazione, nei punti 801 e 802 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione. In tal caso, nelle annotazioni (cod. **BW**) deve essere indicato l’importo della prestazione non assoggettata a tassazione.

A tal fine, il programma rileva i dipendenti identificati come esenti Irpef (codice 5 al campo “*Trattamento IRPEF*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE**) per i quali, nella sezione “*Progressivi > Indennità di anzianità > funzione “Tassazione”*”, risulti un’erogazione di TFR senza applicazione di ritenute.

In tal caso, l’importo erogato non verrà riportato nei campi 801 / 802 della sezione in oggetto (in tale sezione verranno compilati solo i dati relativi al TFR maturato; punti da 809 a 813) ma evidenziato nell’annotazione **BW**.

Non verranno compilati neanche gli ulteriori campi della sezione in oggetto presenti nel modello ordinario.

Dettaglio dei campi TFR

Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme soggette a tassazione separata

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|--|
| (801) | Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione + Indennità di preavviso Indennità di buonuscita + Patto no concorrenza + Anticipazioni TFR + Indennità di anzianità + Acconti TFR - Erogazioni TFR Inps no capienza Oppure + Incentivazione esodo Per i Collaboratori : DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^ pagina) + Compenso cessazione rapporto |
| (802) | Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Anticipazioni TFR (ante 2001) + Anticipazioni TFR (dal 2001) + Anticipazioni altre IA Per i Collaboratori : Progressivi > Collaboratori(2^ pagina) Compenso cessazione rapporto A.P. (si precisa che sulla base di quanto indicato nelle specifiche tecniche con riferimento all'erogazioni dell'anno, gli importi erogati in anni precedenti vengono riportati solo in presenza di erogazioni nell'anno) |
| (803) | Detrazione | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione + Detrazioni 2008 (Tassazione ante 2001) + Detrazioni 2008 (Tassazione dal 2001) |
| (804) | Ritenuta netta operata nell'anno | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione + Imposta (Tassazione ante 2001) + Imposta netta (Tassazione dal 2001) Oppure Progressivi > Collaboratori (2^ pagina) + Ritenuta Irpef cessazione rapporto |
| (805) | Ritenute sospese | DIPE > Altri dati > Altri progressivi + Irpef TFR1 sospesa + Irpef TFR2 sospesa Per i Collaboratori : Progressivi > Collaboratori (2^ pagina) + Ritenuta Irpef cessazione rapporto sospesa |

| | | |
|-------|--|--|
| (806) | Ritenute operate in anni precedenti | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Ritenuta fiscale AP + Ritenuta fiscale Per i Collaboratori : Progressivi > Collaboratori (2^ pagina) Ritenuta Irpef cessazione rapporto A.P. |
| (807) | Ritenute di anni precedenti sospese | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità Ritenute TFR sospese anni precedenti |
| (808) | Quota spettante per indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 del codice civile | DIPE > Altri dati > Eredi (Anno 2024) % di eredità |
| (809) | TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda | DIPE > Progressivi > TFR + Quota fondo 2000 DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Anticipazioni TFR ante 2001 DIPE > Progressivi > Fondo previdenza - Smobilizzo TFR 2000 |
| (810) | TFR maturato dall' 01/01/2001 e rimasto in azienda | DIPE > Progressivi > TFR + TFR spettante + Anticipazioni dell'anno - Quota fondo 2000 DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Anticipazioni TFR dal 2001 DIPE > Progressivi > Fondo previdenza + Smobilizzo TFR 2000 |
| (811) | TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo | DIPE > Progressivi > TFR + Quota TFR a previdenza 2000 DIPE > Progressivi > Fondo previdenza + Smobilizzo TFR 2000 |
| (812) | TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo | DIPE > Progressivi > TFR + TFR a previdenza integrativa 2006 |
| (813) | TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo | DIPE > Progressivi > TFR + Quota TFR a previdenza AP + TFR destinato previdenza DIPE > Progressivi > Fondo previdenza + Smobilizzo TFR Modello CU - punto 812 |

Dati relativi al rapporto di lavoro

| Casella | Descrizione | Campo |
|----------------|--|---|
| (814) | Data di inizio rapporto di lavoro | DIPE > Dati generali Data inizio rapporto |
| (815) | Data di cessazione rapporto di lavoro | DIPE > Dati generali Data licenziamento In caso di anticipazione : Per i DIPE : DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità La data prelevata dal programma corrisponde all'ultimo giorno del mese presente a pagina " <i>Progressivi</i> " > " <i>Indennità anzianità</i> " > " <i>Tassazione</i> ". Se sono presenti più erogazioni viene prelevata la data dell'ultimo mese. Per i Collaboratori : Progressivi > Collaboratori (2^ pagina) Data erogazione (se al campo " <i>Titolo</i> " della stessa pagina è presente il valore " <i>Anticipazione</i> "). |
| (816) | Quota eccedente | Gestione manuale |
| (817) | Giorni di sospensione | Gestione manuale |
| (818) | Tempo determinato | Tale casella viene barrata in automatico per i rapporti di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a 24 mesi. Se il rapporto di lavoro risulta essere superiore a 24 mesi per effetto di una delle cause di sospensione del rapporto ex art. 2110 del c.c. (infortunio, gravidanza, ecc) le caselle 818 e 817 (giorni di sospensione) devono essere compilate manualmente . |
| (819) | Operazioni straordinarie (Codice fiscale del sostituto) | Vedi sezione "Operazioni straordinarie" (pag. 81) |

N.B.: La sezione "Indennità equipollenti e altre indennità" (caselle da 820 a 834) non viene compilata in automatico dal programma.

TFR e altre indennità maturate al 31/12/2000 – Passaggi da indennità equipollenti a TFR

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|---|
| (835) | Periodo di commisurazione | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione <i>"Mesi presi a base"</i> dell'ultimo mese presente nella pagina <i>"Tassazione"</i> solo per il periodo fino al 31/12/2000. La differenza viene poi indicata nel campo 857. |
| (836) | Periodo convenzionale | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione Viene prelevato il valore presente al campo <i>"Mesi convenzionali"</i> nell'ultimo mese presente nella sezione <i>"Tassazione ante 2001"</i> . |
| (837) | Tempo parziale | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità Mesi tempo parziale |
| (838) | Tempo parziale – % | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità Percentuale tempo parziale |
| (839) | TFR maturato | DIPE > Progressivi > TFR + Quota fondo 2000 + Quota TFR a previdenza 2000 DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Anticipazioni TFR |
| (840) | TFR erogato nel 2024 | DIPE > Progressivi > TFR Fondo 2000 erogato |
| (841) | Titolo | La casella viene compilata con i codici A, B e C in funzione del tipo di erogazione presente in DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione L'indicazione del codice M (saldo in due o tre rate annuali ex art. 12, c. 7, D.L. n. 78/2010) è manuale . Analogamente, è manuale la gestione del codice P in caso di importi di TFR richiesti dal lavoratore e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative sociali ex art. 23, c. 3-quater, D.L. n. 83/2012, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 1, c. 271, L. n. 178 del 2020). |
| | Rate | Gestione manuale |
| (842) | In presenza del codice M al precedente campo: nel punto 842 va indicato il numero della rata erogata; | |
| (843) | nel punto 843 va indicata la modalità di rateazione utilizzata | |
| (844) | TFR erogato in anni precedenti | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità Anticipazioni TFR |
| (845) | Anno di ultima erogazione | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità <i>"Anno di ultima erogazione"</i> indicato nella prima casella del campo <i>"Anticipazioni TFR"</i> della sezione <i>"Tassazione ante 2001"</i> . |

| | |
|---|---|
| (846) TFR destinato al fondo pensione | DIPE > Progressivi > TFR + Quota previdenza 2000 DIPE > Progressivi > Fondo previdenza + Smobilizzo TFR 2000 |
| (847) Percentuale | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità % deduz. TFR a prev. compl. |
| (848) Riduzioni riconosciute dal fondo | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Deduzione complessiva - Deduzioni maturate AP |
| (849) Altre Indennità – Ammontare erogato nel 2024 | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione + Indennità di preavviso + Indennità di buonuscita + Patto non concorrenza + Incentivazione esodo (<u>50%</u>) L'importo viene riproporzionato in base al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 e il TFR complessivamente maturato. |
| (850) Altre Indennità – Titolo | Il programma riporta in automatico esclusivamente i codici: A (anticipazione): se la data di erogazione è anteriore alla data di licenziamento del dipendente o se la data di licenziamento è assente; B (saldo): se la data di erogazione è uguale o successiva alla data di licenziamento. In caso di incentivo all'esodo , in luogo dei suddetti codici viene riportato il codice N (saldo di incentivo all'esodo). |
| (851) Altre Indennità – Erogato in anni precedenti | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità Anticipazioni altre indennità L'importo viene riproporzionato in base al rapporto fra TFR maturato al 31/12/2000 e il TFR complessivo. L'eventuale incentivo all'esodo erogato in anni precedenti deve essere inserito manualmente. |
| (852) Altre Indennità – Anno di ultima erogazione | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità “Anno di ultima erogazione” indicato nella prima casella del campo “Anticipazioni altre IA” della sezione “Tassazione dal 2001”. Con riferimento all'incentivo all'esodo l'anno di ultima erogazione è a gestione manuale. |
| (853) Codice fiscale sostituto | Gestione manuale |

TFR e altre indennità maturate dal 01/01/2001

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|---|---|
| (854) | Datore di lavoro | <p>La casella viene compilata in caso di erogazione nel 2023 di TFR a carico del datore di lavoro e presenza di TFR a carico del Fondo di Tesoreria non erogato a seguito di incapacità contributiva (nell'anno o negli anni precedenti).</p> <p>Il programma verifica la compilazione del campo "Erogazione TFR INPS no capienza" della sezione DIPE > "Indennità di anzianità > Tassazione" e del campo "TFR Inps non erogato" della sezione DIPE > "Indennità di anzianità" (riquadro "Tassazione dal 2001").</p> <p>Tale campo non viene comunque compilato per i dipendenti aventi data inizio rapporto successiva al 31/12/2006.</p> |
| (855) | Fondo di tesoreria | Casella di competenza esclusiva INPS. |
| (856) | Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 | Casella di competenza esclusiva INPS. |
| (857) | Periodo di commisurazione | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione</p> <p>"Mesi presi a base" dell'ultimo mese presente solo per il periodo dal 01/01/2001.</p> |
| (858) | Periodo convenzionale | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione</p> <p>Viene prelevato il valore presente al campo "Mesi convenzionali" nell'ultimo mese presente nella sezione "Tassazione dal 2001".</p> |
| (859) | Tempo parziale – Periodo | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità</p> <p>Mesi tempo parziale</p> |
| (860) | Tempo parziale – % | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità</p> <p>Percentuale tempo parziale</p> |
| (861) | TFR - Tfr maturato (dal 1/1/2001) | <p>In caso di erogazione di TFR a titolo di acconto o saldo</p> <p>DIPE > Progressivi > TFR</p> <p>+ TFR spettante</p> <p>- Quota fondo 2000</p> <p>+ TFR destinato a previdenza</p> <p>+ TFR a previdenza ap</p> <p>+ Anticipazioni</p> <p>- Rivalutazione TFR netta AP</p> <p>- Rivalutazione netta</p> <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità</p> <p>+ Anticipazioni TFR dal 2001</p> <p>DIPE > Progressivi > Fondo previdenza</p> <p>+ Smobilizzo TFR 2000</p> <p>+ Smobilizzo TFR</p> <p>In caso di erogazione di anticipazioni:</p> <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione</p> <p>(Reddito di riferimento /144) x</p> <p>Mesi presi a base –</p> <p>TFR maturato al 31/12/2000 (punto 839)</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| (862) | TFR - TFR erogato nel 2024 | <p>DIPE > Progressivi > TFR + TFR erogato - Fondo 2000 erogato</p> <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione - somma dei campi "Rivalutazione" - Erogazioni TFR INPS no capienza + Riv. TFR INPS no cap. Anno e AP (F4 al campo Erog. TFR INPS no capienza)</p> |
| (863) | Titolo | <p>La casella viene compilata automaticamente con i codici A, B e C in funzione del tipo di erogazione presente in DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione.</p> <p>L'indicazione del codice M (saldo in due o tre rate annuali ex art. 12, c. 7, D.L. n. 78/2010) è manuale.</p> <p>Analogamente, è manuale la gestione del codice P in caso di importi di TFR richiesti dal lavoratore e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative sociali ex art. 23, c. 3-quater, D.L. n. 83/2012, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 1, c. 271, L. n. 178 del 2020).</p> |
| (864) | <p>Rate In presenza del codice M al precedente campo: nel punto 864 va indicato il numero della rata erogata;</p> | Gestione manuale |
| (865) | nel punto 865 va indicata la modalità di rateazione utilizzata | |
| (866) | TFR erogato anni precedenti | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Anticipazioni TFR</p> <p>– Rivalutazione anno precedente *</p> <p>*Rivalutazione anno precedente = Rivalutazione erogata (Progressivi > TFR) – somma dei campi "Rivalutazione esente" (Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione)</p> <p>– TFR a INPS non erogato</p> <p>+ Riv. TFR INPS no cap. Anno e AP (F4 al campo "Erog. TFR INPS no capienza" delle pagine "Indennità di anzianità > Tassazione" relative agli anni precedenti)</p> |
| (867) | Anno di ultima erogazione | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità "Anno di ultima erogazione" presente nella prima casella del campo "Anticipazioni TFR" della sezione "Tassazione dal 2001".</p> |
| (868) | TFR destinato al fondo | <p>DIPE > Progressivi > Fondo previdenza + Smobilizzo TFR DIPE > Progressivi > TFR + TFR destinato a previdenza + TFR a previdenza AP</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| (869) | Altre Indennità – Ammontare erogato nel 2024 | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione + Indennità di preavviso + Indennità di buonuscita + Patto non concorrenza + Incentivazione esodo (<u>50%</u>)</p> <p>L'importo viene riproporzionato in base al rapporto fra TFR maturato dal 01/01/2001 e il TFR complessivo.</p> <p>Per i Collaboratori:</p> <p>DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^a pagina): + Compenso cessazione rapporto - Contributi su cessazione rapporto</p> |
| (870) | Altre Indennità – Titolo | <p>Per i dipendenti, il programma riporta in automatico solamente i codici:</p> <p>A (anticipazione): se la data di erogazione è anteriore alla data di licenziamento del dipendente o se la data di licenziamento è assente;</p> <p>B (saldo): se la data di erogazione è uguale o successiva alla data di licenziamento.</p> <p>Per i collaboratori, tale punto viene compilato in base al valore indicato al campo "<i>Titolo</i>" della sezione "<i>Progressivi > Collaboratori</i>" (seconda pagina) di DIPE (Anticipazione; Saldo; Acconto).</p> <p>In caso di incentivo all'esodo, in luogo dei suddetti codici viene riportato il codice N (saldo di incentivo all'esodo).</p> |
| (871) | Altre indennità – Erogato in anni precedenti | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità Anticipazioni altre indennità</p> <p>L'importo viene riproporzionato in base al rapporto fra TFR maturato dal 1/01/2001 e il TFR complessivo</p> <p>Per i Collaboratori:</p> <p>DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^a pagina): + Compenso cessazione rapporto (anni precedenti) - Contributi su cessazione rapporto (anni precedenti)</p> <p>L'eventuale incentivo all'esodo erogato in anni precedenti deve essere inserito manualmente.</p> |
| (872) | Altre indennità - Anno di ultima erogazione | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità "<i>Anno ultima erogazione</i>" indicato nella prima casella del campo "<i>Anticipazioni altre IA</i>" della sezione "<i>Tassazione dal 2001</i>".</p> <p>In caso di incentivo all'esodo, l'anno di ultima erogazione è a gestione manuale.</p> <p>Per i Collaboratori:</p> <p>DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^a pagina): Anno ultima erogazione</p> |
| (873) | Codice fiscale del sostituto | Gestione manuale |

N.B.: La sezione relativa alle "*Prestazioni in forma di capitale*" (Caselle da 874 a 893) non viene compilata in automatico dal programma.

Dati riepilogativi

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|------------------------|---|
| (894) | Reddito di riferimento | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione Reddito riferimento ultimo mese presente |
| (895) | Vedere istruzioni | Gestione manuale |
| (896) | Aliquota | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione Ultima aliquota presente per anticipazioni, acconti e indennità di anzianità Per i Collaboratori : DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^a pagina): Ritenuta Irpef cess. / (diviso) (Comp. Cess. Rapp. – Contr. Cess. Rapp.) |
| | Clausola | Per le erogazioni di TFR effettuate a partire dalla mensilità di agosto 2024, il programma inserisce il valore (“ A ” o “ B ”) memorizzato nel campo “ <i>Clausola di salvaguardia</i> ” di DIPE > Progressivi > Indennità anzianità > Funzioni > Tassazione . Per le erogazioni precedenti, il programma inserisce il codice A in presenza del codice “ X ” al campo “ <i>Tassazione TFR: utilizzare scaglioni IRPEF 2006</i> ” di TB1203 > scheda “CEDOL 1” ; diversamente viene inserito il codice B . Per le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa viene sempre indicato il codice B . |
| (897) | Aliquota | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione Ultima aliquota presente per Indennità di preavviso, buonuscita, incentivo all’esodo e patto di non concorrenza |
| | Clausola | (Vedi punto precedente) |
| (898) | Riduzioni | DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione “ <i>Deduzioni applicate</i> ” presenti nell’ultimo mese in cui risulta un’erogazione |
| (899) | Totale Imponibile | E’ costituito dalla somma dei seguenti punti della certificazione: 824 + 828 + 830 + 832 + 840 + 844 + 849 + 851 + 862 + 866 + 869 + 871 + 876 + 878 + 884 + 886 – 898 Per i Collaboratori : DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^a pagina): + Compenso cessazione rapporto – Contributi su cessazione rapporto + Compenso cessazione rapporto A.P. – Contributi su cessazione rapporto A.P. |

| | | |
|-------|---|--|
| (900) | Imposta complessiva | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione Somma mesi da 1 a 12 dei campi: + "Imposta" (ante 2001) + "Detrazione 2008" (ante 2001) + "Ritenuta lorda" (dal 2001)</p> <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Ritenute fiscali AP</p> <p>Per i Collaboratori: DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^ pagina): + Ritenuta Irpef cessazione rapporto + Ritenuta Irpef cessazione rapporto A.P.</p> |
| (901) | Detrazioni di imposta | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione "Detrazioni" (1^ casella) ultimo mese presente.</p> |
| (902) | Detrazioni di cui al decreto 20/03/08 | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione + Detrazioni 2008 Tassazione ante 2001 + Detrazioni 2008 Tassazione dal 2001, ultimo mese presente.</p> |
| (903) | Ritenute operate in anni precedenti | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità + Ritenuta fiscale AP + Ritenuta fiscale</p> <p>Per i Collaboratori: DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^ pagina): Ritenuta Irpef cessazione rapporto A.P.</p> |
| (904) | Ritenute di anni precedenti sospese | Gestione manuale |
| (905) | Ritenute operate nel 2024 | <p>DIPE > Progressivi > Indennità di anzianità > Tassazione Sommatoria mesi da 1 a 12 "imposta ante 2001" + Imposta netta dal 2001 (ultimo mese)</p> <p>Per i Collaboratori: DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^ pagina): Ritenuta Irpef cessazione rapporto</p> |
| (906) | Ritenute del 2024 sospese | <p>DIPE > Altri dati > Altri progressivi + Irpef TFR1 sospesa + irpef TFR2 sospesa</p> <p>Per i Collaboratori: DIPE > Progressivi > Collaboratori (2^ pagina): Rit. irpef cessazione rapporto sospesa</p> |
| (907) | Importo a tassazione ordinaria – Anno 2024 | Gestione manuale |
| (908) | Importo a tassazione ordinaria – Anni precedenti | Gestione manuale |
| (909) | Compensazioni - Ris. 33/2003 | Gestione manuale |
| (910) | Compensazioni - Ritenute post 01/01/2007 | Gestione manuale |

| | |
|--|---|
| (911) Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta | <p>In caso di erogazione di TFR a titolo di acconto o saldo:</p> <p>DIPE > Progressivi > TFR + Rivalutazione TFR AP + Rivalutazione netta anno</p> <p>In caso di erogazione di anticipazioni:</p> <p>DIPE > Progressivi > TFR + Rivalutazione TFR AP + Rivalutazione netta dell'anno calcolata alla data di richiesta dell'anticipazione.</p> |
| <p>(912) Con riferimento alla riduzione di aliquota dell'imposta sul</p> <p>(913) TFS (art. 24, D.L. n. 4/2019), in tali punti va indicato</p> <p>(914) rispettivamente il codice relativo alla riduzione operata, l'importo della detrazione riconosciuta nell'anno e l'importo totale delle detrazioni riconosciuto negli anni precedenti.</p> | Gestione manuale |

Per la compilazione della sezione "Art. 2122 Codice Civile" (caselle **915**, **916** e **917**) si rimanda alla sezione "*Somme corrisposte agli eredi*" (v. pag. 80).

| | |
|--|--|
| (920) Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR | <p>DIPE > Progressivi > TFR + Imposta sostitutiva</p> <p>Per i dipendenti edili, tale campo non viene compilato nel caso in cui, nella tabella "<i>Contributi cassa edile</i>" collegata all'azienda, risulti impostato il versamento del TFR alla Cassa Edile (oppure nel caso in cui, nella sessa tabella, risulti impostato "<i>SI</i>" al campo "<i>Escludo esposizione TFR nella CU</i>" della scheda "<i>Altro</i>").</p> <p>In caso di dipendente deceduto, l'importo dell'imposta sostitutiva verrà riportato nelle Certificazioni relative agli eredi.</p> |
|--|--|

Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Ai fini della compilazione della "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con il prelievo dati lavoro dipendente il programma provvede a rilevare dalla procedura **PAGHE** i dati relativi a:

- **associati in partecipazione**, identificati dal codice "A" al campo "Trattamento IRPEF" della scheda "Dati generali" di DIPE;
- **lavoratori autonomi occasionali**, identificati dal codice "O" al campo "Trattamento IRPEF";
- **Direttori artistici e Collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche**, identificati dal codice "S" al campo "Trattamento IRPEF"

Inoltre, nella relativa sezione della Certificazione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi verranno riportati i dati relativi alle eventuali somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

Associati in partecipazione / Lavoratori autonomi occasionali

Con riferimento agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali ("Trattamento IRPEF" "A" o "O"), le informazioni riportate nella Certificazione lavoro autonomo vengono prelevate dai progressivi fiscali (sez. "Progressivi > Irpef e detrazioni") e contributivi (sez. "Progressivi > Contributi sociali") relativi all'anno di riferimento.

Vengono compilati i seguenti punti:

Tipologia reddituale

- Punto 1 "Causale": in tale punto viene riportato:
 - il codice **C**, in caso di associati in partecipazione;
 - il codice **M**, in caso di lavoratori autonomi occasionali.

Dati Fiscali

- Punto 4 "Ammontare lordo corrisposto":
somma dei campi "Imponibile Irpef" e "Somme non soggette" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**
- Punto 6 "Codice":
viene riportato il codice **21** ("altri redditi non soggetti a ritenuta") se presenti importi nel successivo punto 7; è cura dell'utente inserire o variare manualmente tale codice in presenza delle casistiche identificate dagli altri codici previsti in tale punto.
- Punto 7 "Altre somme non soggette a ritenuta":
importo prelevato dal campo "Somme non soggette" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**
- Punto 8 "Imponibile":
importo prelevato dal campo "Imponibile Irpef" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**
- Punto 9 "Ritenute a titolo d'acconto":
ritenuta operata, prelevata dal campo "Irpef netta" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**.
- Punto 11 "Ritenute sospese":
ritenute sospese prelevate dal campo "Irpef ordinaria sospesa" della sezione "Altri dati > Altri progressivi" di **DIPE**.

Dati Previdenziali

- Punto 29 “Codice fiscale Ente previdenziale”:
- Punto 30 “Denominazione Ente previdenziale”:
in tali campi, richiesti obbligatoriamente dal software di controllo, il programma riporta i dati relativi all’INPS (codice fiscale “80078750587” e denominazione “I.N.P.S”).
- Punto 31 “Tipo rapporto”:
in tale punto viene riportato:
 - il codice **13**, in caso di associati in partecipazione;
 - il codice **09**, in caso di lavoratori autonomi occasionali.
- Punto 33 “Categoria”:
codice **W** – “Gestione Separata INPS (Art. 2, c. 26, L. n. 335/95)”.
- Punto 34 “Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante”:
contributi sociali a carico dell’azienda, prelevati dal campo “Contributi IVS c/azie” della sezione “Progressivi > Contributi sociali > Contributi” di **DIPE**.
- Punto 35 “Contributi previdenziali a carico del percipiente”
contributi sociali a carico dell’associato, prelevati dal campo “Contributi sociali” della sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni” di **DIPE**.
- Punto 38 “Contributi dovuti”:
totale dei contributi indicati ai punti 34 e 35
- Punto 39 “Contributi versati”:
totale dei contributi dovuti (punto 38) al netto dell’eventuale quota di contributi sospesi.
- Punto 40 “Importo franchigia utilizzato”
con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, in tale punto viene indicato l’importo della franchigia utilizzato che, posta l’indeducibilità dei contributi previsti per tali figure e la conseguente equiparazione fra imponibile contributivo ed imponibile fiscale, viene determinato in misura corrispondente all’imponibile IRPEF nel limite dell’importo massimo di franchigia previsto (5.000 euro).

Si precisa che, per gli associati in partecipazione il programma di prelievo provvede anche alla compilazione della sezione “Dati previdenziali ed assistenziali” della Certificazione Lavoro dipendente, compilando i dati richiesti nella sezione “Dati assicurativi INAIL”.

Lavoratori autonomi gestione ex ENPALS

Con riferimento ai soggetti titolari di partita IVA e lavoratori autonomi occasionali gestiti all'interno della procedura PAGHE come associati (codice "Trattamento IRPEF" "A"), con codice "LA" al campo "Tipo rapporto" (scheda "Dati general" di **DIPE**), il programma provvede alla compilazione di una certificazione lavoro autonomo con modalità analoghe a quelle sopra descritte per gli associati in partecipazione, con le seguenti particolarità:

- Punto 1 "Causale": in luogo del codice "C"/"M", viene riportato il codice:
 - "A" ("prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale") in assenza di un importo corrisposto nel relativo punto 4;
 - "O" ("prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata") in presenza di un importo al punto 4.
- Punto 32 "Codice azienda": matricola Inps dell'azienda;
- Punto 33 "Categoria": codice "Z".

Per tali soggetti non viene compilata la sezione "Dati previdenziali ed assistenziali" della Certificazione Lavoro dipendente.

Lavoratori autonomi occasionali iscritti all' ENPAPI

Con riferimento ai soggetti gestiti in PAGHE come lavoratori autonomi occasionali (codice "Trattamento IRPEF" "O"), inseriti in una filiale dell'azienda collegata all'ente ENPAPI (presenza del codice ente interno **21** nella scheda "Enti" di **AZIE**), il programma provvede alla compilazione di una certificazione lavoro autonomo con modalità analoghe a quelle sopra descritte per i lavoratori autonomi occasionali, con le seguenti particolarità:

Tipologia reddituale

- Punto 1 "Causale": viene riportato il codice "M2" (in luogo di "M");

Dati Previdenziali

- Punto 29 "Codice fiscale Ente previdenziale":
- Punto 30 "Denominazione Ente previdenziale":
il programma riporta i dati relativi all'ENPAPI (codice fiscale "97151870587" e denominazione "ENPAPI").
- Punto 32 "Codice azienda": valore indicato al campo "Posizione azienda" della scheda "Enti" di **AZIE**, con riferimento all'ente ENPAPI (cod. ente 21);
- Punto 33 "Categoria": codice "V";
- Punto 34 "Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante":
- Punto 35 "Contributi previdenziali a carico del percipiente"
contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, prelevati dai rispettivi campi "Contributi c/azie" e "Contributi c/dipe" dei "Progressivi > Contributi sociali" di **DIPE**, con riferimento all'ente ENPAPI.
- Punto 38 "Contributi dovuti":
totale dei contributi indicati ai punti 34 e 35
- Punto 39 "Contributi versati":
totale dei contributi dovuti (punto 38) al netto dell'eventuale quota di contributi sospesi.

Per tali soggetti non viene compilata la sezione "Dati previdenziali ed assistenziali" della Certificazione Lavoro dipendente.

Direttori artistici e Collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettant.

Ai sensi dell'art. 67, c. 1, lettera m) del TUIR, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche rientrano nella disciplina dei redditi diversi.

Per tali soggetti (identificati dal codice "S" al campo "Trattamento IRPEF" della scheda "Dati generali" di **DIPE**), il programma provvede all'elaborazione della Certificazione lavoro autonomo con l'indicazione dei compensi erogati per l'attività prestata, prelevati dalla sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE** e, per la relativa parte esente (fino a 10.000 euro), dal campo "Somme esenti" della sezione "Altri dati > Oneri" di **DIPE**.

Vengono compilati i seguenti punti:

Dati Fiscali

- Punto 1 "Causale": viene riportato il codice **N**
- Punto 4 "Ammontare lordo corrisposto":
totale compenso corrisposto, dato dalla somma dell'importo assoggettato ad imposta, presente al campo "Imponibile Irpef" ("Progressivi > Irpef e detrazioni") e dell'importo esente, memorizzato, con codice esenzione **51**, al campo "Somme esenti" ("Altri dati > Oneri");
- Punto 6 "Codice": viene riportato il codice **22** ("redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito") se presenti importi nel successivo punto 7 (nella fattispecie, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del TUIR, l'importo indicato nel successivo punto 7 rappresenta una somma che non costituisce reddito);
- Punto 7 "Altre somme non soggette a ritenuta":
importo non assoggettato ad imposta, prelevato dal campo "Somme esenti" della sezione "Altri dati > Oneri", con riferimento al codice esenzione 51;
- Punto 8 "Imponibile":
importo imponibile prelevato dal campo "Imponibile Irpef" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni";
- Punto 9 "Ritenute a titolo d'acconto":
ritenuta operata a titolo di acconto, nella misura del 23%, sull'importo di imponibile eccedente i 20.658,28 euro (30.658,28 – 10.000); in caso di imponibile eccedente il suddetto limite, tale valore viene determinato dalla differenza fra l'importo presente al campo "Irpef netta" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE** e l'importo della ritenuta a titolo d'imposta indicato nel successivo punto.
- Punto 10 "Ritenute a titolo d'imposta":
ritenuta operata a titolo di imposta, nella misura del 23%, sull'importo dell'imponibile entro il limite di 20.658,28 euro; in caso di imponibile inferiore a tale limite, il valore viene rilevato dal campo "Irpef netta" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**; in caso contrario, il valore presente al campo "Irpef netta" viene riproporzionato in rapporto alla quota di imponibile inferiore a tale limite.

- Punto 12 / 13 “*Addizionale regionale a titolo d’acconto / a titolo d’imposta*”
- Punto 15 / 16 “*Addizionale comunale a titolo d’acconto / a titolo d’imposta*”

addizionale regionale e comunale calcolata sull’importo imponibile, in funzione degli scaglioni e delle aliquote previsti per la regione ed il comune interessati.

Tali valori vengono rilevati dai corrispondenti campi “*Addizionale irpef Regioni / Comuni*” (addizionale versata) della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” > scheda “*Addizionali*” di **DIPE**:

- in caso di imponibile inferiore al limite di 20.658,28 euro, l’intero importo di addizionale viene riportato come addizionale regionale/comunale a titolo d’imposta (rispettivamente punti 13 e 16);
- in caso contrario, l’addizionale a titolo di imposta (punti 13 / 16) viene determinata in funzione del rapporto fra la quota di imponibile inferiore al suddetto limite e l’importo totale imponibile, mentre l’addizionale a titolo di acconto (punti 12 e 15) verrà determinata per differenza.

Si precisa che, in presenza di una soglia di esenzione per l’applicazione dell’addizionale comunale, ai fini della suddetta suddivisione verrà considerato l’importo imponibile al netto di tale soglia di esenzione.

Con riferimento a tali lavoratori, inoltre, il programma di prelievo provvede anche a riportare i dati relativi domicilio fiscale (all’ 1/1 dell’anno di riferimento) nella sezione “*Dati anagrafici*” della Certificazione Unica.

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

In tale prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102), nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

Tale sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, intestando la certificazione al soggetto creditore/beneficiario. Si precisa che la Certificazione Unica per somme erogate per pignoramento deve essere elaborata solo in caso di soggetto creditore persona fisica: nel caso in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica, l'indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770.

In tale sezione devono essere indicati il codice fiscale del debitore principale, le somme erogate e le ritenute operate.

La compilazione della sezione da parte del sostituto d'imposta erogatore è dovuta anche nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni, nell'art. 11, c. 5, 6 e 7 della L. n. 413/91 e nell'art. 33, c. 4 del D.P.R. n. 42/88, non sia stata operata alcuna ritenuta sulle somme erogate (Circolare n. 8/E del 2 marzo 2011). In tal caso deve essere compilato il punto "*Somme erogate non tassate*".

Ai fini della compilazione di tali campi, il programma verifica le informazioni memorizzate nella sezione "*Altri dati > Solidarietà/versamenti > Versamenti*" di **DIPE** relativamente a tutti i dipendenti dell'azienda, rilevando gli eventuali pagamenti effettuati nell'anno (verifica del campo "*Periodo versamento*") a favore di creditori persona fisica per i quali, nella relativa tabella "*Soggetti creditori*" (**TB0013**), risulta indicato il relativo codice fiscale (e non partita IVA) e risulta contrassegnato il campo "*Soggetto 770*".

Nel prospetto in oggetto non devono essere riportati gli importi erogati, a seguito di procedura di pignoramento presso terzi, a titolo di assegno periodico di mantenimento del coniuge (per i quali è stata elaborata un'apposita Certificazione Lavoro dipendente; vedi pag. 111).

Pertanto, ai fini della compilazione della sezione in oggetto verranno esclusi i soggetti creditori identificati come "ex-coniuge" (valorizzazione del campo "*Assegno ex-coniuge*" nella relativa tabella **TB0013**), anche se valorizzato il campo "*Soggetto 770*" della tabella **TB0013**.

Con riferimento a tali pagamenti, nella Certificazione lavoro autonomo del soggetto creditore verrà riportato:

- il codice fiscale del dipendente/debitore (**punto 101, 105**);
- l'importo erogato nell'anno con riferimento a ciascun debitore (**punto 102, 106**);
- l'importo della relativa ritenuta 20% operata (**punto 103, 107**).
- in caso di non assoggettamento alla ritenuta alla fonte (campo "*Applico ritenuta*" della relativa tabella **TB0013** non contrassegnato), l'importo erogato verrà riportato nel campo "*Somme erogate non tassate*" (**punto 104, 108**) e non nel campo "*Somme erogate*" (punto 102 e 106).

Qualora per lo stesso soggetto creditore risultino erogate somme relative a più di due debitori, verranno predisposti ulteriori moduli aggiuntivi della certificazione stessa.

In caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto cedente e prosecuzione dell'attività da parte di un altro sostituto, dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto estinto (**punto 72**) con riferimento alle somme erogate da quest'ultimo prima dell'operazione straordinaria.

In tal caso, il programma genererà comunque due certificazioni lavoro autonomo, una riferita alle somme erogate dal soggetto estinto e una riferita alle somme erogate dal soggetto dichiarante.

Destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
- il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico;
- il due per mille della propria IRPEF in favore di una associazione culturale.

Il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare l'apposita scheda debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente, che i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione devono utilizzare per esprimere la scelta.

La scheda va consegnata a cura del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello REDDITI Persone Fisiche 2025) con le seguenti modalità:

- in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria;
- in alternativa ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, ecc.).

La scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille può essere stampata contrassegnando l'apposita colonna "*Scelta 8/5 x mille*" della tabella "*Correlazione modelli in stampa*" di **GESCUD**, in corrispondenza del "*Tipo CU*" prescelto.

Compilazione CU: casistiche particolari

Dipendente deceduto

Per i dipendenti deceduti la Certificazione Unica viene compilata nel seguente modo:

- La Certificazione del dipendente deceduto con i dati fiscali fino al mese precedente al decesso e contributivi per il loro intero ammontare;
- La Certificazione degli eredi con i dati di loro competenza contenuti nella sez. "Altri dati – Eredi" di **DIPE**; nella sezione TFR va indicata anche la quota di eredità; nelle annotazioni (cod. AB) vanno riportati i dati anagrafici del dipendente deceduto (al campo "Erede dI", nella sezione "Dati percipiente" della gestione certificazione dell'erede, viene riportato il codice percipiente corrispondente al dipendente deceduto).

I punti da 809 a 813 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi e non nella certificazione intestata al deceduto.

Si precisa che nella Certificazione degli eredi viene riportato anche l'importo del trattamento integrativo erogato nel mese di decesso (punto 391), riproporzionato in funzione della relativa percentuale di eredità; diversamente, l'eventuale importo recuperato in fase di conguaglio verrà riportato solo nella Certificazione del dipendente deceduto.

Ai fini della compilazione della sezione "Somme erogate per premi di risultato" della CU degli eredi, oltre all'importo di premio erogato nel mese di decesso e la relativa imposta sostitutiva (memorizzati nei rispettivi campi "Retribuzioni L. 208/2015" e "Imposta" della sez. "Altri dati > Eredi"), vengono considerati anche i benefit esenti riconosciuti (nel mese di decesso) in sostituzione di premi di risultato, rilevati nella sezione "Dettaglio somme esenti" (F4 al campo "Somme esenti" della sez. "Progressivi > Irpef e detrazioni") dell'anagrafica del dipendente deceduto.

A tal fine il programma provvederà a rilevare gli importi effettivamente riconosciuti nel mese di decesso (o nei mesi successivi) ossia quelli per i quali, nella suddetta sezione, risulti valorizzata sia la colonna "Quota esente" che la colonna "Premi corrisposti in benefit".

Gli importi individuati come sopra descritto verranno riportati nella CU dell'erede in proporzione alla rispettiva percentuale indicata nella sezione "Altri dati > Eredi".

Le somme corrisposte in natura nel mese di decesso, memorizzate al campo "Retribuzioni in natura" della sezione "Altri dati > Eredi", vengono riportate nel relativo punto 474 o 475 della CU dell'erede, al netto dell'eventuale quota riferita a benefit riconosciuti in sostituzione di premi di risultato, rilevata dalla sezione "Dettaglio somme esenti" dei progressivi Irpef del dipendente deceduto (vedi sopra) e riportata separatamente nel punto 580 o 600.

Elaborazione CU in caso di più rapporti con lo stesso percipiente

I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un'unica Certificazione Unica.

Tale modalità di indicazione dei dati deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro con il sostituto, per il medesimo periodo d'imposta, con lo stesso percipiente.

Pertanto, si richiama l'attenzione alle seguenti casistiche:

- Stesso soggetto che risulta contemporaneamente dipendente e collaboratore
In presenza di due matricole in forza con medesimo codice fiscale, la certificazione unica viene elaborata esclusivamente con riferimento all'anagrafica per la quale non risulta attivato il blocco del conguaglio ("Blocco conguaglio Irpef" della scheda "Altro" di **DIPE** non contrassegnato).
Nel caso in cui non risulti attivata la funzione di blocco del conguaglio su nessuna matricola, la certificazione viene elaborata per l'anagrafica relativa al rapporto di lavoro subordinato e non per quella relativa al rapporto di collaborazione.
- Dipendente con più rapporti di lavoro
In presenza di dipendenti con più rapporti di lavoro succeduti nell'anno con lo stesso datore di lavoro, la certificazione viene elaborata riepilogando i dati complessivi fiscali (sez. "Progressivi > Irpef e detr." e sez. "Altri dati > Lavoro precedente") con riferimento all'anagrafica dell'ultima matricola assunta nell'anno.

Operazioni straordinarie

Al fine di individuare il soggetto tenuto alla compilazione della certificazione e le modalità di compilazione della stessa è necessario stabilire se in seguito all'operazione straordinaria si sia verificata o meno l'estinzione del soggetto preesistente.

A. OPERAZIONE STRAORDINARIA CON ESTINZIONE DEL SOGGETTO PREESISTENTE

Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, si sia verificata l'estinzione del soggetto preesistente, con prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto è necessario procedere come di seguito indicato

1. Operazioni su anagrafica ditta

Al fine di creare il collegamento fra l'azienda subentrante (dichiarante) e l'azienda cedente (soggetto estinto) è necessario effettuare le seguenti operazioni.

1.1. All'interno dell'anagrafica ditta della procedura **UNICA (QUACER > "Dati anagrafici")**, è necessario compilare il campo "Operazioni straordinarie", con riferimento sia alla ditta dichiarante che a quella estinta:

- nell'anagrafica dell'azienda dichiarante va indicato il codice "D" (dichiarante), indicando all'interno della sezione "F4 Tabella ditte collegate" (proposta in automatico dal programma) il codice delle ditte estinte:



- nell'anagrafica dell'azienda estinta va indicato il codice "E" (sogg. Estinto) e, nella successiva casella, il codice dell'azienda subentrante/dichiarante:



1.2. Compilare la tabella "Operazioni straordinarie" del comando **GESCUD** con riferimento all'azienda subentrante, indicando il codice dell'azienda estinta:



In caso di estinzione del soggetto cedente, tale operazione è necessaria poiché, con il passaggio diretto del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro (**PSIN30 > "1 – Trasferimento dipendenti" > "Tipo trasferimento" 6 e 13**) i dati relativi ai "Dati previdenziali ed assistenziali Inps" non vengono trasferiti.

2. Prelievo e stampa delle certificazioni

In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto cedente, le certificazioni di lavoro dipendente (e lavoro autonomo per gli associati in partecipazione) relative ai dipendenti dell'azienda estinta devono essere rilasciate dall'azienda subentrante, con modalità di compilazione distinte in base al soggetto che ha effettuato le operazioni di conguaglio:

➤ Conguaglio effettuato dal soggetto estinto

Nella Certificazione Unica relativa ai soggetti il cui conguaglio è stato effettuato dall'azienda estinta (soggetti licenziati prima dell'operazione straordinaria) deve essere indicato:

- nella sezione "*Dati relativi al datore di lavoro...*" i dati dell'azienda subentrante/dichiarante;
- nella sezione "*Dati fiscali*" i dati relativi ai redditi corrisposti nel corso del periodo d'imposta dal soggetto estinto (non va compilata la sezione "*Dati relativi ai conguagli – Redditi erogati da altri soggetti*");
- nella sezione "*Assistenza fiscale*" i dati delle operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto;
- nella sezione "*Dati previdenziali ed assistenziali*" i dati contributivi relativi al soggetto estinto;
- nel punto **681** (sezione "*Casi particolari operazioni straordinarie*" del modello "ordinario") il codice fiscale del soggetto estinto;
- nell'annotazione **GI** (modello "sintetico"), l'indicazione che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.

➤ Conguaglio effettuato dal soggetto risultante dall'operazione straordinaria

Nella Certificazione Unica relativa ai soggetti il cui conguaglio è stato effettuato dall'azienda subentrante (soggetti trasferiti con passaggio diretto all'azienda subentrante) deve essere indicato:

- nella sezione "*Dati relativi al datore di lavoro...*" i dati dell'azienda subentrante/dichiarante;
- nella sezione "*Dati fiscali*", i dati complessivi relativi ai redditi corrisposti al percipiente nel corso del periodo d'imposta;
- nella sezione "*Assistenza fiscale*", i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre;
- nella sezione "*Dati relativi ai conguagli – Redditi erogati da altri soggetti*", le somme ed i valori corrisposti dal soggetto estinto, indicando il codice 1 nel campo "*Causa*" (punto 537);
- nella sezione "*Dati previdenziali ed assistenziali*" i dati complessivi con riferimento anche al soggetto estinto

Per la gestione delle certificazioni dei suddetti dipendenti, dopo le impostazioni anagrafiche sopra descritte (punto 1), dalla procedura **PAGHE** è necessario procedere come di seguito indicato:

- a) effettuare il prelievo dei dati (**GESCU** > *Prelievo certificazioni*) con riferimento all'azienda subentrante/dichiarante.

Il programma provvederà automaticamente a prelevare anche i dati relativi ai dipendenti dell'azienda cedente/estinta

- b) all'interno della gestione certificazioni (**GESCU** > *Gestione certificazioni*), con riferimento all'azienda estinta, risulteranno inseriti tutti i dipendenti dell'azienda stessa, sia quelli licenziati prima dell'operazione straordinaria che quelli trasferiti direttamente all'azienda subentrante.

Per questi ultimi, in particolare, il programma provvede ad inserire il codice **19** nel campo "*Causa*" (punto 537) della sezione "*Dati relativi ai conguagli*" della gestione certificazioni.

Tale codice 19 (codice solo di utilità, non previsto per la compilazione del campo "*Causa*") consente di escludere le relative certificazioni dalla stampa e dalla generazione della comunicazione telematica. Per tali dipendenti, infatti, i dati risulteranno già complessivamente riportati nella relativa Certificazione Unica generata con riferimento all'azienda subentrante e compilata come sopra descritto.

- c) ai fini della stampa delle certificazioni (**GESCU** > *Stampa modella CU*) è necessario:

- selezionare l'azienda cedente/estinta per procedere alla stampa delle certificazioni dei dipendenti licenziati prima dell'operazione straordinaria;
- selezionare l'azienda subentrante/dichiarante per procedere alla stampa delle certificazioni dei dipendenti trasferiti con l'operazione straordinaria (insieme agli altri dipendenti dell'azienda stessa)

Le certificazioni risulteranno compilate con le rispettive modalità sopra indicate (distinte fra conguaglio effettuato dall'azienda estinta o da quella dichiarante).

B. OPERAZIONE STRAORDINARIA SENZA ESTINZIONE DEL SOGGETTO PREESISTENTE

In presenza di passaggio diretto di uno o più dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, da una ditta ad un'altra (**PSIN30** > "1 – Trasferimento dipendenti" > "Tipo trasferimento" 5 e 14) il sostituto incorporante dovrà consegnare un'unica certificazione nella quale indicare:

- nella sezione "Dati fiscali", i dati complessivi relativi ai redditi corrisposti al percipiente nel corso del periodo d'imposta;
- nella sezione "Dati relativi ai conguagli – Redditi erogati da altri soggetti", le somme ed i valori corrisposti dal sostituto cedente, indicando il codice 9 nel campo "Causa" (punto 537);
- nella sezione "Assistenza fiscale", tutti i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2024 da lui e dal sostituto cedente;
- nella sezione "Dati previdenziali ed assistenziali Inps", i dati relativi al solo rapporto con l'azienda incorporante; i dati relativi al precedente rapporto con l'azienda cedente, infatti, saranno eventualmente certificati da quest'ultima (v. sotto).

Con riferimento all'azienda incorporante, le Certificazioni Uniche relative ai suddetti dipendenti verranno generate effettuando le normali operazioni di prelievo, stampa e generazione telematica delle comunicazioni per l'azienda stessa.

Con riferimento all'azienda cedente va precisato quanto segue.

Il sostituto cedente deve procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche relative ai dipendenti trasferiti ad un diverso sostituto senza interruzione del rapporto di lavoro, nelle quali vanno indicate le somme da lui erogate contrassegnando l'apposito **punto 682** (sez. "Casi particolari operazioni straordinarie").

Nella sezione "Assistenza fiscale", il sostituto cedente deve indicare gli importi da lui rimborsati e trattenuti nei mesi di conguaglio ed evidenziare il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato, indicando il codice **F** al **punto 51**.

Per gestire la casistica in oggetto non devono essere effettuati gli interventi indicati ai precedenti punti 1.1 e 1.2; con il prelievo dati relativo all'azienda cedente, i dati relativi ai dipendenti passati all'azienda incorporante verranno riportati in gestione dichiarazione.

Per tali dipendenti (individuati dallo "Stato dipendente" 9 senza data di licenziamento, e dall'assenza del codice "E" nel campo "Operazioni straordinarie" nell'anagrafica dell'azienda in **UNICA**) il programma valorizzerà il **punto 682** (campo "Passaggio dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro" della sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" della gestione dichiarazioni lavoro dipendente).

La valorizzazione di tale campo verrà verificato al fine di escludere le relative certificazioni dalla stampa, mentre verranno comunque incluse nella generazione del relativo file telematico.

Nel caso in cui si intenda comunque stampare le certificazioni (modello sintetico) relative a tali dipendenti è possibile intervenire al campo "Trattamento dipendenti con passaggio diretto senza estinzione" (sezione "Tracer" della tabella **PERSPRO** di **UNICA**); tale campo prevede le seguenti opzioni:

- N** la certificazione del dipendente oggetto di passaggio viene esclusa dalla stampa delle (default) certificazioni dell'azienda cedente;
- S** la certificazione del dipendente viene riportata nella stampa, con i dati sia fiscali che previdenziali e assistenziali;
- P** la certificazione del dipendente viene riportata in stampa per la sola parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali.

Annullamento/sostituzione di una CU precedentemente inviata dal soggetto estinto

Le istruzioni di compilazione CU prevedono una particolare modalità di compilazione qualora sia necessario procedere alla sostituzione e/o annullamento, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, di una CU precedentemente inviata da quest'ultimo prima dell'estinzione.

In questo caso la fornitura di sostituzione o annullamento deve essere caratterizzata dalla compilazione del campo "Casi particolari" presente nella "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione" (Frontespizio della Comunicazione), e nelle certificazioni da sostituire o annullare deve essere compilato il campo "Codice fiscale subentrante" (punto 12) della sezione "Dati anagrafici - Dati relativi al datore di lavoro".

Di seguito si riportano le istruzioni di compilazione dei campi in questione.

| | | | |
|---|----------------|---------------|---|
| DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/> Casi particolari | Codice fiscale | Codice carica | Codice fiscale società o ente dichiarante |
| | Cognome | Nome | |

Nell'ipotesi di invio da parte del sostituto subentrante di una comunicazione di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata dal sostituto estinto, nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione" è necessario:

- barrare la casella "Casi particolari";
- riportare nella casella "Codice fiscale" il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;
- non compilare la casella "Codice carica",
- riportare obbligatoriamente nella casella "Codice fiscale società o ente dichiarante" il codice fiscale del nuovo sostituto;
- riportare nelle caselle "Cognome" e "Nome" i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.

In tal caso, nella precedente sezione "Dati relativi al sostituto" del Frontespizio, devono essere indicati i dati relativi al sostituto estinto.

Contestualmente, sarà necessario indicare il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l'annullamento all'interno del campo "Codice fiscale subentrante" della sezione "Dati anagrafici – Dati relativi al datore di lavoro":

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|-------------|
| DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA | Codice fiscale | Cognome o Denominazione | Nome | | |
| | Comune | Prov. | Cap | Indirizzo | |
| | Telefono, fax | Indirizzo di posta elettronica | | Codice attività | Codice sede |
| | Codice fiscale sostituto subentrante | | | | |
| | 12 | | | | |

Per la gestione della casistica in oggetto, in fase di elaborazione della comunicazione di annullamento o sostituzione (comando **GENSOST** di **UNICA**), è disponibile l'apposito pulsante "Sost. estinto" all'interno del quale, contrassegnando il campo "Casi particolari sostituto subentrante", è possibile indicare i dati identificativi del sostituto subentrante che effettua la comunicazione per conto del soggetto estinto.

Sulla base di tali dati verrà quindi compilata, con le modalità sopra descritte, la sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione" (Frontespizio) nonché il campo "Codice fiscale subentrante" (punto 12 della sezione "Dati anagrafici – Dati relativi al datore di lavoro") delle singole certificazioni selezionate ai fini dell'annullamento/sostituzione.

Per il dettaglio dell'elaborazione di una comunicazione di annullamento o sostituzione mediante il comando **GENSOST**, si rinvia al relativo paragrafo del manuale **UNICA**, fornito con la versione UNICA 2025.0.0.

Erogazioni in natura

Nella sezione "Altri dati" della CU (punti 474 e 475) è prevista l'esposizione distinta delle erogazioni in natura, in funzione del diverso limite di esenzione previsto con riferimento alle somme riconosciute ai lavoratori con figli a carico.

A tale scopo:

- nel **punto 474** ("*Benefit base*"), devono essere indicati, indipendentemente dal loro ammontare, le erogazioni o i compensi in natura per i quali l'art. 51, comma 3 del Tuir, come modificato per il 2024 dall'art. 1, c. 16, della L. n. 213 del 2023, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a euro 1.000 euro;
- nel nuovo **punto 475** ("*Con figli fiscalmente a carico*"), alternativo al precedente, deve essere indicato l'importo delle erogazioni in natura riconosciute a lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, per i quali, ai sensi della medesima disposizione, spetta l'innalzamento a 2.000 euro del limite di non concorrenza alla formazione del reddito.

Per la compilazione di tali campi il programma rileva la somma dei valori memorizzati al campo "*Retribuzione in natura erogata*" delle sezioni "*Progressivi > Irpef e detrazioni*" e "*Altri dati > Lavoro precedente*" di **DIPE**.

L'importo così determinato verrà esposto alternativamente nel punto 474, oppure nel punto 475 in caso di lavoratore per il quale risulti innalzato il limite di esenzione su fringe benefit (valore "Si" al campo "*Innalzamento limite welfare*" presente nel pulsante "*Altre informazioni*" della scheda "*Altro*" di **DIPE**).

Come lo scorso anno, il programma consente una particolare modalità di compilazione dei punti in oggetto con riferimento agli eventuali dipendenti per i quali risultino erogazioni in natura assoggettate ad imposta sebbene di importo complessivo non superiore al limite esente previsto.

A tal fine, si ricorda quanto segue.

Per i dipendenti ai quali risultavano riconosciute retribuzioni in natura per un importo complessivo annuo non superiore al limite di esenzione previsto, in fase di conguaglio il programma ha proceduto al recupero dell'imposta eventualmente applicata in fase di erogazione della somma in natura.

Mediante il comando di utilità **UTYFRINGE**, inoltre, era possibile individuare gli eventuali dipendenti con figli a carico cessati prima dell'innalzamento del limite di esenzione, per i quali era necessario elaborare un cedolino successivo al licenziamento al fine di procedere al conguaglio sulle retribuzioni in natura e alla conseguente restituzione dell'imposta precedentemente applicata.

Qualora per i dipendenti in questione non sia stato elaborato tale cedolino di conguaglio, la restituzione dell'imposta precedentemente applicata non è stata effettuata.

Come lo scorso anno, le istruzioni CU non prevedono una specifica esposizione di tale situazione, utile al fine di consentire il recupero dell'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, per i dipendenti interessati dalla casistica sopra descritta, in fase di prelievo dati CU il programma consente di effettuare una riduzione dei redditi imponibili esposti nei punti 1 e/o 2 della CU pari all'importo dei compensi in natura assoggettati, facendo emergere la maggiore imposta calcolata.

Per evidenziare tale situazione nelle annotazioni della CU, contestualmente alla riduzione dei redditi imponibili il programma consente di generare la seguente annotazione (cod. ZZ):

"La tassazione è stata applicata anche sulle erogazioni in natura nonostante inferiori al limite esente".

Per procedere con l'operatività sopra descritta, è necessario compilare l'apposito campo "*Verifica retribuzione in natura non conguagliata*" presente nella sezione "*Personalizzazioni ed annotazioni*" del comando **GESCUD**; tale campo prevede le seguenti opzioni:

- S** il programma procede alla riduzione dei redditi ed alla generazione della relativa annotazione;
- R** il programma procede solo alla riduzione dei redditi imponibili;
- N** (valore di *default*) non viene effettuata alcuna variazione.

In tale sede, inoltre, è possibile anche variare il testo proposto nella suddetta annotazione (vedi pag. 19).

Esposizione redditi esenti

Nella Certificazione Unica è prevista l'esposizione dei redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito, con indicazione dello specifico codice attribuito a ciascuna tipologia di reddito esente (campi **da 462 a 465** della sezione "Altri dati" e campi **da 551 a 554** della sezione "Dati relativi ai conguagli").

In presenza di soli redditi totalmente esenti, è obbligatorio il rilascio della Certificazione con l'inserimento, negli appositi campi, dei dati (codice e importo) relativi al reddito esente.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025

Nei **punti 462 e 463** (o corrispondenti **551 e 552**) deve essere indicato rispettivamente il codice e l'importo delle seguenti tipologie di redditi esenti:

| Tipologia | Codice |
|---|---------------|
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti da docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122 | 2 |
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, rientrati in Italia (fino al 29.04.2019) ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 147/2015, modificato dalla L. n. 232/2016) | 4 |
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, rientrati in Italia (dal 30.04.2019) ai sensi del comma 1, art. 16 D.lgs. 147/2015, come modificato dal D.L. n. 34/2019. | 6 |
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, rientrati in Italia (dal 30.04.2019), con trasferimento della residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia (comma 5-bis, art. 16 D.lgs. 147/2015, come modificato dal D.L. n. 34/2019). | 8 |
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, rientrati in Italia (dal 30.04.2019), ai sensi del comma 5-quater, art. 16 D.lgs. 147/2015, come modificato dal D.L. n. 34/2019 (sportivi professionisti). | 9 |
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021) | 13 |
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021) | 14 |
| | |

| | |
|---|-----------|
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78 e che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022 | 15 |
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209/2023; | 16 |
| Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209/2023. | 17 |

Nei **punti 464 e 465** (o corrispondenti **553 e 554**) deve essere indicato rispettivamente il codice e l'importo delle seguenti tipologie di redditi esenti:

| Tipologia | Codice |
|--|---------------|
| Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette | 21 |
| Retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni | 22 |
| Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative | 23 |
| Somme esenti erogate da parte dell'Inail | 24 |
| Somme esenti erogate da parte dell'Inps | 25 |
| Somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up, che, in base all'art. 12-quinquies del D.L n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo | 26 |
| Assegno unico universale erogato per i figli a carico di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 230/2021 | 27 |
| Pensioni erogate da enti differenti da Inps, a favore delle vittime del terrorismo, esenti in base alla legge n. 206/2004 | 28 |

Ai fini della compilazione automatica degli specifici campi della Certificazione Unica, nelle sezioni "Oneri" e "Lavoro precedente" (sez. "Altri dati" di **DIPE**) è presente il campo "**Somme esenti**" (codice e importo) che consente l'**indicazione del codice corrispondente alla tipologia di reddito esente ed il relativo importo**.

Con riferimento ai dipendenti aventi al campo "Trattamento IRPEF" (scheda "Dati generali" di **DIPE**) il valore 5 "Dipendente esente irpef", il programma compilerà i campi in oggetto con le seguenti modalità:

- in assenza di codice e importo nel suddetto campo “*Somme esenti*”, verrà compilato il punto 464 con il codice 21 ed il punto 465 con l’importo del campo “*Imponibile irpef*” (“*Progressivi*” > “*Irpef e detrazioni*” di **DIPE**);
- in presenza dei codici 22, 23, 24, 25, 26, 27 o 28 al campo “*Somme esenti*”, tale codice verrà riportato al campo 464 ed al campo 465 verrà inserito l’importo del campo “*Imponibile irpef*” (“*Progressivi*” > “*Irpef e detrazioni*” di **DIPE**).

Si precisa inoltre che, in funzione dei controlli applicati dal software di controllo in assenza di redditi imponibili ai punti 1 e 2, per i dipendenti con codice 5 al campo “*Trattamento IRPEF*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE** il programma non riporterà le date di inizio e fine rapporto nei punti 8 e 9 della CU.

In tutti gli altri casi (dipendenti non caratterizzati dal codice “*Trattamento IRPEF*” 5), il codice e l’importo delle somme esenti verrà rilevato dal suddetto campo “*Somme esenti*” della sezione “*Oneri*” di **DIPE**:

- in presenza del codice 2, 4, 6, 8, 9,13, 14, 15, 16 o 17 il codice e l’importo indicati al campo “*Somme esenti*” verranno riportati rispettivamente nei punti **462** e **463**.

Si ricorda che, per i dipendenti caratterizzati da tali codici, il programma **PAGHE** provvede automaticamente all’abbattimento dell’imponibile fiscale in funzione della percentuale di esenzione indicata nei rispettivi campi del riquadro “*Regimi agevolati*” della tabella **TB0403**, memorizzando l’importo esente nella seconda casella del campo “*Somme esenti*”.

Nell’ipotesi in cui il sostituto non abbia effettuato l’abbattimento dell’imponibile, le somme esenti non dovranno essere evidenziate nei punti 462 e 463 bensì nelle annotazioni (rispettivamente con codice BC, BD, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, GA o GB) al fine di consentire al percipiente la possibilità di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Tali annotazioni sono a gestione manuale.

- in presenza del codice 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 o 28, il codice e l’importo indicati al campo “*Somme esenti*” verranno riportati rispettivamente nei punti **464** e **465**.

Fra i codici ammessi al campo “*Somme esenti*” della sezione “*Oneri*” di **DIPE** è presente anche il codice esenzione 50, non previsto dalle istruzioni CU ma utile al programma per identificare i dipendenti di aziende estere non sostituiti d’imposta.

Tale codice, in concomitanza del codice trattamento irpef 5 “*Dipendente esente irpef*”, permette di elaborare la Certificazione Unica senza compilare i campi che identificano i redditi esenti.

Con riferimento alle somme corrisposte in precedenti rapporti, nella sezione “*Dati relativi ai conguagli*” sono presenti analoghi campi per l’esposizione delle somme esenti (punti da **551** a **554**).


Per la compilazione di tali campi, il programma rileverà il codice e l’importo indicati al campo “*Somme esenti*” della sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE** (considerando i soli progressivi relativi ad un diverso sostituto d’imposta, conguagliati nella CU), compilando con le modalità sopra descritte i corrispondenti campi 551 e 552 (codice esenzione 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16 o 17) oppure 553 e 554 (codici esenzione 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 o 28).

Sono esclusi dalla compilazione dei campi in oggetto (punti da 462 a 465) i redditi esenti previsti per i lavoratori frontalieri ed i lavoratori residenti a Campione d’Italia (identificati rispettivamente dai codici 53 e 52 nel suddetto campo “*Somme esenti*”), i quali vanno indicati negli specifici campi (vedi rispettivamente punti 455/456 e 761/766).

Certificazione Unica per assegni al coniuge

In caso di dipendente per il quale viene gestita la trattenuta ed il conseguente versamento dell'importo di assegno al coniuge mediante la scheda "Prestiti" di **DIPE** (procedura di pignoramento presso terzi), il programma provvede alla generazione della CU in capo al coniuge del dipendente, beneficiario dell'assegno.

A tal fine, i dati del percipiente dell'assegno verranno rilevati dalla relativa tabella "Soggetti creditor" (**TB0013**), appositamente identificata dalla valorizzazione del campo "Assegno al coniuge":



Assegno ex-coniuge Perc. dell'assegno riservato ai figli %

In tale sede, inoltre, è possibile indicare la percentuale dell'assegno riservato ai figli, che non costituisce reddito in capo al coniuge.

Il reddito corrisposto a titolo di assegno al coniuge, da riportare nel punto 5 della relativa Certificazione Unica, verrà rilevato dalla sezione "Altri dati > Solidarietà/versamenti > Versamenti" di **DIPE** (tipologia "Destinatari di cessioni/pignoramenti") al netto della quota riservata ai figli.

In fase di prelievo dalla procedura PAGHE, pertanto, il programma provvederà a creare (se non già presente) l'anagrafica percipiente relativa al coniuge del dipendente e alla generazione della relativa CU con le modalità sopra descritte.

In tale CU, inoltre, verrà riportato il codice identificativo "Z2" ("Ex coniuge") nel punto 8 ("Categorie particolari") della sezione relativa ai dati anagrafici del percettore delle somme.

Lavoratori settore sportivo

Di seguito si descrivono le specifiche modalità di compilazione della Certificazione Unica con riferimento ai lavoratori sportivi e figure assimilate, distinte in relazione alle diverse forme contrattuali previste per la gestione del rapporto di lavoro nel settore sportivo dilettantistico e professionistico.

Collaboratori sportivi e collaboratori amministrativo-gestionali nel settore dilettantistico

- A. Collaboratori che prestano attività sportiva nel settore dilettantistico (collaboratori con “*Tipo rapporto*” “D1” / “D3” / “D7”)
- B. Collaboratori che prestano attività amministrativo gestionale (collaboratori con “*Tipo rapporto*” “D4” / “D6”)

Con l'indicazione in **DIPE** dei suddetti codici tipo rapporto il programma ha applicato in automatico l'esenzione fiscale prevista sui compensi percepiti fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro (art. 36 comma 6).

Per tali lavoratori dovrà essere elaborata una certificazione lavoro dipendente, con le modalità di seguito descritte.

Dati fiscali – Redditi lavoro sportivo

Nella sezione “*Dati fiscali*” della Certificazione lavoro dipendente è presente la sezione “*Redditi lavoro sportivo*” (punti **da 781 a 786**) che deve essere compilata solo in presenza di redditi per i quali è prevista l'esenzione disciplinata dall'art. 36 commi 6 e 6-ter (esenzione fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro).

➤ **Punto 781/784 – “Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico”**

Nel punto 781 o 784 dovrà essere riportato il **reddito lordo corrisposto** al collaboratore, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro, distinto rispettivamente fra redditi da contratto a tempo indeterminato (punto 781) o a tempo determinato (punto 784).

Il programma di *default* procede alla compilazione del punto 784; qualora indicato “S” nel campo “*Verifica qualifica TD / TI per i collaboratori*” in **GESCUD** > “*Personalizzazioni ed annotazioni*”, verrà compilato il punto 781 o 784 in funzione della Qualifica INPS-3 associata al collaboratore.

La quota esente risulta memorizzata al campo “*Somme esenti*” della sezione “*Altri dati > Oneri*” di **DIPE** con lo specifico codice “51”; tale importo, quindi, verrà riportato nel punto 781 o 784 sommato al valore dell'eventuale imponibile IRPEF memorizzato nella sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” di **DIPE** (compenso eccedente i 15.000 euro).

Verifica progressivi lavoro precedente

Pur in assenza nella sezione “*Redditi lavoro sportivo*” del dettaglio relativo ad eventuali redditi erogati da altri soggetti, le istruzioni di compilazione della CU precisano che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest'ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.

A tal fine, in fase di prelievo verranno sommati in tale sezione i valori di imponibile e quota esente memorizzati nei progressivi “*Lavoro precedente*” caratterizzati dal codice “51” al campo “*Somme esenti*” (e conguagliati nella CU), anche se riferiti ad altro sostituto.

➤ **Punto 783/786 – “Altri redditi di cui al punto 1 / 2”**

Come indicato nelle istruzioni di compilazione della CU, in tali punti “*vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche*”.

Le specifiche tecniche del relativo flusso telematico prevedono la compilazione del punto 783 solo se valorizzato il punto 781 o 782 (analogamente, il punto 786 può essere valorizzato solo se compilato il punto 784 o 785).

In tali campi, pertanto, occorre riportare gli eventuali altri redditi non relativi ad un rapporto di lavoro sportivo agevolabile e conguagliati nella medesima CU.

In fase di prelievo dati il programma procederà alla compilazione dei punti 783/786 qualora siano presenti dei redditi memorizzati nella sezione “*Altri dati > Lavoro precedente*” di **DIPE** caratterizzati dall’assenza del codice “51” al campo “*Somme esenti*”.

Dati fiscali – Redditi – Punto 6: Numero giorni per cui spettano le detrazioni lavoro dipendente

Come precisato nelle istruzioni CU, i giorni di detrazione dovranno essere riportati anche nella ipotesi in cui i redditi da lavoro sportivo siano di importo inferiore a 15.000 euro, con conseguente assenza di importi nei punti 1 e/o 2.

Con riferimento a tali rapporti, pertanto, il programma provvede all’indicazione nella relativa CU del numero di giorni di spettanza delle detrazioni (punto 6 della sezione Dati fiscali).

Dati previdenziali ed assistenziali: Sez. 3-bis Gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici

Per i collaboratori che prestano attività sportiva o amministrativo-gestionale nel settore dilettantistico, è prevista la compilazione della “*Sezione 3-bis*” dei Dati previdenziali ed assistenziali (punti **da 53 a 62**):

In tale sezione è richiesta in particolare l’indicazione dell’importo complessivo del compenso erogato, dell’imponibile contributivo (compenso eccedente la franchigia di 5.000 euro) e dell’imponibile ai fini IVS (compenso eccedente la franchigia di 5.000 euro, ridotto nella misura del 50% in applicazione della riduzione contributiva prevista fino al 31.12.2027).

Di seguito si riporta il dettaglio delle informazioni richieste e delle relative modalità di prelievo dei dati.

➤ **Punto 53 – “Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati”**

Importo totale dei compensi corrisposti nell’anno; tale importo, pertanto, si intende al lordo della quota non soggetta a contribuzione nel limite di 5.000 euro.

Tale importo viene prelevato dal campo “*Competenze lorde*” di **DIPE** > “*Progressivi > Collaboratori*”.

➤ **Punto 54 – “Imponibile contributivo”**

Imponibile contributivo totale (compenso eccedente i 5.000 euro, non soggetti a contribuzione), nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, co.18, della L. n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno 2024 ad euro 119.650,00.

Il programma riporta in tale punto il doppio del valore presente al campo “*Imponibile INPS*” di **DIPE** > “*Progressivi > Collaboratori*” (in tale campo, infatti, risulta memorizzato l’imponibile al netto della riduzione del 50% prevista ai fini IVS fino al 31.12.2027).

In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che tale campo debba essere compilato anche nel caso di lavoratori con tipo rapporto D3/D6 (lavoratori per i quali è prevista solo la contribuzione IVS).

➤ **Punto 55 – “Imponibile IVS”**

Imponibile previdenziale ai fini dell’assicurazione IVS sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici, determinato nella misura del 50% dell’imponibile contributivo (art. 35, c. 8-ter, D.Lgs. 36/2021).

Tale importo viene prelevato dal campo “*Imponibile INPS*” di **DIPE** > “*Progressivi > Collaboratori*”.

➤ **Punto 56 – “Contributi dovuti”**

Totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS in base alle aliquote vigenti.

Il programma riporta in tale punto la somma dei valori memorizzati nei campi “*Contributi c/ditta*” e “*Contributi c/collaboratori*” di **DIPE** > “*Progressivi > Collaboratori*”.

➤ **Punto 57 – “Contributi a carico del parasubordinato”**

Totale dei contributi trattenuti al collaboratore.

Tale importo viene prelevato dal campo “*Contributi c/collaboratori*” di **DIPE** > “*Progressivi > Collaboratori*”.

➤ **Punto 58 – “Contributi versati”**

Totale dei contributi effettivamente versati dalla società/associazione sportiva dilettantistica.

Il programma riporta il totale della contribuzione dovuta (somma dei campi “*Contributi c/ditta*” e “*Contributi c/collaboratori*” di **DIPE** > “*Progressivi > Collaboratori*”), al netto di eventuali importi sospesi e non recuperati nell’anno stesso (rilevati con le modalità previste per la generalità dei collaboratori).

➤ **Punto 59/60 – “Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens”**

Mesi in cui risulta trasmessa la relativa denuncia Uniemens (tutti o mesi esclusi), rilevati dall’archivio delle denunce UniEmens (ARCEME).

➤ **Punto 61 – “Tipo rapporto”**

Codice “Tipo rapporto” identificativo del rapporto di collaborazione in oggetto (D1, D3, D4, D6 o D7).

Il programma riporta il codice indicato al campo “*Tipo rapporto*” di **DIPE** > “*Dati generali*”.

➤ **Punto 62 – “Altro tipo rapporto”**

Ulteriore codice “Tipo rapporto” da valorizzare in caso di collaboratore non iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, per il quale sono dovuti anche i contributi minori.

Il programma riporta in maniera fissa il codice D2 in caso di Tipo rapporto D1 oppure D5 in caso di Tipo rapporto D4.

Nelle istruzioni CU viene indicato che la sezione in oggetto è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nell’anno agli sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione Separata INPS; pertanto, in assenza di importi imponibili (compensi di importo complessivo inferiore alla soglia imponibile di 5.000 euro) la sezione in oggetto non viene compilata.

Dati assicurativi INAIL

Tale sezione viene compilata solo per i collaboratori che prestano attività amministrativo gestionale, per i quali è prevista l’assicurazione INAIL.

Quindi il programma procederà al prelievo dei dati per i collaboratori con Tipo rapporto D4/D6, come per la generalità dei collaboratori, sulla base dei dati memorizzati nella sezione “*Progressivi > INAIL*” di **DIPE** e della data di assunzione e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Sportivi subordinati di società dilettantistiche e subordinati under 23 di società professionistiche

Dati fiscali – Redditi lavoro sportivo

La sezione “*Redditi lavoro sportivo*” (punti da 781 a 786) deve essere compilata anche con riferimento ai lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico nonché quelli under 23 del settore professionistico, per i quali risulta applicata l’esenzione fiscale di cui all’art. 36, commi 6 e 6-ter.

Tali lavoratori subordinati risultano così identificati:

- codice Tipo lavoratore “**ST**” / “**SZ**” (nonché apprendisti con codice Tipo lavoratore “**SE**” / “**SF**” / “**SP**”)
- valorizzazione del campo “*Esenzione fiscale lavoro sportivo*” della scheda “*Altro*” di **DIPE**.

Con riferimento a tali dipendenti è necessario distinguere i lavoratori del settore dilettantistico (per i quali occorre compilare i campi 781/784) dai lavoratori under 23 del settore professionistico (per i quali occorre compilare i campi 782/785).

A tale scopo il programma verifica il codice indicato al campo “*Qualifica spettacolo/sport*” nella scheda “*Trattenute*” di **DIPE**, rilevando come lavoratori del settore dilettantistico quelli caratterizzati dagli specifici **codici qualifica da 778 a 785**.

Pertanto, in funzione delle codifiche sopra descritte e della qualifica del dipendente (a tempo determinato o indeterminato), il programma procederà alla compilazione dei seguenti punti:

- punto 781 per i dipendenti del settore dilettantistico con contratto a tempo indeterminato;

- punto 782 per i dipendenti settore professionistico (under 23) con contratto a tempo indeterminato;
- punto 784 per i dipendenti del settore dilettantistico con contratto a tempo determinato;
- punto 785 per i dipendenti settore professionistico (under 23) con contratto a tempo determinato.

Con le stesse modalità descritte con riferimento ai collaboratori del settore sportivo dilettantistico, in tali punti verrà riportato il **reddito lordo complessivo** del dipendente, dato dalla somma dell'importo della retribuzione esente (memorizzato con codice "51" al campo "Somme esenti" della sezione "Oneri" e "Lavoro precedente") e della quota imponibile (progressivi "Irpef e detrazione" e "Lavoro precedente").

Analogamente verranno compilati i punti 783 e 786 riportando gli eventuali altri redditi non relativi ad un rapporto di lavoro sportivo agevolabile (redditi memorizzati nella sezione "Altri dati > Lavoro precedente" di **DIPE** senza indicazione del codice "51" al campo "Somme esenti").

Dati previdenziali ed assistenziali – Sez. 1 Lavoratori subordinati

Con riferimento ai lavoratori del settore sportivo con rapporto di lavoro subordinato, è necessaria la compilazione della Sezione 1 dei Dati previdenziali ed assistenziali della Certificazione Unica.

In merito alla compilazione di tale sezione, l'Inps, tramite Assosoftware, ha indicato che per i lavoratori subordinati iscritti alla gestione ex Enpals sarebbe necessario seguire le medesime istruzioni fornite per la generalità dei lavoratori subordinati.

Si evidenzia, tuttavia, che le istruzioni per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali della Certificazione Unica non sono variate rispetto agli scorsi anni, prevedendo per i lavoratori iscritti alla gestione INPS ex ENPALS la compilazione del punto 3 "Altro" della sezione in questione.

In funzione di quanto esposto, il programma per *default* procede alla compilazione della sezione in oggetto sulla base di quanto indicato nelle istruzioni CU, che prevedono la valorizzazione del suddetto punto 3 (e conseguentemente l'esposizione dell'imponibile contributivo - punto 4 - non limitato al massimale annuo IVS, e l'esposizione dei contributi a carico del dipendente trattenuti - punto 6 - considerando esclusivamente l'importo dei contributi minori).

Per consentire una diversa modalità espositiva (con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori subordinati), è possibile indicare "Sì" al campo "Dipendenti Ex ENPALS esposizione contributi IVS" della tabella "Personalizzazioni ed annotazioni" del comando **GESCU** (vedi pag. 19).

In tal caso:

- viene barrato il punto 2 "INPS";
- il valore di "Imponibile previdenziale" viene riportato nei limiti del massimale IVS annuo;
- nel punto "Contributi a carico del lavoratore trattenuti" viene riportato il totale dei contributi a carico dipendente trattenuti (contribuzione IVS e contributi minori).

Dettaglio campi

Di seguito sono elencati i punti della Certificazione Unica (Lavoro Dipendente) con a fianco i relativi riferimenti nella procedura-PAGHE (pagina e campo).

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|---------------------------------------|--|
| (8) | Categorie particolari | Vedi "Guida alla compilazione - Dati anagrafici sostituto / percipiente" (v. pag. 36) |
| (9) | Eventi eccezionali | Vedi "Guida alla compilazione - Dati anagrafici sostituto / percipiente" (v. pag. 36) |
| (10) | Casi di esclusione dalla precompilata | <p>Sono previsti i seguenti valori:</p> <p>1 in caso di certificazione di soli redditi di cui all'art. 50, c. 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);</p> <p>2 in caso di certificazione soltanto dei dati previdenziali ed assistenziali e/o dei dati relativi al TFR e/o del quadro relativo alle annotazioni.</p> <p>Il programma inserisce automaticamente il codice 2 in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soci per i quali viene compilata esclusivamente la sezione "Dati assicurativi INAIL" (v. pag. 79); - dipendenti per i quali risultano compilati i soli dati previdenziali (per motivi diversi dalla presenza di soli redditi esenti) - presenza dei soli dati relativi al TFR erogato e/o del solo quadro relativo alle annotazioni; |
| (11) | Stato estero | <p>Con riferimento ai docenti, ricercatori e lavoratori impatriati, indicare lo stato estero in cui il soggetto era residente fino al rientro o trasferimento in Italia.</p> <p>Il programma riporta il codice dello Stato estero indicato nell'apposito campo presente nella sezione "Altri dati > Oneri" di DIPE oppure nell'analogo campo della sezione "Altri dati > Lavoro precedente".</p> |
| (20/27) | Domicilio fiscale | <p>Domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi certificati; il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno successivo deve essere indicato solo se diverso dal precedente.</p> <p>Se il Comune in cui si ha il domicilio fiscale è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote di addizionale differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, è necessario compilare anche la casella "Fusione comuni", relativa al domicilio all' 1/1 dell'anno di riferimento (punto 23) e/o dell'anno successivo quello di riferimento (punto 27); in tali campi è necessario indicare l'apposito codice identificativo del territorio riportato rispettivamente nella Tabella 11 e Tabella 12 presente in Appendice alle Istruzioni di compilazione del Modello 730/2025.</p> <p>In fase di prelievo, il programma riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel punto 23, il codice presente al campo "Ex comune per saldo" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni > Addizionali" di DIPE relativa all'anno di riferimento della CU; |

- nel punto 27, il codice presente al campo “*Ex comune per saldo*” della suddetta sezione relativa all’anno successivo a quello di riferimento della CU.

Per i lavoratori autonomi, il domicilio deve essere compilato nella sola ipotesi di indicazione del codice “N” nel punto 1 della Certificazione lavoro autonomo (compensi per attività sportiva dilettantistica).

Pertanto, in fase di prelievo dati per un associato in partecipazione o lavoratore autonomo occasionale (compilazione della certificazione lavoro autonomo; v. pag. 95) il programma non compila i dati riferiti al domicilio.

Il domicilio non verrà riportato neanche per i seguenti soggetti: eredi, titolari di assegni periodici del coniuge, soci.

(30) Codice fiscale (del rappresentante)

Codice fiscale del rappresentante da indicare in caso di contribuente incapace (compreso il minore).

Tale dato viene prelevato dal corrispondente campo della sezione “*Dati percipiente*” della gestione delle dichiarazioni lavoro dipendente.

- (40) Codice di identificazione fiscale estero
- (41) Località di residenza estera
- (42) Luogo di attinenza
- (43) Via e numero civico
- (44) Non residenti Schumacker
- (45) Codice Stato estero
- (46) Frontaliere

Se valorizzato il campo “*Codice stato estero*” dell’anagrafica percipiente (comando **ANAPERC** di **UNICA**), nella stampa e nel telematico della Certificazione verranno compilati tutti i campi in oggetto (sezione “*Riservato ai percipienti esteri*” dei “*Dati anagrafici*” della CU) riportando i dati presenti nei corrispondenti campi di **ANAPERC**.

Si sottolinea che, con il prelievo dei dati dalla procedura **PAGHE**, il campo “*Codice stato estero*” di **ANAPERC** viene automaticamente inserito qualora nel comune di residenza del dipendente risulti indicato il codice catastale relativo ad uno Stato estero (Zxxx).

Si precisa che l’indicazione del codice fiscale estero (punto 40) e l’eventuale identificazione dei soggetti “non residenti Schumacker” (punto 44) deve essere comunque effettuata manualmente in **ANAPERC**.

DATI FISCALI
REDDITI

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|---|---|
| (1) | Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato | <p>Progressivi > Irpef e detrazioni > Irpef + "Imponibile Irpef" – "di cui a tempo determinato"</p> <p>Altri dati > Lavoro precedente + "Imponibile Irpef" – "di cui a tempo determinato"</p> <p><u>se:</u> "Tipo reddito" = 1 (Redd. con detr. lav. dipendente) e "Codice qualifica" ≠ 1 (Pensionati)</p> <p>Altri dati > Oneri – oneri deducibili (al netto dell'eventuale quota riferita a rapporti a tempo determinato, memorizzata al campo "Oneri deducibili tempo determinato")</p> <p>Altri dati > Lavoro precedente – Contrib. previdenza complementare dedotti – Assegno al coniuge – Altri oneri deducibili + Oneri deducibili tempo determinato</p> |
| (2) | Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato | <p>Progressivi > Irpef e detrazioni > Irpef + "di cui a tempo determinato" (imp. Irpef)</p> <p>Altri dati > Lavoro precedente + "di cui a tempo determinato" (imp. Irpef)</p> <p><u>se:</u> "Tipo reddito" = 1 (Redd. con detr. lav. dipendente) e "Codice qualifica" ≠ 1 (Pensionati)</p> <p>Altri dati > Oneri – "Oneri deducibili tempo determinato"</p> <p>Altri dati > Lavoro precedente – "Oneri deducibili tempo determinato"</p> |
| (3) | Redditi da pensione | <p>Altri dati > Lavoro precedente + Imponibile Irpef se: "Codice qualifica" = 1 (Pensionati)</p> |
| (4) | Altri redditi assimilati | <p>Altri dati > Lavoro precedente + Imponibile Irpef se "Tipo reddito" = 2 e "Codice altri redditi" = 3, 4, 5, 6 o 7</p> |
| (5) | Assegni periodici corrisposti dal coniuge | <p>Altri dati > Lavoro precedente + Imponibile Irpef se "Codice qualifica" = 31</p> <p>Tale campo, inoltre, viene compilato in caso di apposita CU elaborata con riferimento al coniuge percettore dell'assegno (v. pag. 111).</p> |
| (6) | Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - Lavoro dipendente | <p>Progressivi > Irpef e detrazioni > Irpef + Giorni detrazione</p> <p>Altri dati > Lavoro precedente + Giorni detrazione</p> |

- (7) Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni – Pensione – **Gestione manuale**
- (8) Rapporto di lavoro – Data di inizio
DIPE > Dati generali > Data inizio rapporto.
In presenza di più rapporti con il medesimo sostituto, viene compilata la data inizio rapporto verificando l'anagrafica delle matricole precedenti in forza nell'anno.
- (9) Rapporto di lavoro – Data di cessazione
DIPE > Dati generali > Data licenziamento (se cadente nel periodo d'imposta di riferimento; in caso contrario il campo non deve essere compilato).
In caso di dipendente trasferito ad altra azienda con passaggio diretto ("Stato dipendente" 9, senza data licenziamento) viene riportata la data di uscita presente nella sezione "Trasferimento" della scheda "Dati generali" di **DIPE**.
- (10) In forza al 31/12
Il campo viene contrassegnato nel caso in cui il dipendente risulti in forza alla fine dell'anno. La compilazione di questo campo è alternativa alla compilazione del punto 9.
- (11) Periodi particolari
Vedi parag. relativo alla sezione Dati fiscali della Certificazione lavoro dipendente (vedi pag. 39).
- (12) Redditi erogati in franchi
Per i contribuenti residenti nel comune di Campione d'Italia, in tale punto deve essere indicato il totale dei redditi erogati in franchi svizzeri (già compresi nei punti 1, 2, 3, 4 e 5).
Gestione manuale

RITENUTE

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|---|
| (21) | Ritenute Irpef | <p>Progressivi > Irpef e detrazioni >Irpef + Irpef netta</p> <p>Altri dati > Lavoro precedente + irpef netta</p> <p>– Credito per imposte pagate all'estero (punto 376)</p> |
| (22) | Addizionale regionale all'Irpef | <p>Progressivi > Irpef e detrazioni >Addizionali + Add. Irpef regioni dovuta</p> <p>Altri dati > Lavoro precedente + Irpef regionale</p> |
| (23) | Addizionale regionale 2023 trattenuta nel 2024 | <p>In tale punto va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale relativa all'anno 2023 trattenuta dal sostituto nel corso dell'anno 2024; l'importo deve essere comprensivo dell'imposta eventualmente sospesa (punto 32).</p> <p>A tal fine, il programma preleva dallo storico delle voci di calcolo (GESSTO) l'importo delle voci utilizzate nei cedolini del 2024 per la trattenuta dell'addizionale regionale (voce collegata al campo "Codice voce addizionale regionale" di TB0407) e per l'evidenziazione delle eventuali rate sospese (voce descrittiva collegata al campo "Sospensione addizionale regionale" di TB1201).</p> <p><u>Passaggio diretto di dipendenti</u></p> <p>In presenza di operazioni straordinarie che comportino il passaggio diretto di dipendenti, la modalità di prelievo dati per la compilazione del punto 23 rimane la stessa sopra descritta (prelievo dallo storico voci).</p> <p>Va sottolineata comunque la distinzione fra passaggio diretto con o senza estinzione del precedente sostituto d'imposta.</p> <p>In entrambi i casi le informazioni della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" (scheda "Addizionali") di DIPE relative alle addizionali Irpef vengono ricalcolate, riportando nell'anagrafica dipendente dell'azienda cessionaria il solo importo ancora da trattenere (differenza fra dovuto e versato).</p> <p>a) In caso di passaggio diretto senza estinzione, la certificazione dovrà essere presentata da entrambi i sostituti d'imposta, ognuno per il periodo di sua competenza. Con le apposite scelte del comando PSIN30 (scelta 5 o 14) lo storico delle voci non viene trasferito, pertanto nel punto 23 della dichiarazione verrà inserito l'importo trattenuto a titolo di addizionale dal singolo sostituto d'imposta.</p> <p>b) In caso di passaggio diretto con estinzione, la certificazione dovrà essere presentata solo dal sostituto cessionario, comprensivo delle informazioni relative al sostituto cedente. Con le relative scelte del</p> |

comando **PSIN30** (scelta 6 o 13) lo storico delle voci viene trasferito nella nuova posizione, pertanto, il punto 23 della dichiarazione verrà compilato con l'importo trattenuto sia dal sostituto cedente che dal sostituto cessionario.

(24) Addizionale regionale 2024 rapporti cessati

Va indicato l'importo dell'addizionale regionale per l'anno 2024 trattenuta nello stesso anno dal sostituto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2024; tale valore risulta già compreso nell'importo indicato al punto 22 ("Add. reg. all'Irpef"); l'importo va esposto al lordo dell'imposta eventualmente sospesa (punto 31)

Il programma determina tale valore prelevando e sommando i seguenti importi:

- campo "*Addizionali Irpef regioni – Versata*" della sezione "*Progressivi > Irpef e detrazioni*" (scheda "*Addizionali*") di **DIPE**, relativamente all'anno di dichiarazione nel caso in cui il dipendente risulti licenziato;
- campo "*Irpef regionale*" della sezione "*Altri dati > Lavoro Precedente*" di **DIPE**, relativamente ai progressivi derivanti da precedenti rapporti di lavoro con lo stesso sostituto di imposta che effettua la dichiarazione (totale visibile richiamando il progressivo 98).

Può essere utile sottolineare che nel caso in cui vi sia un unico rapporto di lavoro nel 2024 e tale rapporto sia cessato nel corso dell'anno, i valori indicati nel punto 22 (Addizionale regionale all'Irpef) e nel punto 24 (Add. regionale 2024 rapporti cessati) risulteranno coincidenti.

Collaboratori con versamento immediato dell'addizionale

Per i collaboratori è possibile optare per la trattenuta in un'unica soluzione dell'addizionale dell'anno (flag al campo "*Versamento immediato addiz. dell'anno*" nella scheda "*Altro*" di **DIPE**).

In tal caso, l'addizionale regionale del 2024 verrà inserita nel punto 24 anche in assenza di licenziamento, in quanto, analogamente ai dipendenti licenziati, l'addizionale dell'anno relativa ai suddetti collaboratori è stata trattenuta nell'anno stesso.

(25) Saldo 2023

Tale importo viene determinato dal programma con le stesse modalità descritte con riferimento all'addizionale regionale 2023 versata nel 2024 (punto 23), precisando che:

- la voce di calcolo dalla quale viene prelevato l'importo è quella collegata al campo "*Codice voce addizionale comunale*" di **TB0407**;
- la voce di calcolo dalla quale viene prelevato l'importo sospeso è quella collegata al campo "*Sospensione addizionale comunale*" di **TB1201**.

(26) Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2024

Se addizionale dell'anno > dell'acconto versato (saldo positivo)

Assenza di Altri dati > Lavoro precedente
Progressivi > Irpef e detrazioni >Addizionali
 + Acc. Irpef Comuni versata

Presenza di Altri dati > Lavoro precedente
Altri dati > Lavoro precedente
 + Acc. add. comunale versata

Se addizionale dell'anno < o uguale all'acconto versato (saldo negativo o pari a 0)

Assenza di Altri dati > Lavoro precedente
 somma algebrica dei seguenti campi:
Progressivi > Irpef e detrazioni >Addizionali
 Acconto Irpef comuni versato
 Add. Irpef comuni dovuta

Presenza di Altri dati > Lavoro precedente
 se "acc. add. com." = "Irpef comunale" di pag.
 "Lavoro precedente"
 somma algebrica dei seguenti campi:

Altri dati > Lavoro precedente
 Acc. add. comunale versata

Progressivi > Irpef e detrazioni >Addizionali
 Add. Irpef comuni dovuta

se "acc. add. com." < "Irpef comunale" di pag.
 "Lavoro precedente"

Altri dati > Lavoro precedente
 Acc. add. comunale versata

(27) Addizionale comunale all'Irpef – Saldo 2024

Se addizionale dell'anno > dell'acconto versato (saldo positivo)

Assenza di Altri dati > Lavoro precedente
Progressivi > Irpef e detrazioni >Addizionali
 Add. Irpef comuni dovuta

Presenza di Altri dati > Lavoro precedente
Altri dati > Lavoro precedente
 + Irpef comunale

- Acc. add. comunale versata

Progressivi > Irpef e detrazioni >Addizionali
 + Add. Irpef comuni dovuta

Se addizionale dell'anno < o uguale all'acconto versato (saldo negativo o pari a 0)

Assenza di Altri dati > Lavoro precedente
 Il campo è pari a zero

Presenza di Altri dati > Lavoro precedente
Altri dati > Lavoro precedente

+ Irpef comunale

- Acc. add. comunale versata

Progressivi > Irpef e detrazioni >Addizionali
 - Add. Irpef comuni dovuta

| | | |
|------|--|--|
| (28) | Addizionale comunale all'Irpef – Rapporti cessati 2024 | <p>Va indicato l'ammontare del saldo di addizionale comunale 2024, trattenuto nello stesso anno dal sostituto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale importo, già compreso nel punto 27, deve essere riportato al netto dell'acconto indicato al punto 26.</p> <p>Analogamente a quanto indicato con riferimento all'addizionale regionale (punto 24), il valore da esporre al punto 28 viene determinato prelevando e sommando i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo per i dipendenti licenziati nel 2024, l'importo presente al campo "Addizionale irpef comuni – Versata" di sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" (scheda "Addizionali") di DIPE (se maggiore di zero); - addizionale comunale a saldo (differenza fra campo "Irpef comunale" e "Acconto add. comunale versata") presente nella sezione "Altri dati > Lavoro Precedente" di DIPE caratterizzati dallo stesso codice fiscale del sostituto dichiarante (cod. progressivo 98). <p>In tale punto viene riportata anche l'addizionale comunale 2024 relativa ai collaboratori con versamento immediato delle addizionali dell'anno (vedi sopra punto 24).</p> |
| (29) | Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2025 | <p>Anno 2025 Progressivi > Irpef e detrazioni > Addizionali Acconto add. Irpef Comuni dovuta</p> <p>N.B. La casella non viene compilata per i dipendenti licenziati nei mesi di gennaio e febbraio 2025.</p> |
| (30) | Ritenute Irpef sospese | <p>Altri dati > Altri progressivi + Irpef ord. sospesa</p> |
| (31) | Addizionale regionale all'Irpef sospesa | <p>Altri dati > Altri progressivi + Addizionale regionale sospesa (solo se dipendente licenziato)</p> |
| (32) | Addizionale regionale sospesa per trattenute 2024 | <p>Va indicato l'importo dell'addizionale regionale non trattenuta nel 2024 in quanto sospesa in seguito ad eventi eccezionali; l'importo di addizionale sospesa deve essere compreso nei punti 23 e 24.</p> <p>Tale informazione viene ottenuta prelevando e sommando i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - campo "Addizionale regionale sospesa" della sezione "Altri Dati > Altri progressivi" di DIPE relativa all'anno precedente a quello di dichiarazione (2023); - in caso di dipendenti licenziati nel 2024, l'importo esposto nella casella "Addizionale regionale all'Irpef sospesa" (punto 31). |

- | | | |
|------|--|---|
| (33) | Addizionale comunale all'Irpef sospesa – Acconto 2024 | <p>Altri dati > Altri progressivi + Acconto Add. Comunale sospesa (solo se dipendente licenziato)</p> |
| (34) | Addizionale comunale all'Irpef sospesa – Saldo 2024 | <p>Altri dati > Altri progressivi + Addizionale comunale sospesa (solo se dipendente licenziato)</p> |
| (35) | Addizionale comunale all'Irpef sospesa – su trattenute 2024 a saldo | <p>Va indicato l'importo di addizionale comunale a saldo non trattenuta nel 2024 in quanto sospesa in seguito ad eventi eccezionali; tale importo è già compreso in quelli indicati ai punti 25 e 28.</p> <p>Tale informazione viene ottenuta prelevando e sommando i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - campo "Addizionale comunale sospesa" della sezione "Altri Dati > Altri progressivi" di DIPE relativa all'anno precedente a quello di dichiarazione (2023); - in caso di dipendenti licenziati nel 2024, l'importo esposto nella casella "Addizionale comunale all'Irpef sospesa" (punto 34). |
| (36) | Addizionale comunale all'Irpef sospesa – su trattenute 2024 in acconto | <p>Tale punto viene compilato prelevando l'importo eventualmente presente al campo "Acconto add. comunale sospesa" della sezione "Altri Dati > Altri progressivi" di DIPE relativa all'anno di dichiarazione.</p> <p>In caso di più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto d'imposta dichiarante (progressivo 98 di "Altri dati > Lavoro Precedente" di DIPE valorizzato), il programma verificherà il suddetto campo di "Altri Dati > Altri progressivi" di DIPE con riferimento a tutte le matricole aventi il medesimo codice fiscale.</p> |

ASSISTENZA FISCALE 730/2024
DICHIARANTE

| Caseella | Descrizione | Campo |
|-------------|---|--|
| (51) ... | | V. paragrafo "Assistenza fiscale 730/2024" (vedi pag. 43) |
| (112) | | |
| (121) | Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 2 "1^ rata acconto" + "conguagliato" + "compensato" - "interessi" |
| (122) | Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 2 "2^ rata acconto" + "conguagliato" |
| (123) | Richiesta di minor acconto | Il campo viene contrassegnato automaticamente se è valorizzato il campo "Richiesta di minore secondo o unico acconto" nella sezione "Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 2" di DIPE. |
| (124) | Acconto addizionale comunale all'Irpef | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 1 "Acconto comunale dichiarante" + "conguagliato" + "compensato" - "interessi" |
| (125) | Codice comune | Codice del comune di riferimento dell'addizionale |
| (126) | Prima rata di acconto cedolare secca | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 3 "Cedolare secca locazione – 1^ rata acconto" + "conguagliato" + "compensato" - "interessi" |
| (127) | Seconda o unica rata di acconto cedolare secca | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 3 "Cedolare secca locazione – 2^ rata acconto" + "conguagliato" |
| (128) | Richiesta di minor acconto | Il campo viene contrassegnato automaticamente se è valorizzato il campo "Richiesta di minore secondo o unico acconto" nella sezione "Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 2" di DIPE. |
| (131) | Acconti Irpef sospesi | Tali campi vengono compilati automaticamente nel caso in cui sia contrassegnato il campo "No conguaglio automatico" nella sez. "Altri dati > Assistenza fiscale" di DIPE e sia presente un importo di Irpef sospesa nella sez. "Altri dati > Altri progressivi" di DIPE. |
| (132) | Acconto addizionale comunale all'Irpef sospesa | |
| (133) | Acconti cedolare secca sospesi | |
| (141) | Interessi per rateazione e per incapacità/rettifica | V. paragrafo "Assistenza fiscale 730/2024" |
| ... | | |
| (153) | | V. paragrafo "Assistenza fiscale 730/2024" |

ASSISTENZA FISCALE SOSPESA

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|-------------|--|
| (161) | | V. paragrafo "Assistenza fiscale 730/2024" |
| ... | | |
| (166) | | |

CONIUGE

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|---|
| (261) | V. paragrafo "Assistenza fiscale 730/2024" | |
| ... | | |
| (312) | | |
| (321) | Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 2 "1^ rata acconto" + "conguagliato" + "compensato" - "interessi" |
| (322) | Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 2 "2^ rata acconto" + "conguagliato" |
| (323) | Richiesta di minor acconto | Il campo viene contrassegnato automaticamente se è valorizzato il campo "Richiesta di minore secondo o unico acconto" nella sezione "Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 2" di DIPE. |
| (324) | Acconto addizionale comunale all'Irpef | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 1 "Acconto comunale coniuge" + "conguagliato" + "compensato" - "interessi" |
| (325) | Codice Comune | Codice del comune di riferimento dell'addizionale |
| (326) | Prima rata di acconto cedolare secca | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 3 "Cedolare secca locazione – 1^ rata acconto" + "conguagliato" + "compensato" - "interessi" |
| (327) | Seconda o unica rata di acconto cedolare secca | Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 3 "Cedolare secca locazione – 2^ rata acconto" + "conguagliato" |
| (328) | Richiesta di minor acconto | Il campo viene contrassegnato automaticamente se è valorizzato il campo "Richiesta di minore secondo o unico acconto" nella sezione "Altri dati > Assistenza fiscale > Pagina 2" di DIPE. |
| (331) | Acconti Irpef sospesi | Gestione manuale |
| (332) | Acconto addizionale comunale all'Irpef sospesa | Gestione manuale |
| (333) | Acconti cedolare secca sospesi | Gestione manuale |

ONERI DETRAIBILI

| | | |
|------|------------------|---|
| | Oneri detraibili | |
| (341 | Codice | Vedi "Guida alla compilazione", pag. 47 |
| ... | | |
| 352) | Importo | |

DETRAZIONI E CREDITI

| | | |
|------------------------------|---|---|
| (361) | Imposta lorda | Tale casella viene ricalcolata applicando sull'imponibile IRPEF (punti 1, 2, 3, 4 e 5) le aliquote e gli scaglioni vigenti |
| (362) | Detrazioni per carichi di famiglia | Progressivi > Irpef e detrazioni > Irpef + Detrazione coniuge + Detrazione figli + Detrazione altri Altri dati > Lavoro precedente + Detrazione coniuge + Detrazione figli + Detrazione altri |
| (367) | Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati | Progressivi > Irpef e detrazioni > Irpef + Detrazioni lavoro dipendente Altri dati > Lavoro precedente + Detrazioni lavoro dipendente |
| (369) | Totale detrazioni per oneri | Progressivi > Irpef e detrazioni > Irpef + Detrazione per oneri Altri dati > Lavoro precedente + Detrazione per oneri |
| Punto 9 "Eventi eccezionali" | | |
| | Comparto sicurezza | |
| (383) | Compenso erogato | |
| (384) | Detrazione fruita | Gestione manuale |
| (385) | Detrazione non fruita | |
| (390) | Trattamento integrativo | Vedi "Guida alla compilazione", pag. 50 |
| ... | | |
| (403) | | |

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

| | | |
|-------|--|---|
| (411) | Previdenza complementare | Vedi "Guida alla compilazione", pag. 52. |
| (412) | Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Altri dati > Oneri + Contrib. previdenza complementare Altri dati > Lavoro precedente + Contributi previdenza complementare dedotti In presenza di un importo al campo 417 "Eccedenti", nel punto 412 viene comunque riportato il valore 5164,57 (massimale annuo deducibile normalmente previsto). |
| (413) | Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Progressivi > Fondo previdenza + Contributo c/azienda + Contributo c/azie aggiuntivo + Contributo c/dipendente |

| | | |
|-------|---|--|
| | | + Contributo c/dipe aggiuntivo – Contributo c/azie, sez. “Chiusura per cassa” + Contributo c/azie, “Chius. cassa” Dic. AP – Contributo c/dipe, sez. “Chius. per cassa” + Contributo c/dipe, “Chius. per cassa” Dic. AP (in maniera analoga, vengono rilevati anche gli eventuali importi presenti nella scheda “Arretrati” della stessa sezione “Progressivi > Fondo previdenza”) Progressivi > Irpef e detrazioni – Quota esente in “F4 Dettaglio somme esenti” > rigo “Previdenza complementare” Altri dati > Oneri – Contrib. previdenza complementare Altri dati > Lavoro precedente + Contributi non dedotti |
| (415) | Data iscrizione al fondo | DIPE > scheda “Fondi” campo “Data prima adesione a fondo” |
| (416) | Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Versati nell’anno | (solo per i dipendenti con “Data prima adesione a fondo” nella scheda “Fondi” di DIPE). Somma dei punti: + punto 412 + punto 413 + punto 417 |
| (417) | Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Eccedenti | (solo per i dipendenti con “Data prima adesione a fondo” nella scheda “Fondi” di DIPE). DIPE > Altri dati > Oneri + Contr. Previdenza complementare – 5164.57 euro. |
| (418) | Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importo totale | (solo per i dipendenti con “Data prima adesione a fondo” nella scheda “Fondi” di DIPE , e solo relativamente ai primi 5 anni a partire da tale data). DIPE > scheda “Fondi” + contributi previdenza compl. anno prec. (relativamente all’anno 2024) |
| (419) | Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Differenziale | Modello CU + punto 412. (solo per i dipendenti con “Data prima adesione a fondo” nella scheda “Fondi” di DIPE). DIPE > Fondi + Differenziale deducibile (2024) |
| | | Modello CU - punto 417 |
| (420) | Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Anni residui | Anno della “Data prima adesione a fondo” +25 – anno di riferimento della CU (2024) + 1 |
| | Contributi previdenza complementare per familiari a carico | |
| (421) | Versati | Tali campi vengono compilati sulla base dei valori memorizzati nella sezione “Progressivi > Fondo previdenza > scheda “Familiari” di DIPE |
| (422) | Dedotti | |
| (423) | Non dedotti | |

- (424) Codice fiscale del familiare a carico (vedi "Guida alla compilazione", pag. 54).
- (425) Identificativo del fondo – Codice fiscale Vedi "Guida alla compilazione", pag. 55.
- ...
- (427)

ONERI DEDUCIBILI

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|--|
| (431) | Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Importo complessivo degli oneri dedotti dal sostituto. Il dettaglio dei singoli oneri viene esposto nei punti successivi da 432 a 437. |
| (432) | Oneri deducibili – Codice onere | DIPE > Altri dati > Oneri + Contributi obbligatori (cod. 1) + Erogazioni religiose (cod. 4) + Contributi paesi sviluppo (cod. 7) + Spese mediche assistenza hand. (cod. 5) + Assegno coniuge (cod. 2) + Altri oneri deducibili (codici inseriti nella sez. "F4 Dettaglio altri oneri deducibili") |
| (437) | Oneri deducibili - Importo | |
| (438) | Somme restituite nell'anno | DIPE > Altri dati > Lavoro precedente + Assegno al coniuge + Altri oneri deducibili Dati relativi alle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'art. 1, c. 174, della L. n. 147/2013. Gestione manuale |
| (439) | Residuo anno precedente | |
| (440) | Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 | |
| (441) | Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali dedotti | Vedi pag. 56 |
| (442) | Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali non dedotti | |
| (443) | Codice fiscale degli enti o casse | Va riportato il codice fiscale dell'ente o cassa avente fine assistenziale ai quali sono stati versati contributi per assistenza sanitaria. Per la compilazione di tale campo, il programma preleva il codice fiscale presente nella relativa "Tabella descrizione altri enti" (TB0305), con riferimento agli enti collegati nella tabella "Enti assistenziali" del comando GESCUD. |
| (444) | Assicurazioni sanitarie | Altri dati > Oneri Assicurazioni sanitarie |

ALTRI DATI

| Casella | Descrizione | Campo |
|--------------|---|--|
| (451) ... | Frontalieri svizzeri | Gestione manuale |
| (454) | | |
| (455) | Reddito frontalieri – Con contratto a tempo indeterminato | <p>In presenza del codice 53 al campo “Somme esenti” della sezione “Altri dati > Oneri” di DIPE verranno sommati i campi:</p> <p>DIPE > Progressivi > Irpef e detrazioni + “Imponibile Irpef” – “di cui a tempo determinato”</p> <p>DIPE > Altri dati > oneri + importo campo “Somme esenti” – “Somme esenti tempo det.”</p> <p>DIPE> Altri dati > Lavoro precedente In presenza del codice 53 al campo “Somme esenti” (sez. “Lavoro precedente”): + “Imponibile Irpef” – “di cui a tempo determinato”</p> |
| (456) | Reddito frontalieri – Con contratto a tempo determinato | <p>In presenza del codice 53 al campo “Somme esenti” pagina “Oneri” di DIPE verranno sommati i campi:</p> <p>DIPE > Progressivi > Irpef e detrazioni + “di cui a tempo determinato” (“Imponibile Irpef”)</p> <p>DIPE > Altri dati > Oneri + importo campo “Somme esenti tempo det.”</p> <p>DIPE> Altri dati > Lavoro precedente In presenza del codice 53 al campo “Somme esenti” (sez. “Lavoro precedente”): + “di cui a tempo determinato” (“Imponibile Irpef”)</p> |
| (457) | Pensione orfani non Campione d'Italia | Gestione manuale |
| (458) | Numero giorni marittimi | Gestione manuale |
| (459) | Altri redditi | <p>Importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, che il percipiente ha comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni.</p> <p>DIPE > scheda “Detrazioni” > campo “Importo altri redditi – importo”</p> <p>Il valore presente in tale campo viene prelevato al netto del valore eventualmente indicato nel successivo campo “di cui abitazione principale”, a condizione che risulti correttamente impostato “N” al campo “Considero reddito abitazione principale su reddito complessivo” della sezione “CEDOL > CEDOL 2” della tabella TB1203.</p> |
| (461) | Periodo di pensione | Gestione manuale |
| | Redditi esenti | |
| (462) | codice | (vedi dettaglio “Esposizione redditi esenti” , pagina 108) |
| (463) | ammontare | |
| (464) | codice | |
| (465) | ammontare | |

| | |
|--|--|
| <p>Bonus e stock option</p> <p>(466) anno</p> <p>(467) eccedenza</p> <p>(468) ritenute</p> | <p>Gestione manuale</p> |
| <p>(469) Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio</p> | <p>Altri dati > Oneri + Irpef da trattenere 28.02</p> |
| <p>(470) Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio</p> | <p>Importo dell'Irpef che è stata trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 469 della CU dell'anno precedente.</p> <p>Gestione manuale</p> |
| <p>(471) Irpef da versare all'erario da parte del dipendente</p> | <p>Altri dati > Oneri Irpef da versare dipendente</p> |
| <p>(472) Applicazione maggiore ritenuta</p> | <p>La casella viene barrata se la somma delle ritenute Irpef (punto 21) e del totale oneri detraibili risulta maggiore dell'imposta lorda calcolata in base agli scaglioni Irpef in vigore ed inserita nella casella 361. Tale controllo viene eseguito nel caso in cui nella scheda "Altro" di DIPE risulti contrassegnato il campo "Calcolo IRPEF aliquota marginale".</p> |
| <p>(473) Casi particolari</p> | <p>Codice A: Gestione manuale Codice B: viene inserito automaticamente in presenza di tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice "D" o "S" al campo "Qualifica 3 inps" di DIPE > <i>Dati Generali</i>; - flag al campo "Applico detrazione minima" di DIPE > <i>Detrazioni</i>; - l'importo delle "Detrazioni lavoro dipendente" (sez. "Progressivi > Irpef e detrazioni" di DIPE), risulta pari a 1.380 euro. |
| <p>Erogazioni in natura</p> <p>(474) Benefit base</p> <p>(475) Con figli fiscalmente a carico</p> | <p>Progressivi > Irpef e detrazioni > IRPEF + Retribuzioni in natura erogata</p> <p>Altri dati > Lavoro precedente > Pagina 2 + Retribuzione in natura erogata</p> <p>L'importo così determinato verrà esposto alternativamente nel punto 474, oppure nel punto 475 in caso di lavoratore con figli a carico per il quale risulta innalzato il limite di esenzione su fringe benefit (valore "Si" al campo "Innalzamento limite welfare" presente nel pulsante "Altre informazioni" della scheda "Altro" di DIPE).</p> <p>In caso di erogazione in natura effettuata in sostituzione del premio di risultato, l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato anche nel punto 474 o 475. Pertanto, l'importo rilevato come sopra descritto, che risulta già comprensivo dell'eventuale importo riconosciuto in sostituzione di premi di risultato, viene interamente riportato nei punti in oggetto.</p> |

- (477) Somme restituite al netto della ritenuta subita
- In tale punto devono essere riportate le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir ("somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti"), nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti
- Gestione manuale**
- (478) Indennità di disoccupazione NASPI
- Ammontare dell'indennità NASPI che è stata anticipata per la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio e che, ai sensi dell'art. 1, c. 12, L. n. 160/2019, si considera non imponibile ai fini IRPEF.
- Gestione manuale**
- (479) Trattamento integrativo speciale erogato
- Trattamento integrativo speciale riconosciuto nel 2024 ai lavoratori del settore turistico ricettivo e termale ai sensi dell'art. 1, c. 21, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), rilevato dai seguenti campi:
- Progressivi > Irpef e detrazioni > Crediti**
+ Credito trattamento integrativo sett. turismo
- Altri dati > Lavoro precedente**
+ Trattamento integrativo sett. turismo erogato

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA

| Casella | Descrizione | Campo |
|----------------|--|---|
| (481) | Totale redditi | In caso di collaboratore non residente (DIPE > Dati generali > Trattamento Irpef = 9) Progressivi > Irpef e detrazioni > Irpef + Imponibile Irpef Altri dati > Lavoro Precedente + Imponibile Irpef |
| (482) | Totale ritenute Irpef | Progressivi > Irpef e detrazioni > Irpef + Irpef netta Altri dati > Lavoro Precedente + Irpef netta |
| (483) | Totale ritenute Irpef sospese | Altri dati > Altri progressivi Irpef ordinaria sospesa |
| (484) | Causale | In caso di compilazione dei precedenti punti, il programma riporta il codice 2 (compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) al punto 484 "Causale" ; nei punti 485, 487 e 488 vengono riportati gli stessi valori presenti nei corrispondenti punti da 481 a 483. In caso di modifica manuale dei campi da 481 a 483, per indicare compensi diversi da quelli percepiti da collaboratori non residenti, sarà necessario modificare di conseguenza gli importi presenti nei campi da 484 a 495. |
| (485) | Redditi | |
| (486) | Titolo | |
| (487) | Ritenute Irpef | |
| (488) | Ritenute Irpef sospese | |
| (489) | Periodo di partecipazione | |
| (490) | Aliquote | |
| (491) | Anticipazioni reintegrate | |
| (492) | Numero di giorni | |
| (493) | Data di inizio | |
| (494) | Data di cessazione | |
| (495) | Codice fiscale del sostituto | |
| | Lavori socialmente utili | Gestione manuale |
| (496) | Quota esente | |
| (497) | Quota imponibile | |
| (498) | Ritenute Irpef | |
| (499) | Addizionale regionale all'Irpef | |
| (500) | Totale ritenute Irpef sospese | |
| (501) | Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa | |

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

| Casella | Descrizione | Campo |
|----------------|---|--|
| (511) | Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni | Progressivi > Indennità di anzianità Arretrati AP |
| (512) | Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni | Progressivi > Indennità di anzianità Arretrati AP no Detrazioni |
| (513) | Totale ritenute operate | Progressivi > Indennità di anzianità Imposta arretrati AP |
| (514) | Totale ritenute sospese | Progressivi > Indennità di anzianità IRPEF arr. AP sospesa |
| (515) | Comparto sicurezza Compenso erogato | Gestione manuale |
| (516) | Detrazione fruita | |
| (519) | Anno apertura successione | Nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati viene indicato l'anno in cui si è aperta la successione. |
| (520) | Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni | Progressivi > Indennità di anzianità > Funzione Arretrati Arretrati si detrazione |
| (521) | Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni | Progressivi > Indennità di anzianità > Funzione Arretrati no detrazioni |
| (522) | Ritenute operate | Progressivi > Indennità di anzianità > Funzione Arretrati IRPEF arretrati |
| (523) | Ritenute sospese | Progressivi > Indennità di anzianità > Funzione Arretrati IRPEF arretrati sospesa |
| (524) | Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.) | Progressivi > Indennità di anzianità > Funzione Arretrati Detrazioni |
| (525) | Periodo d'imposta | Periodo d'imposta a cui è riferito l'arretrato. |
| (526) | Codice fiscale del sostituto | indicare il codice fiscale del sostituto che ha effettuato l'erogazione. |

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|-------------|--|
| (531) | | DIPE > Altri dati > Lavoro precedente |
| ... | | |
| (566) | | <p>In particolare, il punto 537 ("Causa") verrà compilato in funzione del codice indicato al campo "Tipo passaggio" della sezione "Lavoro precedente" di DIPE.</p> <p>In presenza di operazioni straordinarie con passaggio diretto di dipendenti, il punto 537 verrà automaticamente compilato con le modalità indicate nel relativo paragrafo "Operazioni straordinarie" (vedi pag. 103).</p> |

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO

| | | |
|-------|--|--|
| (571) | | |
| ... | Vedi relativo paragrafo in "Guida alla compilazione" (vedi pag. 61). | |
| (632) | | |

SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

| | | |
|-------|---|---|
| | <u>Mance</u> | |
| (651) | | |
| ... | Vedi relativo paragrafo (vedi pag. 66). | |
| (663) | | |
| | <u>Prestazioni aggiuntive del personale sanitario</u> | |
| (671) | Compenso | Dati relativi ai compensi erogati per prestazioni aggiuntive del personale sanitario, sui quali, ai sensi dell'art. 7, c. 1 e 2, del D.L. n.73/2024, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 15%. |
| (672) | Imposta sostitutiva | |
| (673) | Imposta sostitutiva sospesa | |
| | | Gestione manuale |

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|---|
| (681) | Codice fiscale | Vedi parag. "Operazioni straordinarie" (pag. 103) |
| (622) | Vedere istruzioni | |
| (683) | Compensi non aventi carattere fisso e continuativo | <p>Lavoratori comandati presso altra amm.ne dello Stato</p> <p>Il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall'art. 29, c.2, del DPR n. 600/1973, dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate e barrando il presente punto 683.</p> <p>Gestione manuale</p> |

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

Vedi relativo paragrafo in “Guida alla compilazione” (vedi pag. 68).

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE – ART. 51 TUIR

(701) Vedi relativo paragrafo in “Guida alla compilazione” (vedi pag. 69).

...
(713)

INDENNITA' TREDICESIMA MENSILITA'

(721) Vedi relativo paragrafo in “Novità CU 2025” (vedi pag. 12).

...
(731)

PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI

(741) Vedi relativo paragrafo in “Guida alla compilazione” (vedi pag. 71).

...
(746)

COMPENSO LORDO CAMPIONE D'ITALIA

L'art. 188-bis del TUIR (come modificato dal D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018) prevede che i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Nella sezione in oggetto vanno indicati i redditi prodotti a Campione d'Italia, al lordo dell'abbattimento effettuato.

Il programma provvede alla compilazione di tale sezione in presenza dell'apposito **codice 52 al campo “Somme esenti” della sezione “Altri dati > Oneri” e/o “Altri dati > Lavoro precedente” di DIPE.**

(761) Redd. lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato

In presenza del codice 52 al campo “Somme esenti” pagina “Oneri” di **DIPE** verranno sommati i campi:

DIPE > Progressivi > Irpef e detrazioni
+ “Imponibile Irpef”
– “di cui a tempo determinato”

DIPE > Altri dati > Oneri
+ importo campo “Somme esenti”
– “Somme esenti tempo det.”

DIPE > Altri dati > Lavoro precedente
In presenza del codice 52 al campo “Somme esenti” (sez. “Lavoro precedente”):
+ “Imponibile Irpef”
– “di cui a tempo determinato”

| | |
|---|---|
| <p>(762) Redd. lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato</p> | <p>In presenza del codice 52 al campo "Somme esenti" della pagina "Oneri" di DIPE verranno sommati i campi:</p> <p>DIPE > Progressivi > Irpef e detrazioni + "di cui a tempo determinato" ("Imponibile Irpef")</p> <p>DIPE > Altri dati > oneri + importo campo "Somme esenti tempo det."</p> <p>DIPE > Altri dati > Lavoro precedente In presenza del codice 52 al campo "Somme esenti" (sez. "Lavoro precedente"): + "di cui a tempo determinato" ("Imponibile Irpef").</p> |
| <p>(763) Redditi di pensione</p> | <p>DIPE > Altri dati > Lavoro precedente In presenza del codice 52 al campo "Somme esenti" e codice 1 al campo "Codice qualifica" viene prelevato l'importo presente al campo "Imponibile Irpef". L'importo della relativa quota esente dovrà essere sommato manualmente in gestione del campo in oggetto all'interno della CU.</p> |
| <p>(764) Pensione orfani (765) Altri redditi assimilati (766) Assegni periodici corrisposti dal coniuge</p> | <p>Gestione manuale</p> |

Con riferimento agli importi indicati in tali punti, nelle annotazioni (cod. **CA**) devono essere riportati i rispettivi importi di agevolazione riconosciuti (vedi pag. 146).

REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5 AL NETTO DEI COMPENSI DI CAMPIONE D'ITALIA

In tale sezione va indicato il compenso netto percepito dal contribuente in periodi dell'anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia (redditi compresi nei punti da 1 a 5). Tali campi (punti da 771 a 775) sono a gestione manuale.

REDDITI LAVORO SPORTIVO

- (781) ... Vedi paragrafo "Lavoratori settore sportivo" (vedi pag. 112).
(786)

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
SEZIONE 1 – INPS LAVORATORI SUBORDINATI

I valori imponibili e contributivi vengono rilevati dalla sezione “*Altri dati > Modello O1/M*” di **DIPE**, come di seguito dettagliato, rettificati con i valori presenti nella terza pagina della sezione stessa.

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|--|
| (1) | Matricola azienda | AZIE > Dati contributivi Posizione assicurativa |
| (2) | INPS | DIPE > Trattenute La casella viene barrata se il campo “ <i>Ente IVS</i> ” della scheda “ <i>Trattenute</i> ” di DIPE è pari a “0”. |
| (3) | Altro (Ente pensionistico) | DIPE > Trattenute La casella viene barrata se il campo “ <i>Ente IVS</i> ” della scheda “ <i>Trattenute</i> ” di DIPE è valorizzato con un codice diverso da “0” e per i quali è dovuta la contribuzione minore all’Inps oppure TFR versato a Fondo di Tesoreria. |
| (4) | Imponibile previdenziale | Altri dati > Modello O1/M > Pagina 1 + Progressivo competenze + Altre competenze + Ratei differiti Pagina 2 + Retribuzione particolare “Tipo” P (Indennità di preavviso) Pagina 3 (relativamente al 2025) + Retribuzioni + Altre competenze + Ferie differite Progressivi > Contributi sociali > Altro + Ind. sostitutiva di preavviso erogata nell’anno e riferita all’anno successivo. |
| (5) | Imponibile ai fini IVS | (da compilare solo per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost) Gestione manuale |
| (6) | Contributi a carico del lavoratore trattenuti | Altri dati > Modello O1/M > Pagina 1 + Contributo c/dipendente IVS + Contributo c/dipendente altri In presenza di sospensive contributive, vengono sottratti gli importi non trattenuti, al netto degli eventuali importi recuperati nell’anno stesso. Per le aziende con chiusura per cassa vengono sommati i contributi del mese di dicembre 2023, memorizzati ai campi “ <i>contr.c/dipe IVS cassa</i> ” e “ <i>contrib.c/dipe altri cassa</i> ” della pagina “ <i>Altri dati > Modello O1/M</i> ” di DIPE relativa al 2023. |
| | Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens | Informazione rilevata dall’archivio spedizioni EMENS (file TELEME nella cartella ARCEME). Casella barrata se in tutti i mesi dell’anno è stato inviato l’UniEmens. |
| (7) | Tutti | |
| (8) | Tutti con l’esclusione di | Vengono barrati i mesi per i quali non è stato inviato l’UniEmens. |

La sezione non viene compilata se presente il codice 9 al campo "Esclusione CUD" della pagina "Altri dati > Modello O1/M" di **DIPE** e per i co.co.co. (codice 8 o 9 al campo "Trattamento Irpef" della scheda "Dati generali" di **DIPE**).

SEZIONE 2 – INPS LAVORATORI SUBORDINATI GESTIONE PUBBLICA

I valori imponibili e contributivi vengono prelevati dalla gestione della relativa denuncia contributiva (comando **DMA**), sezione "E0" e "V1", come di seguito dettagliato.

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|---|
| (9) | Codice fiscale Amministrazione/Azienda | Se presente, viene riportato il "Codice fiscale" indicato nella scheda "Ente appartenenza" della sezione "Dichiarante e posizione assicurativa" (DMA > "Gestione dichiarazioni"), altrimenti viene riportato il codice fiscale dell'azienda. |
| (10) | Progressivo azienda | Campo "Progressivo" della scheda "Ente appartenenza" o, se non compilata, della scheda "Ente dichiarante" (DMA > "Gestione dichiarazioni" > Dichiarante e posizione assicurativa). |
| (11) | NoiPa dichiarante | Nelle istruzioni di compilazione della CU viene indicato di riportare il valore "x" nei casi in cui NoiPa sia indicato nella denuncia contributiva quale Dichiarante. Il programma riporta in tale punto il codice indicato al campo "Codice STP del MEF" della scheda "Sede di servizio" (DMA > "Gestione dichiarazioni" > "Dichiarante e posizione assicurativa"). |
| (12) | – Gestione – Pens. | Campo "Codice gestione" in "Dettaglio dipendenti" > quadro "E0" > scheda "Gest. pensionistica". |
| (13) | Prev. | Campo "Codice gestione" in "Dettaglio dipendenti" > quadro "E0" > scheda "Altre gestioni > Gestione previdenziale" (il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da 001, o 002, o 003). |
| (14) | Cred. | Campo "Codice gestione" in "Dettaglio dipendenti" > quadro "E0" > scheda "Altre gestioni > Gestione credito" |
| (15) | Enpdep | Campo "Codice gestione" in "Dettaglio dipendenti" > quadro "E0" > scheda "Altre gestioni > ENPDEP" |
| (16) | Enam | Campo "Codice gestione" in "Dettaglio dipendenti" > quadro "E0" > scheda "Altre gestioni > ENAM" |
| (17) | Anno di riferimento | "Dettaglio dipendenti" > quadro "E0" > scheda "Inquadramento" anno ricavabile dai campi "Data inizio – Data fine". |
| (18) | Imponibile pensionistico | Campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Gestione pensionistica". |
| (19) | Contributi pensionistici dovuti | Campi "Contributo" e "Contributo 1%" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > |

"Gestione pensionistica" >.

| | |
|--|--|
| (20) Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti | <p>Totale contribuzione c/dipendente dell'anno d'imposta calcolata come prodotto tra imponibile contributivo (campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Gestione pensionistica") e aliquota contributiva (rilevata dalla relativa TB0306 rigo IVS).</p> <p>+ "Contributo 1%" ("Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Gestione pensionistica")</p> <p>- "Contributi sociali sospesi altro ente IVS" (sezione "Altri dati > Altri progressivi" di DIPE)</p> <p>+ "Contributi sociali sospesi tratt. altro ente IVS" (sezione "Altri dati > Altri progressivi" di DIPE)</p> <p>L'importo determinato come sopra descritto viene riportato al netto degli eventuali esoneri contributivi fruiti nell'anno, rilevati dai rispettivi campi di DIPE > "Progressivi > Contributi sociali" > scheda "Riduzioni c/dipe".</p> |
| (21) Imponibili TFS | <p>Campo "Imponibile TFS" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione previdenziale"</p> |
| (22) Contributi TFS | <p>Campo "Contributo TFS" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione previdenziale"</p> |
| (23) Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti | <p>Totale contribuzione c/dipendente dell'anno d'imposta calcolata come prodotto tra imponibile contributivo (campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Gestione previdenziale") e aliquota contributiva (rilevata dalla relativa TB0306 rigo TFS).</p> <p>- "Contributi sociali sospesi ex DMA prev." (sezione "Altri dati > Altri progressivi" di DIPE)</p> <p>+ "Contributi sociali sospesi tratt. ex DMA prev." (sezione "Altri dati > Altri progressivi" di DIPE)</p> |
| (24) Imponibile TFR | <p>Campo "Imponibile TFR" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione previdenziale"</p> |
| (25) Contributi TFR dovuti | <p>Campo "Contributo TFR" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione previdenziale"</p> |
| (26) Imponibile TFR ulteriori elementi | <p>Campo "Imponibile TFR ulteriori elementi" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione previdenziale"</p> |
| (27) Contributo TFR ulteriori elementi | <p>Campo "Contributo TFR ulteriori elementi" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione previdenziale"</p> |
| (28) Imponibile Gestione Credito | <p>Campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione credito"</p> |
| (29) Contributi Gestione Credito dovuti | <p>Campo "Contributo" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione credito"</p> |

| | |
|---|--|
| (30) Contributi Gestione Credito trattenuti a carico lavoratore | Totale contribuzione c/dipendente dell'anno d'imposta calcolata come prodotto tra imponibile contributivo (campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > Gestione credito") e aliquota contributiva (rilevata dalla relativa TB0306 rigo CREDIT). |
| (31) Imponibile ENPDEP | Campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni" > ENPDEP" |
| (32) Contributi ENPDEP dovuti | Campo "Contributo" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > ENPDEP" |
| (33) Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti | Totale contribuzione c/dipendente dell'anno d'imposta calcolata come prodotto tra imponibile contributivo (campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > ENPDEP") e aliquota contributiva (rilevata dalla relativa TB0306 rigo ENPDEP). |
| (34) Imponibile ENAM | Campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni" > ENAM" |
| (35) Contributi ENAM dovuti | Campo "Contributo" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > ENAM" |
| (36) Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore | Totale contribuzione c/dipendente dell'anno d'imposta calcolata come prodotto tra imponibile contributivo (campo "Imponibile" in "Dettaglio dipendenti" > quadri "E0" e "V1" > "Altre gestioni > ENAM") e aliquota contributiva (rilevata dalla relativa TB0306 rigo ENAM). |
| Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens | Informazione rilevata dall'archivio delle denunce UniEmens trasmesse. |
| (37) Tutti | Viene barrata la casella 37 se in tutti i mesi dell'anno è stata inviata la relativa denuncia UniEmens (ListaPosPa). |
| (38) Singoli mesi | In caso contrario, vengono barrate nel punto 38 le caselle corrispondenti ai singoli mesi per i quali risulta inviata la denuncia UniEmens. |
| (39) Codice fiscale soggetto denuncia | (da compilare per lavoratore proveniente da altra Amministrazione/azienda, per il quale sono stati pagati i contributi ma non sono state elaborate le denunce mensili, trasmettendo i dati per l'elaborazione delle stesse all'Amministrazione di appartenenza) Gestione manuale |
| (40) Periodi retributivi soggetto denuncia | Gestione manuale |
| (41) Codice fiscale conguaglio | (da compilare per lavoratore per il quale sono state effettuate le operazioni di conguaglio previdenziale per redditi erogati da altri soggetti) Gestione manuale |
| (42) Imponibile conguaglio | Gestione manuale |
| (43) Codice fiscale per denuncia | |
| (44) Periodi retributivi per denuncia | |

Ai fini della compilazione della sezione in oggetto con riferimento a competenze arretrate, il programma rileva i dati presenti nei quadri V1 con periodo inizio precedente al 01/01/20204, presenti nelle denunce Ordinarie (gestione **DMA**) e, se compilato il campo "Prelievo da DMA a variazione" della tabella "Personalizzazioni e annotazioni" di **GESCUD**, nelle eventuali denunce a Variazione (gestione **DMAVAR**) (vedi pag. 75).

Inoltre, i valori di imponibile e di contributi dovuti e trattenuti (punti da 18 a 20 e da 28 a 33) rilevati come sopra descritto, vengono rettificati sulla base dei valori di rettifica calcolati a seguito del conguaglio contributivo su *fringe benefit* 2024 (valori calcolati mediante il comando **CONGFRINGE** e memorizzati nella sezione "Cong. fringe" presente in **DIPE** > "Progressivi > Contributi sociali").

SEZIONE 3 – INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|---|--|
| (45) | Compensi corrisposti al parasubordinato | Progressivi > Collaboratori Imponibile INPS Se l'azienda chiude per cassa: Progressivi > Collaboratori + Imponibile INPS Progressivi > Contributi sociali + Imponibile mese 12 AP - Imponibile mese 12 (anno di riferimento) |
| (46) | Contributi dovuti | Progressivi > Collaboratori + Contributi c/ditta + Contributi c/collaboratori Se l'azienda chiude per cassa: Progressivi > Collaboratori + Contributi c/ditta + Contributi c/collaboratori Progressivi > Contributi sociali + contr. c/ditta e c/collaboratore mese 12 AP - contr. c/ditta e c/collaboratore mese 12 (anno di riferimento) |
| (47) | Contributi a carico del lavoratore | Progressivi > Collaboratori Contributi c/collaboratori In presenza di sospensive contributive, vengono sottratti gli importi non trattenuti, al netto degli eventuali importi recuperati nell'anno stesso. Se l'azienda chiude per cassa: Progressivi > Collaboratori + Contributi c/collaboratori Progressivi > Contributi sociali + Contributi c/collaboratore mese 12 AP - Contributi c/collaboratore mese 12 (anno di riferimento) |
| (48) | Contributi versati | Progressivi > Collaboratori + Contributi c/ditta + Contributi c/collaboratori In presenza di sospensive contributive, vengono sottratti gli importi non versati a seguito della sospensione, al netto degli eventuali importi recuperati nell'anno stesso. Se l'azienda chiude per cassa: Progressivi > Collaboratori |

| | | |
|--|--|--|
| | | + Contributi c/ditta + Contributi c/collaboratori Progressivi > Contributi sociali + Contr. c/ditta e c/collaboratore mese 12 AP - Contr. c/ditta e c/collaboratore mese 12 (anno di riferimento) |
| Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens | | Informazione rilevata dall'archivio delle denunce UniEmens trasmesse (ARCEME). |
| (49) Tutti | | |
| (50) Tutti con l'esclusione di | | Casella barrata se in tutti i mesi dell'anno è stato inviato l'UniEmens. Vengono barrati i mesi per i quali non è stato inviato l'UniEmens. |
| (51) Tipo rapporto | | Dati generali campo "Tipo rapporto" |
| (52) Codice fiscale PPAA/Azienda | | Gestione manuale |

SEZIONE 3-BIS – INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Per il dettaglio della sezione in oggetto si rinvia al paragrafo "Lavoratori settore sportivo" (vedi pag. 112).

SEZIONE 3-TER – INPS GEST. SEPARATA MAGISTRATI ONORARI CONFERMATI NON ESCL.

La compilazione di tale sezione è manuale.

SEZIONE 4 – INPS SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE

Tale sezione viene compilata in caso di matricola identificata con il codice "Z3" al campo "Categorie particolari" della scheda "Altro" di **DIPE**.

| | | |
|-----------------------|--|---|
| (74) Periodo Dal / Al | | Il programma riporta il mese/anno di inizio e fine rapporto (in caso di rapporto in forza per l'intero anno viene riportato il mese 1 e 12) |
| (75) | | |
| (76) Reddito | | DIPE > Progressivi > Irpef e detrazioni Imponibile Irpef |

SEZIONE 5 – ALTRI ENTI

Per il dettaglio della sezione in oggetto si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 76).

DATI ASSICURATIVI INAIL

Per il dettaglio della sezione in oggetto si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 79).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, IND. EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

| Casella | Descrizione | Campo |
|---------|--|-------|
| | Vedi paragrafo “ <i>Trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti</i> ” (vedi pag. 80) | |

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Con il prelievo dati lavoro dipendente dalla procedura PAGHE, vengono trasferiti nella “*Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*” i dati relativi a:

- i compensi erogati ad associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali (vedi pag. 95);
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (vedi pag. 100).

ANNOTAZIONI

Le annotazioni obbligatorie sono contraddistinte da uno specifico codice identificativo.

Nel programma di gestione delle Certificazione lavoro dipendente (**GESCUD**) le annotazioni che verranno stampate sul modello (modello "sintetico") possono essere visualizzate nella sezione "Annotazioni" della gestione certificazioni lavoro dipendente.

Di seguito si riepilogano le possibili Annotazioni richieste (Tabella E), con le relative caselle di riferimento.

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|--------|--|-------------------|---|
| AA | <p>Tributi sospesi: nelle annotazioni il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.</p> <p>Il programma riporta automaticamente tale annotazione in caso di compilazione del campo "Eventi eccezionali" (vedi pag. 36).</p> | 9 | Eventi eccezionali |
| AB | <p>Con riferimento alla CU dell'erede, nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che le somme riportate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.</p> | 1, 2, 3, 4 e 5 | Dipendente deceduto |
| AB | <p>Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del c.c., ovvero in caso di eredità, nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/70, nel punto 808 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è stata consegnata la certificazione mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius.</p> <p>Nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis legge n. 898 del 1970.</p> | 808 | Quota spettante per le indennità erogate agli eredi |
| AC | <p>Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto calcola tali detrazioni in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituto non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo di imposta.</p> <p>L'annotazione AC deve essere inserita al fine di comunicare che il sostituto ha calcolato la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro.</p> <p>Sulla base delle impostazioni della scheda "Detrazioni" di DIPE, il programma riporta l'annotazione AC in presenza di una delle seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dipendente non in forza per l'intero anno, per il quale non risulti contrassegnato il campo "Detrazioni familiari: conguaglio automatico"; - al campo "Detrazioni familiari: mese inizio" risulti indicato un mese successivo a gennaio (valore maggiore ad 1); - in caso di dipendente licenziato prima del mese di dicembre, non sia indicato il valore "A" al campo "Detrazioni familiari cessazione durante anno". | 362 | Detrazioni per carichi di famiglia |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|---------------|--|-------------------------|---|
| AD | <p>Qualora il reddito di cui al punto 1 o 2 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni.</p> <p>L'annotazione viene automaticamente compilata in funzione delle informazioni memorizzate nella sezione "<i>Altri dati > Distacco in paese estero > Imponibili</i>" di DIPE.</p> | 1 e 2 | Lavoratori all'estero |
| AG | <p>Con riferimento ai lavori socialmente utili, nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (annotazione manuale a cura dell'utente).</p> | 1 | Lavoratori socialmente utili |
| AI | <p>Con riferimento ai redditi esposti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 in tale annotazione dovrà essere data indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato, della data di inizio e/o fine del rapporto di lavoro o pensione e del relativo importo.</p> <p>Il programma riporta sempre l'annotazione AI con l'indicazione della tipologia di reddito, delle date del periodo di lavoro e del relativo importo.</p> <p>Con riferimento ai redditi indicati al punto 4, la descrizione della tipologia di reddito viene rilevata dal campo "<i>Codice altri redditi</i>" della relativa sezione "<i>Altri dati > Lavoro precedente</i>" di DIPE.</p> | 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 | Tipologia di reddito Giorni detrazione |
| AK | <p>Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.</p> <p>L'annotazione è manuale.</p> | 21 | Trattamenti Pensionistici |
| AL | <p>Gli importi delle addizionali eventualmente evidenziati nei punti 22, 26 e 27 comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 22, 26 e 27 sono stati interamente trattenuti.</p> | 22 26 27 | Addizionali all'Irpef |
| AN | <p>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, limitatamente ai redditi di cui al punto 1 e 2, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.</p> <p>L'annotazione è manuale.</p> | 367 | Detrazione minima |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|--------|--|---------|---|
| AO | <p>Qualora il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta l'ammontare di altri redditi (diversi da quelli certificati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5), questi ne deve tenere conto ai fini del calcolo dell'importo delle detrazioni di cui agli artt.12 e 13, del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni.</p> <p>L'importo presente al campo "<i>Importo altri redditi</i>" della scheda "<i>Detrazioni</i>" di DIPE, in fase di prelievo dati CU, viene riportato nel corrispondente campo della sezione "<i>Altri dati</i>" della Certificazione lavoro dipendente (punto 459) e verrà automaticamente generata la relativa annotazione AO.</p> | 367 | Detrazioni per lavoro dipendente o per familiari a carico |
| AP | <p>Nel punto 369 deve essere indicato l'importo complessivo delle detrazioni derivante dagli oneri detraibili indicati ai punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352.</p> <p>In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).</p> <p>Il programma di prelievo compila automaticamente l'annotazione in oggetto se nella pagina "<i>Altri dati > Oneri</i>" di DIPE (anno 2024) è stato contrassegnato il campo "<i>Mantenimento cane guida</i>".</p> | 369 | Totale detrazione per oneri |
| AQ | <p>Con riferimento all'importo evidenziato nel punto 376, in tale annotazione deve essere indicato il reddito complessivo tassato in Italia, l'imposta lorda italiana nonché l'imposta netta italiana (relativi all'anno di percezione del reddito estero).</p> <p>Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nella stessa annotazione AQ il sostituto dovrà informare il contribuente che, ai fini della determinazione del credito spettante, l'imposta estera definitiva è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.</p> <p>L'annotazione viene automaticamente compilata in funzione dei dati indicati nei corrispondenti campi presenti nella sezione "<i>Altri dati > Distacco in paese estero > Crediti d'imposta</i>" di DIPE.</p> <p>Il programma riporta nell'annotazione AQ anche l'anno di riferimento; in caso di credito d'imposta derivante da imposte pagate all'estero in più anni, l'annotazione AQ viene inserita più volte (una per ciascun anno interessato).</p> <p>L'indicazione di imposta estera proporzionalmente ridotta verrà riportata nel caso in cui nella suddetta sezione risulti contrassegnato l'apposito campo "<i>Retribuzione convenzionale</i>".</p> | 376 . | Credito redditi estero |
| AR | <p>Con riferimento agli oneri deducibili indicati ai punti 433, 435 e 437, il sostituto deve precisare nelle annotazioni (cod. AR) che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi (in quanto già esclusi dalla formazione del reddito imponibile).</p> | 431 | Oneri deducibili |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|-----------|--|--------------------------|--|
| AU | <p>Con riferimento agli importi indicati ai punti 441 e 442 (contributi enti assistenziali che non concorrono/concorrono al reddito), in tale annotazione andrà indicata la detraibilità o meno, in sede di dichiarazione dei redditi, delle spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Al fine di verificare i contributi assistenziali che non hanno concorso al reddito, vengono considerati anche gli eventuali contributi versati in sostituzione di premi assoggettati a tassazione agevolata (punti 575 e 595).</p> <p>Per il dettaglio di compilazione dell'annotazione in oggetto si rinvia al relativo paragrafo (vedi pag. 56).</p> | 441 442 575 595 | Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali |
| AV | Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto delle assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro. | 444 | Presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro |
| AW | Con riferimento all'importo di Irpef che il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi al 28.02 a causa di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo in sede di conguaglio (importo rilevato dal campo "Irpef da trattenere 28.02" della sezione "Altri dai > Oneri" di DIPE e sommato nel punto 469 della CU), nelle annotazioni (cod. AW) deve essere specificato che su tali somme sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile. | 469 | Incapienza in sede di conguaglio |
| AX | <p>Nei punti da 481 a 483 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.</p> <p>Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 481 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dall'1/1/2007 evidenziando nelle annotazioni il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturato a decorrere da tale data, o dalla data di iscrizione, se precedente, ma computati con un massimo di 15.</p> <p>L'annotazione è manuale.</p> | 481 | Prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico |
| AX | <p>In presenza delle altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.</p> <p>L'annotazione AX viene riportata automaticamente solo in presenza di collaboratori non residenti (codice 9 al campo "Trattamento IRPEF" della scheda "Dati generali" di DIPE), evidenziando l'importo del reddito erogato e delle ritenute operate, nonché con riferimento ai redditi inseriti nella sez. "Altri dati > Lavoro precedente" di DIPE, con lo specifico "Codice altri redditi" 30.</p> | 481 | Altri redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|------------------------|--|------------|---|
| AY | <p>Nel caso in cui ai punti 801 e 802 trovino esposizione somme corrisposte a titolo di TFR, sue anticipazioni ed acconti, altre indennità e somme, nonché di prestazioni in forma di capitali, nelle Annotazioni il sostituto dovrà dare distinta indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per il TFR e le altre indennità e somme, dell'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 e di quello maturato dal 1° gennaio 2001 (annotazione automatica); ➤ per le prestazioni in forma di capitale, dell'importo maturato fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (annotazione manuale). | 801 802 | Indennità di fine rapporto |
| BB | <p>Nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, va riportata l'annotazione BB se si è usufruito di tale esenzione nella determinazione del saldo 2024 dell'addizionale comunale all'Irpef.</p> | 27 | Addizionale comunale all'Irpef – Saldo 2024 |
| BC | <p>Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che sono divenuti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, nel punto 1 e 2 va indicato solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile occorre indicare l'ammontare di tali somme, per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>Tale annotazione è manuale.</p> | 1 e 2 | Redditi esenti docenti e ricercatori rientrati dall'estero |
| BD | <p>Con riferimento ai lavoratori "impatriati" fino al 29.04.2019 (ex art. 16, D.lgs. n. 147/2015, modificato dalla L. n. 232/2016), interessati dal beneficio fiscale consistente nell'abbattimento del 50% della base imponibile, nel punto 1 e 2 va indicato il 50% dei redditi corrisposti.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto tale abbattimento dell'imponibile, le somme esenti non dovranno essere evidenziate nei punti 462 e 463 bensì nelle annotazioni (codice BD) al fine di consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>Tale annotazione è manuale.</p> | 1 e 2 | Redditi esenti lavoratori "impatriati" |
| BE BF | <p>Nel caso di conguaglio di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti, comprese nel maturato dal 1/1/2001 al 31 dicembre 2006 e assoggettate a tassazione separata, da cui risulti un credito d'imposta, l'importo del campo 5 è esposto al netto del suddetto credito e nelle Annotazioni deve essere specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con cod. BE, l'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria e delle ritenute ad essi relative; ➤ con cod. BF, l'eventuale eccedenza di imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute nonché l'eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione. <p>Annotazioni manuali a cura dell'utente.</p> | 1 | Riscatto volontario posizione individuale maturata c/o forme pensionistiche complementari |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----------------------------|
| BG | <p>Nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.</p> <p>Se risultano compilate le caselle 370 o 371 o 372, il programma di prelievo compila automaticamente l'annotazione in oggetto prelevando le informazioni dalla sezione "Canoni locazione" della scheda "Detrazioni" di DIPE (anno 2024).</p> <p>Si precisa che i codici "Tipo canone" indicati nella scheda "Detrazioni" di DIPE vengono riportati nell'annotazione BG in base alla seguente correlazione:</p> <table border="1" data-bbox="363 741 943 902"> <thead> <tr> <th>Cod. in DIPE</th> <th>Cod. annotazione BG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> | Cod. in DIPE | Cod. annotazione BG | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 370 | Detrazioni canoni locazione |
| Cod. in DIPE | Cod. annotazione BG | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| BI | <p>In caso di compilazione del punto 372, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni che il contribuente, qualora non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta, può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.</p> <p>Il programma di prelievo compila l'annotazione in oggetto se l'importo presente al campo 372 è maggiore di zero.</p> | 372 . | Credito per canoni di locazione non riconosciuto | | | | | | | | | | |
| BL | <p>In presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, nell' annotazione con tale codice indicare l'ammontare complessivo di dette remunerazioni, la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione nonché la relativa imposta operata. L'annotazione è manuale.</p> | 1 | Bonus e Stock option | | | | | | | | | | |
| BN | <p>Nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, va riportata l'annotazione BN se si è usufruito di tale esenzione nella determinazione dell'acconto 2025 dell'addizionale comunale all'Irpef</p> | 29 | Addizionale comunale all'Irpef – Acconto 2025 | | | | | | | | | | |
| BO | <p>Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto la detrazione prevista sul trattamento economico accessorio percepito dal personale del comparto sicurezza e difesa (la cui applicazione è subordinata all'emanazione del DPCM nel quale verranno definite la misura e le modalità di applicazione della riduzione), nell'annotazione BO dovrà essere indicato che per usufruire di tale detrazione il percipiente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.</p> <p>Annotazione manuale a cura dell'utente.</p> | 385 . | Riduzione IRPEF comparto sicurezza | | | | | | | | | | |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|-----------|---|---------|--|
| BP | <p>Nelle annotazioni con il cod. BP devono essere evidenziati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nella CU precedente che non sono stati trattenuti a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Tale indicazione deve essere riportata indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Il programma verifica la sezione "<i>Altri dati – Altri progressivi</i>" di DIPE con riferimento all'anno 2023, e preleva gli importi eventualmente presenti ai campi "<i>Addizionale regionale sospesa</i>" e "<i>Addizionale comunale sospesa</i>"; non vengono presi in considerazione i dipendenti licenziati nel corso del 2023.</p> | | Addizionali certificate nella CU precedente e sospese |
| BR | <p>Nelle annotazioni (cod. BR) vanno indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato, nonché della cedolare secca sulle locazioni relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati trattenuti a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.</p> <p>Nell'applicativo PAGHE, al fine di sospendere la generazione automatica delle voci di assistenza fiscale è necessario contrassegnare il campo "<i>No conguaglio automatico</i>" nella sez. "<i>Altri dati – Assistenza fiscale</i>" di DIPE.</p> <p>L'annotazione BR viene inserita nel caso in cui risulti contrassegnato il campo "<i>No conguaglio automatico</i>" nella sez. "<i>Altri dati > Assistenza fiscale</i>" di DIPE e risulti presente un importo di Irpef sospesa (sez. "<i>Altri dati > Altri progressivi</i>" di DIPE).</p> | | Sospensione debiti Irpef da assistenza fiscale |
| BS | <p>Nelle annotazioni con il cod. BS deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nella CU precedente che non è stato trattenuto a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.</p> <p>Tale indicazione deve essere riportata indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Il programma verifica la sezione "<i>Altri dati > Altri progressivi</i>" di DIPE con riferimento all'anno 2024, e preleva l'importo eventualmente presente al campo "<i>Acconto add. comunale sospesa</i>"; non vengono presi in considerazione i dipendenti licenziati nel corso del 2023.</p> | | Acconto Addizionale comunale certificato nella CU precedente e sospeso |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|-----------|--|-------------------|--|
| BW | <p>Con riferimento ai punti 481, 801 e 802, nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero in predetto punto deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.</p> <p>Il programma riporta automaticamente l'annotazione BW in presenza di erogazioni di TFR non assoggettate a tassazione.</p> <p>A tal fine, il programma rileva i dipendenti identificati come esenti Irpef (codice 5 al campo "Trattamento IRPEF" della scheda "Dati general" di DIPE) per i quali, nella sezione "Progressivi > Indennità di anzianità > funzione "Tassazione", risulti un'erogazione di TFR senza applicazione di ritenute.</p> <p>In tal caso, l'importo erogato non verrà riportato nei campi 801 / 802 della sezione "Trattamento di fine rapporto" della CU ma evidenziato nell'annotazione BW.</p> | 481 801 802 | Redditi esenti da imposizione in Italia |
| BZ | <p>Nelle annotazioni, con codice BZ, deve essere riportato l'importo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir che eccede il milione di euro al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'art.19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circolare n° 3/E del 2012, nonché l'ammontare delle singole indennità corrisposte.</p> <p>L'annotazione è manuale.</p> | 1 | Indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir |
| CA | <p>Con riferimento ai redditi prodotti a Campione d'Italia (evidenziati nei punti da 761 a 766), nelle annotazioni (cod. CA) devono essere riportati gli importi di agevolazione riconosciuta per ciascuna tipologia di reddito.</p> <p>Il programma compila automaticamente tale annotazione evidenziando l'agevolazione riconosciuta sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato (evidenziati nel punto 761) e/o a tempo determinato (evidenziati nel punto 762):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i redditi a tempo indeterminato, viene riportata la differenza fra i valori presenti (con codice 52) nel campo "Somme esenti" e nel campo "Somme esenti tempo determinato" della sezione "Altri dati > Oneri" di DIPE; • per i redditi a tempo determinato, viene riportato il valore presente al campo "Somme esenti tempo determinato". <p>Con riferimento alle altre tipologie di reddito (punti da 763 a 766) l'importo dell'agevolazione riconosciuta dovrà essere inserito manualmente all'interno dell'annotazione CA.</p> | 761 - 766 | Redditi Campione d'Italia |
| CB | <p>Con riferimento al TFS, nelle annotazioni (cod. CB) deve essere riportata la detrazione riconosciuta in base a quanto previsto dall'art. 24 del D.L. n. 4/2019.</p> <p>Tale annotazione è manuale</p> | 803 | TFS |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|------------------|---|------------|---|
| CC | <p>In caso di compilazione dei punti 412 e 413 (contributi previdenza complementare), nelle annotazioni (cod. CC) deve essere evidenziato che, in presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più CU non conguagliate, è necessario verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme (5.164,57 euro).</p> <p>Il programma riporta automaticamente l'annotazione CC per tutti i dipendenti che presentano contributi a previdenza complementare.</p> | 412 413 | Contributi previdenza complementare |
| CD CE | <p>L'art. 48, c. 11, D.L. n. 189/2016, come modificato dall'art. 8, c. 11, D.L. n. 111/2019, ha previsto il versamento delle somme oggetto di sospensione per gli eventi sismici del 2016 e 2017 entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili a decorrere da tale data; su richiesta del lavoratore, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.</p> <p>In tal caso, nelle annotazioni il sostituto deve riportare l'importo delle rate versate (cod. CD) e l'importo delle rate non versate (cod. CE).</p> <p>Ai fini della compilazione dell'annotazione CD, il programma verifica la presenza della voce di calcolo generata nei cedolini per la trattenuta rateale di tali tributi sospesi (voce indicata al campo "<i>Restituzione IRPEF sospesa tramite sostituto</i>" della tabella TB1201-"<i>Codici voci gestioni automatiche</i>") e determina gli importi versati sulla base dei valori indicati nella sezione "<i>Restituzione sospesa</i>" (F4 al campo "<i>Sospensione IRPEF</i>" della scheda "<i>Trattenute</i>" di DIPE).</p> <p>Nell'annotazione CE viene riportato, con riferimento a ciascun codice tributo, la differenza fra l'importo complessivamente dovuto risultante dalla sezione "<i>Restituzione sospesa</i>" e l'importo complessivamente versato.</p> | | Ritenute sospese eventi sismici nel Centro Italia del 2016 – 2017 |
| CF | <p>Nel caso in cui il sostituto rilasci una certificazione unica diversa da quella inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo deve comunicare al percipiente, mediante l'annotazione CF, che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.</p> <p>Annotazione manuale</p> | | Nuova CU rilasciata dopo il 16 marzo |
| CG | <p>Con riferimento agli oneri indicati al punto 440, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportando tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.</p> <p>Annotazione manuale</p> | 440 | Totale oneri ex art. 10, c. 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'art. 1, co. 174, L. 147/2013 |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|--------|---|--|--|
| CH | <p>Con riferimento ai contributi assistenziali riconosciuti in sostituzione di premi di risultato, con tale annotazione deve essere evidenziata la quota che ha concorso alla formazione del reddito in quanto eccedente l'ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile.</p> <p>Tale valore viene determinato dalla differenza fra il totale dei contributi assistenziali versati in sostituzione di premi (colonna "<i>Premi corrisposti in benefit</i>", rigo "<i>Enti assistenziali</i>" della sezione "<i>Progressivi > Irpef e detrazioni</i>" > campo "<i>Somme esenti</i>" > tasto F4 "<i>Dettaglio somme esenti</i>") e la relativa quota riconosciuta come esente (colonna "<i>Quota esente</i>").</p> | 442 | Contributi enti assistenziali non dedotti |
| CI | <p>Qualora nel numero di giorni di lavoro dipendente utili per il calcolo dell'indennità tredicesima mensilità (bonus 100 euro D.L. 113/2024), indicati nel punto 726, siano compresi anche giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, viene generata l'annotazione CI nella quale verranno evidenziate le date di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro dipendente considerato nel calcolo dei giorni di spettanza (compreso quello principale oggetto della Certificazione).</p> | 726 | Giorni lavoro dipendente per indennità tredicesima mensilità |
| CL | <p>In presenza di importi non trattenuti in sede di assistenza fiscale, deve essere inserita l'annotazione CL con la quale informare il sostituito che dovrà procedere autonomamente al versamento di tali importi.</p> <p>Il programma genera automaticamente tale annotazione in presenza di importi nei rispettivi punti 63, 73, 83, 93, 263, 273, 283 e 293 della sezione "<i>Assistenza fiscale 730/2024</i>".</p> | 63 73 83 93 263 273 283 293 | Importi assistenza fiscale non trattenuti |
| CM | <p>In caso di erogazione di emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente e assimilati, relativi ad anni precedenti, qualora tali emolumenti siano totalmente o parzialmente esentati, nei relativi punti 511 e 512 deve essere riportato solo l'ammontare di tali redditi assoggettati a tassazione.</p> <p>In tal caso, nell'annotazione CM deve essere indicato l'importo del reddito non assoggettato a tassazione.</p> <p>A tal fine, il programma rileva i dipendenti esenti Irpef (codice 5 al campo "<i>Trattamento IRPEF</i>" della scheda "<i>Dati generali</i>" di DIPE) per i quali, nella sezione "<i>Progressivi > Indennità di anzianità</i>" > funzione "<i>Arretrati</i>", risulta un importo di arretrati senza applicazione di ritenute.</p> <p>In tal caso, non verranno compilati i punti 511 e 512 e l'importo di tali arretrati verrà evidenziato all'interno dell'annotazione CM.</p> | 511 512 | Compensi relativi agli anni precedenti |
| CN | <p>Somme arretrate di assegno unico universale riferite ad anni precedenti.</p> <p>Annotazione manuale</p> | 464 / 465 | Redditi esenti (codice 27) |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|---------------------------------------|---|-----------|---|
| CP | <p>In tale annotazione devono essere evidenziati i dati relativi ai rimborsi effettuati da altro sostituto nel corso di un precedente rapporto di lavoro, conguagliato nella CU.</p> <p>L'annotazione viene automaticamente compilata con le informazioni riportate nei corrispondenti campi della sezione "Rimborsi di beni e servizi... / Altri sostituti" della CU Ordinaria e prelevate dal campo "Altre somme rimborsate" ("F4 Dett. somme rimborsate") dei progressivi "Lavoro precedente" di DIPE relativi ad altro sostituto d'imposta.</p> | 707 / 711 | Rimborsi beni e servizi art. 51 Tuir – Altri sostituti |
| CQ CR CS CT CU | <p>Con riferimento ai lavoratori "impatriati" dal 30.04.2019 (ex comma 1, comma 5-bis e comma 5-quater dell'art. 16, comma 1, D.lgs. n. 147/2015, come modificato dal D.L. n. 34/2019), interessati dal beneficio fiscale consistente nell'abbattimento del 70%, 90% o 50% della base imponibile, nel punto 1 e 2 va indicato l'importo che ha concorso alla formazione del reddito complessivo (30%, 10% o 50% dei redditi corrisposti).</p> <p>Analogamente, per i lavoratori "impatriati" rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 (ex art. 5, c. 2-bis, D.L. n. 34/2019), che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24.06.2021), interessati dall'abbattimento della base imponibile del 50% o del 90%, nel punto 1 e 2 va indicato l'importo che ha concorso alla formazione del reddito complessivo (50% o 10%).</p> <p>Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto tale abbattimento dell'imponibile, le somme esenti non dovranno essere evidenziate nei punti 462 e 463 bensì nelle annotazioni (rispettivamente codice CQ, CR, CS, CT o CU) al fine di consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>Annotazioni manuali</p> | 1 e 2 | Redditi esenti lavoratori impatriati |
| CV | <p>Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e ricercatori rientrati in Italia prima dell'anno 2020, che alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, nel punto 1 e 2 va indicato solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile occorre indicare l'ammontare di tali somme, per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>Tale annotazione è manuale.</p> | 1 e 2 | Redditi esenti docenti e ricercatori rientrati dall'estero |
| GA GB | <p>Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi ai lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 209/2023, nel punto 1 e 2 va indicato l'importo che ha concorso alla formazione del reddito complessivo (50% o 40% dei redditi corrisposti).</p> <p>Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto tale abbattimento dell'imponibile, le somme esenti non dovranno essere evidenziate nei punti 462 e 463 bensì nelle annotazioni (rispettivamente codice GA o GB) al fine di consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. Tali annotazioni sono manuali</p> | 1 e 2 | Redditi esenti lavoratori impatriati ex art. 5, D.lgs. 209/2023 |

| Codice | Annotazione | Casella | Tipologia |
|--------|--|---------|---|
| GI | Nell'ipotesi di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione del precedente sostituto d'imposta, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal sostituto estinto, il sostituto subentrante, nella sezione relativa ai dati anagrafici del sostituto, dovrà riportare i propri dati nonché compilare l'annotazione GI per informare il contribuente che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto (vedi gestione Operazioni straordinarie, pag. 103). | | Operaz. straord.: conguaglio effettuato dal soggetto estinto |
| GL | Indennità di disoccupazione NASPI, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (importo evidenziato nel punto 478 della CU modello "ordinario"). Annotazione manuale | 478 | Indennità di disoccupazione NASPI |
| ZZ | Il codice ZZ è stato inserito per dare evidenza di ulteriori annotazioni obbligatorie. Il codice dovrà essere utilizzato su indicazione dell'Agenzia delle Entrate in relazione a situazioni non previste nelle istruzioni per la compilazione della CU, che si potranno verificare in relazione all'anno 2024. | | Ulteriori annotazioni obbligatorie |
| ZZ | I crediti di IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e cedolare secca derivanti da assistenza fiscale rimborsati dal sostituto venivano esposti nella CU 2015 in una specifica annotazione (cod. AM) non più prevista. Pertanto, al fine di esporre gli importi trattenuti/rimborsati a seguito di assistenza fiscale, non previsti nel modello CU sintetico da consegnare al dipendente, il programma consente l'inserimento di una specifica annotazione con codice ZZ. A tal fine è necessario indicare "S" al campo "Annotazione per risultanze da assistenza fiscale" della tabella "Personalizzazione procedura" di PAGHE (TB1203) , scheda "CUD" rigo 187). | | Crediti assistenza fiscale rimborsati |
| ZZ | Il programma consente di generare una annotazione in presenza di erogazioni in natura assoggettate a tassazione sebbene di importo complessivo non superiore al limite esente previsto. Non essendo prevista una specifica esposizione di tale situazione (utile al fine di consentire il recupero dell'imposta in sede di dichiarazione dei redditi), il programma consente di effettuare una riduzione dei redditi imponibili esposti nei punti 1 e/o 2 della CU pari all'importo di tali compensi in natura, facendo emergere la maggiore imposta calcolata; contestualmente a tale riduzione dei redditi imponibili, è possibile evidenziare nel modello CU sintetico da consegnare al dipendente una specifica annotazione ZZ. Per procedere con la modalità sopra descritta, è necessario indicare "S" al campo "Verifica retribuzione in natura non conguagliata" (GESCUD > "Personalizzazioni ed annotazioni"; vedi pag. 19) | 474 | Erogazioni in natura |